SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

332° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 3
2ª - Giustizia . . . . . » 36
3ª - Affari esteri . . . . . » 41
5ª - Bilancio . . . . . » 47
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 53
7ª - Istruzione . . . . . » 56
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 60
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 66
10ª - Industria . . . . . » 74
11ª - Lavoro . . . . . » 78
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 106
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 121

Giunte

Affari Comunità europee . . . . . *Pag.* 127

Organismi bicamerali

Questioni regionali . . . . . *Pag.* 133
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale . . » 137
Sul ciclo dei rifiuti . . . . . » 308
Anagrafe tributaria . . . . . » 313
Riforma bilancio statale . . . . . » 316

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 321
4ª - Difesa - Pareri . . . . . » 323
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 324
7ª - Istruzione - Pareri . . . . . » 328

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 329

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

275ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e per le comunicazioni Vita.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3053-B) ***Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione: non ostativo)

Il presidente VILLONE ricorda che il testo in esame nella precedente lettura da parte del Senato aveva una configurazione diversa: per la parte comune, le modifiche della Camera dei deputati non incidono a suo avviso sulle valutazioni di competenza della Commissione, già rese in precedenza. Gli articoli aggiuntivi riguardano una materia diversa, quella dell'editoria politica e hanno effetti sulla platea dei beneficiari anche delimitando il tempo di riferimento utile per accedere alle provvidenze. Tali disposizioni hanno suscitato alcune polemiche e non appaiono esenti da qualche dubbio anche di legittimità costituzionale, che peraltro può essere risolto, a suo avviso, in considerazione della natura del provvedimento e della connotazione che esso ha ormai acquisito. Propone, pertanto, di formulare un parere di nulla osta, rimettendo in sostanza all'Assemblea una valutazione complessiva anche sulle ragioni di perplessità appena evocate.

Concorda il senatore ROTELLI.

Il sottosegretario VITA ricorda che il Governo ha manifestato fin dall'inizio dell'*iter* parlamentare la volontà e la determinazione di pervenire a una soluzione equilibrata per un problema ormai annoso, tenen-

do conto nelle diverse fasi degli orientamenti prevalenti nelle discussioni parlamentari. Concorda pertanto sulla indicazione formulata dal Presidente, che non pregiudica le successive valutazioni di merito.

Il senatore GUERZONI annuncia il suo voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal Presidente.

La Commissione accoglie la proposta di parere non ostativo formulata dal Presidente.

(3296) ***Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO)***
(Parere alla 3ª Commissione: esame e rinvio)

Il presidente VILLONE comunica che la Sottocommissione per i pareri ha svolto un primo esame del disegno di legge in titolo, assegnato alla Commissione di merito in sede deliberante, risolvendosi infine per la rimessione alla sede plenaria.

Il relatore MUNDI riassume l'esposizione del testo già svolta dinanzi alla Sottocommissione per i pareri e ricorda l'obiezione formulata dal senatore Rotelli in quella sede.

Il senatore ANDREOLLI rileva che il provvedimento consiste esclusivamente in una disposizione di spesa piuttosto rilevante, la cui destinazione appare orientata in gran parte ad interventi di ristrutturazione e adeguamento immobiliare del palazzo della Farnesina, in deroga alle norme di contabilità. Di conseguenza, egli ritiene opportuna una valutazione critica da parte della Commissione.

Il senatore ROTELLI ripropone l'obiezione già svolta in sede di Sottocommissione per i pareri circa l'anacronismo di un'istituzione come l'Unione dell'Europa Occidentale e il riferimento, a suo avviso improprio, a un possibile ruolo di indirizzo politico-militare da parte del Governo italiano nell'esercizio delle funzioni temporanee di presidenza.

Il presidente VILLONE reputa opportuno continuare l'esame alla presenza di un rappresentante del Governo competente per il disegno di legge, che possa fornire indicazioni esaurienti sulle ragioni sottese al provvedimento.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2934) ***Disposizioni in materia di giustizia amministrativa***

(2912) ***BESOSTRI ed altri. – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti***

(3179) ***LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sul processo amministrativo***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 giugno 1998.

Il relatore PELLEGRINO ricorda che sono stati presentati numerosi emendamenti al disegno di legge n. 2934.

Il senatore ROTELLI rinuncia ad illustrare i propri emendamenti, soffermandosi soltanto sull'emendamento 8.1, il quale sopprime la disposizione relativa ai membri di diritto del consiglio di presidenza.

Il senatore SCHIFANI illustra a sua volta l'emendamento 3.23, analogo ad altre iniziative di modifica. Il procedimento cautelare, a suo avviso, appare di difficile sperimentazione, in quanto talvolta il provvedimento ha già avuto attuazione prima della data in cui si tiene la camera di consiglio. L'emendamento prevede pertanto che il presidente possa disporre misure cautelari a carattere provvisorio.

Il relatore PELLEGRINO rileva però che con emendamenti analoghi si tende a soluzioni differenti, per quanto l'esigenza da risolvere sia la stessa, che si accentua soprattutto durante il periodo estivo.

Il senatore SCHIFANI illustra quindi l'emendamento 1.20, sostenendo l'opportunità di conservare la prassi attuale, con la possibilità di produrre copie anche non autentiche, per favorire lo snellimento del processo, tenuto conto che l'amministrazione convenuta solitamente non disconosce le copie medesime. Illustra altresì l'emendamento 1.22, che introduce una norma di stimolo per provvedere in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.

La senatrice BUCCIARELLI ed il senatore MUNDI dichiarano quindi di aggiungere le rispettive sottoscrizioni agli emendamenti presentati dal senatore Besostri, che rinunciano ad illustrare.

Il senatore SCHIFANI interviene nuovamente sulle patologie del processo cautelare particolarmente con riferimento ai provvedimenti di diniego di autorizzazioni. Illustra quindi l'emendamento 6.8, rivolto a decongestionare l'attività dei collegi giudicanti, ora svolta in camera di consiglio, ma che potrebbe essere meglio adottata con atti monocratici. Per quanto attiene alla riforma del consiglio di presidenza, segnala i

propri emendamenti miranti a promuovere un maggiore equilibrio tra la rappresentanza dei consiglieri di Stato e quella dei magistrati dei TAR, questione molto avvertita dalle categorie interessate ed oggetto di pronunce giurisdizionali.

Il relatore PELLEGRINO reputa condivisibili molti emendamenti, rivolti ad innestare nel processo amministrativo istituti tipici del rito civile, ma poco praticabili nella presente condizione della giustizia amministrativa. Tali innovazioni infatti potrebbero determinare ulteriori impacci e non casualmente in alcuni casi è previsto un aumento degli organici. Riguardo al proprio emendamento 3.3, rileva che esso è rivolto a sovvenire alle esigenze indicate dal senatore Schifani, in modo da modellare il provvedimento cautelare sulla natura e sugli effetti dell'atto. Si sofferma inoltre sull'emendamento 6.3, il quale collega la decisione semplificata ai riti abbreviati, prevedendo il contraddittorio e la possibilità di un'impugnazione. In merito all'articolo 8, egli si è astenuto dal presentare iniziative di modifica in attesa di conoscere meglio gli orientamenti della Commissione. La disposizione può essere mantenuta nell'ambito del disegno di legge a condizione però che non se ne introducano altre in materia di ordinamento giudiziario o sullo stato giuridico del personale giudicante.

Il senatore ROTELLI dichiara di aver sottoscritto alcuni emendamenti volti a introdurre nel processo amministrativo istituti propri del processo civile. In particolare invita il relatore ad esaminare attentamente la possibile introduzione della figura del giudice istruttore.

Il senatore SCHIFANI condivide l'idea del relatore di contenere le norme che incidono su profili diversi dal processo amministrativo. La giustizia amministrativa vive tuttavia una fase di grande difficoltà e un modesto incremento degli organici costituisce un'esigenza non ulteriormente eludibile, complementare rispetto allo snellimento procedurale, non già una istanza corporativa. Si tratta inoltre in altri casi di superare ingiustificate disparità di trattamento rispetto ai giudici della Corte dei conti.

Il presidente VILLONE considera l'aumento di organici come un aspetto strettamente connesso, ma che implica valutazioni sulla copertura finanziaria che possono ritardare la conclusione dell'*iter* del disegno di legge.

Il relatore PELLEGRINO suggerisce al riguardo l'eventualità di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a procedere ad un incremento dell'organico e ad elaborare misure straordinarie di smaltimento dell'arretrato. Si tratta di aspetti da lui stesso sottolineati nella relazione introduttiva. Svolge poi alcune considerazioni ritenendo che il sistema stia evolvendo verso un giudizio sempre più rivolto alla cognizione del rapporto sottostante al provvedimento impugnato.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti presentati, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2934

Art. 1.

Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 01.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è inserito il seguente: «*Art. 20-bis – 1*. Chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per valere il suo diritto o il suo interesse legittimo in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al presidente del tribunale amministrativo regionale i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

2. Il presidente del tribunale o, nei tribunali divisi in sezioni, il presidente di sezione designa senza ritardo il giudice istruttore, il quale provvede ai sensi dell'articolo 669 – *sexies* del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del ricorso egli fissa un termine non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e della domanda incidentale, il cui deposito deve avvenire entro dieci giorni dall'ultima notifica.

3. La misura accordata in via provvisoria dal giudice istruttore perde efficacia con la pronuncia da parte del collegio sull'istanza incidentale, la cui trattazione deve essere fissata alla prima camera di consiglio immediatamente dopo il deposito del ricorso, fermo il decorso di almeno cinque giorni dall'ultima notificazione.

4. Il giudice istruttore dà altresì corso ai procedimenti di istruzione preventiva di cui agli articoli da 692 a 699 del codice di procedura civile».

0.0.1 ROTELLI, PASTORE

0.0.2 (Identico all'em. 0.0.1) BESOSTRI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 i commi secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

"Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dall'ultima notificazione. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, ove sia stato notificato o comunque comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui quest'ultimo intende avvalersi in giudizio.

L'amministrazione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonchè, anche in copie autentiche, gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato e tutti quelli di cui l'amministrazione intende avvalersi in giudizio.

Il presidente del tribunale amministrativo ovvero il presidente della sezione designano un giudice, che provvede all'assunzione dei mezzi di prova e che, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione della causa. Trovano a tal fine applicazione gli articoli da 191 a 227, da 244 a 266 e da 696 a 699 del codice di procedura civile".

2. Il sesto comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è abrogato».

1.1 ROTELLI, PASTORE

1.12 (Identico all'em. 1.1) BESOSTRI

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente: «Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato ove notificato o comunicato al ricorrente e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio».

1.3 IL RELATORE

Al comma 1, primo capoverso, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «all'amministrazione resistente».

1.19 SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, primo capoverso, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «quanto meno, egli».

1.6 GASPERINI

Al comma 1, primo capoverso, al terzo periodo, sostituire le parole: del rifiuto dell'amministrazione», *con le seguenti*: «della richiesta all'amministrazione».

1.8 BESOSTRI

Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

1.4 IL RELATORE

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «il provvedimento» *con le seguenti*: «l'eventuale provvedimento».

1.5 IL RELATORE

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «anche in copie autentiche».

1.20 SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «copie autentiche» *con le seguenti* «copie conformi».

1.14 MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «tutti quelli di cui l'amministrazione intende avvalersi in giudizio», *con le seguenti*: «quelli che comunque possono essere utili al giudizio».

1.21 SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «un magistrato da lui delegato» *con le seguenti* «il magistrato da lui nominato relatore».

1.15 MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole da: «ordina», *fino ad*: «opportuni», *con le seguenti*: «dispone l'acquisizione degli atti di cui al comma precedente contestualmente nominando un commissario per l'ulteriore inadempimento».

1.22 SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole da: «ordina», *fino a*: «opportuni», *con le seguenti*: «dispone l'acquisizione degli atti di cui al comma precedente».

1.23 SCHIFANI, PASTORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni. Nei giudizi di cui alle disposizioni precedenti si applica l'articolo 356 del codice di procedura civile».

1.2 ROTELLI, PASTORE

1.13 (Identico all'em. 1.2) BESOSTRI

Al comma 2, sostituire le parole: «il secondo comma» *con le seguenti* «il terzo comma».

1.16 MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 2, capoverso, aggiungere il seguenti periodo: «L'intervento istruttorio è possibile esclusivamente in presenza dell'istanza di fissazione dell'udienza».

1.7 GASPERINI

Al comma 2, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed è nominato il giudice istruttore».

1.17 MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Mediante ordinanza può altresì essere ordinato dal Presidente della Sezione, anche su istanza di parte, l'acquisizione dei documenti e mezzi istruttori già acquisiti dal Giudice di primo grado».

1.11 BESOSTRI

Sopprimere il comma 3.

1.18 MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 3, capoverso, dopo le parole: «sono trasmessi», *inserire le seguenti*: «senza indugio».

1.9 BESOSTRI

Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione».

1.10 BESOSTRI

Art. 2.

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«*Art. 21-bis – 1*. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono istruiti, ove la causa non sia matura per la decisione, a norma dell'articolo 21, quarto comma e successivamente decisi in camera di consiglio, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Ove l'istruzione non sia necessaria sono decisi in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta».

2.1 ROTELLI, PASTORE

2.3 (Identico all'em. 2.1) BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «il silenzio dell'amministrazione», *con le seguenti:* «il rifiuto dell'amministrazione di provvedere in ordine a un'istanza a essa presentata, ovvero il silenzio serbato a fronte dell'istanza stessa».

2.5 MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, primo capoverso, al secondo periodo, dopo le parole: «la decisione» *inserire le seguenti* «succintamente motivata».

2.4 MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «sussistendone i presupposti».

2.6 SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «entro un dato termine», *con le seguenti*: «entro un congruo termine comunque non superiore a 30 giorni».

2.2 BESOSTRI

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e condanna l'amministrazione alle spese».

2.7 SCHIFANI, PASTORE

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il settimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è sostituito dai seguenti:

"Se il ricorrente, allegando danni gravi ed irreparabili dall'esecuzione del provvedimento impugnato ovvero dal diniego di atti richiesti o dal comportamento inerte dell'amministrazione, chiede l'emanazione di misure cautelari, il tribunale amministrativo si pronuncia con ordinanza in camera di consiglio con motivazione che, oltre ai danni illustrati, manifesti le ragioni in fatto e diritto che, ad un primo esame, inducano a

ritenere che il ricorso possa essere rispettivamente accolto o respinto nel merito. In entrambi i casi può essere disposta la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione.

In sede di decisione della domanda cautelare il tribunale, accertata la completezza del contraddittorio, può definire il giudizio nel merito ai sensi dell'articolo 26, ove la causa sia matura per la decisione e non presenti profili di particolare difficoltà in fatto e in diritto. In tal caso il Tribunale, previo avviso alle parti, le invita alla immediata discussione del merito ovvero assegna termine per il deposito di memorie, rinviando a successiva camera di consiglio.

La successiva sentenza che definisce il merito può essere redatta in forma abbreviata"».

3.1 ROTELLI, PASTORE

3.15 (Identico all'em. 3.1) BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «Se il ricorrente, allegando un pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio».

3.3 IL RELATORE

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

3.19 MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'ordinanza è motivata con riguardo alla valutazione dei danni allegati e alla sommaria delibazione delle questioni di diritto rilevanti».

3.6 DENTAMARO

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «dei danni allegati», *con le seguenti*: «del pregiudizio allegato», *nonchè la parola*: «certezza» *con la seguente*: «probabilità».

3.4 IL RELATORE

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: «primo», *con la seguente:* «sommario».

3.18 BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «una ragionevole certezza del buon esito del ricorso», con le *seguenti:* «ritenere che il ricorso abbia ragionevoli probabilità di essere accolto. Nel caso che dall'esecuzione dell'atto derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare».

3.9 BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «certezza sul buon esito», *con le seguenti*: «preliminare giudizio positivo sulla fondatezza».

3.24 SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, dopo il primo capoverso, inserire il seguente: «Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un ordinamento cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata».

3.23 SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, secondo capoverso, dopo la parola: «contraddittorio», *inserire le seguenti*: «e dell'istruttoria»; *dopo la parola*: «presupposti», *inserire le seguenti*: «sentite sul punto le parti costituite».

3.7 DENTAMARO

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In caso di estrema gravità ed urgenza, misure cautelari possono essere adottate dal presidente su istanza di parte. Nell'udienza immediatamente successiva il tribunale amministrativo regionale provvede collegialmente sull'istanza cautelare».

3.20 MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso, con il seguente: «La tassazione del soccombente è rimessa anche nella fase cautelare alla statuizione definitiva. In caso di accoglimento dell'istanza, la pubblica amministrazione provvede anche alle spese della parentesi cautelare».

3.5 GASPERINI

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Le spese della fase cautelare vengono liquidate in occasione della sentenza di merito, nella quale si terrà conto dell'incidenza e dell'esito dell'istanza cautelare nell'economia di tutto il giudizio».

3.11 BESOSTRI

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: «rigetta», *a*: «irricevibili», *con le seguenti*: «decide sulla domanda cautelare o sull'appello contro un'ordinanza cautelare».

3.8 DENTAMARO

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «della richiesta cautelare» *con le seguenti*: «o di rigetto dell'istanza cautelare».

3.21 MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, quarto capoverso, dopo la parola: «cautelare», *inserire le seguenti*: «provvede sulle spese del procedimento cautelare a norma dell'ultimo comma dell'articolo 26 e».

3.25 SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, sopprimere il sesto capoverso.

3.22 MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, sesto capoverso, nel primo periodo, dopo le parole: «con istanza motivata» *inserire le seguenti*: «e notificata alle altre parti».

3.12 BESOSTRI

Al comma 1, sesto capoverso, nel secondo periodo, sostituire le parole: «il funzionario» *con le seguenti*: «l'ufficio».

3.17 MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: «ed eventualmente sulle relative spese».

3.13 BESOSTRI

3.2 (Identico all'em. 3.13) ROTELLI, PASTORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Qualora le esigenze cautelari non possano utilmente essere tutelate nei tempi necessari alla delibazione in camera di consiglio il Presidente del TAR o il giudice relatore da lui designato su ricorso delle parti interessate può accordare, anche *inaudita altera parte*, misure interinali che perdono efficacia con la pronuncia sulla istanza cautelare; la camera di consiglio, per la trattazione dell'istanza cautelare deve essere fissata non oltre 10 giorni dalla data di emissione delle misure interinali di cui al precedente periodo».

3.10 BESOSTRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. I ricorsi pendenti da oltre 10 anni sono dichiarati estinti se non se ne chiede la decisione con apposita istanza presentata entro 30 giorni.

Entrambi i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tali ricorsi, da fissare nel termine perentorio di 5 anni dalla data di deposito dell'istanza che ne chiede la trattazione, sono decisi dal giudice amministrativo, quale giudice unico, con sentenza succintamente motivata rispetto ai soli punti ritenuti decisivi, previo breve richiamo ai fatti di causa».

3.26 LUBRANO DI RICCO

Art. 4.

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), dopo la parola: «progettazione», *inserire la congiunzione*: «e».

4.5 DENTAMARO

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di appalti di opere pubbliche, nonchè di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere, di appalti pubblici di forniture e di servizi compresi quelli nei settori *ex* esclusi:».

4.12 BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di appalti di forniture e servizi, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione di concorrenti;».

4.6 DENTAMARO

Al comma 1, primo capoverso, nella lettera d), *sostituire le parole*: «all'istruzione» *con le seguenti*: «alla costituzione».

4.1 IL RELATORE

Al comma 1, primo capoverso, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* i provvedimenti di scioglimento di consigli regionali e degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi».

4.7 DENTAMARO

Al comma 1, primo capoverso, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* gli interventi di edilizia residenziale pubblica ivi compresi i provvedimenti di individuazione degli operatori e di assegnazione delle aree».

4.10 BESOSTRI

Al comma 1, primo capoverso, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* i provvedimenti di diniego espresso in materia di licenze e autorizzazioni».

4.17 SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«*2*. I termini per l'esame dell'istanza cautelare e quelli per il giudizio di merito sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso e per il suo deposito».

4.13 BESOSTRI

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«*3*. Il presidente del tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare ovvero in caso di tribunali divisi in sezioni, il Presidente di sezione designa senza ritardo il giudice relatore, che verifica la completezza del contraddittorio e ne ordina l'integrazione; egli dispone, altresì, ogni attività istruttoria strettamente necessaria, previa emissione, occorrendo, di eventuali provvedimenti urgenti a norma dell'articolo 669-*quater* e seguenti del codice di procedura civile aventi efficacia fino alla data di pronuncia sull'istanza cautelare da parte del collegio. Ove la causa sia matura per la decisione di merito il giudice istruttore rinvia con ordinanza la relativa trattazione a successiva camera di consiglio, decorso il termine di trenta giorni dal deposito di essa. I termini per il deposito di documenti e di memorie sono quelli stabiliti dall'articolo 23, ridotti alla metà.nNel caso il giudice relatore, espletata l'attività di cui al quarto comma dell'articolo 21 rinvii l'esame dell'istanza cautelare a camera di consiglio immediatamente successiva, l'accoglimento di essa, che sia disposta in primo grado ovvero in appello, comporta l'obbligo di fissazione della camera di consiglio per la discussione del merito entro il successivo termine di giorni quarantacinque, rispettivamente decorrenti dalla data di deposito dell'ordinanza di accoglimento in primo grado o da quella di ricezione dell'eventuale ordinanza emessa in appello».

4.14 BESOSTRI

Al comma 1, capoverso 3, premettere le seguenti parole: «Salva l'applicazione dell'articolo 26, ultimo comma».

4.2 IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il tribunale amministrativo regionale ove accolga l'istanza cautelare, contestualmente accerta la completezza del contraddittorio ovvero ne dispone la integrazione e fissa la data di discussione del merito del ricorso alla prima udienza utile garantendo un termine non inferiore a trenta giorni per la difesa».

4.18 SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, capoverso 3, nel primo periodo, sostituire le parole: «che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato», *con le seguenti*: «la non manifesta infondatezza del ricorso»; *nel medesimo periodo, sostituire le parole*: «in luogo del provvedimento cautelare», *con le seguenti*: «emette il provvedimento cautelare e».

4.8 DENTAMARO

Al comma 1, sopprimere i capoversi 4 e 5.

4.15 BESOSTRI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.

4.9 DENTAMARO

4.19 (Identico all'em. 4.9) SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, capoverso 5, sostituire la parola: «primo» *con la seguente*: «sommario».

4.16 BESOSTRI

Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: «una ragionevole certezza sul buon esito del ricorso», *con le seguenti*: «ritenere che il ricorso abbia ragionevoli probabilità di essere accolto».

4.11 BESOSTRI

Al comma 1, capoverso 5, sostituire la parola: «certezza» *con la seguente*: «probabilità».

4.3 IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: «il tribunale amministrativo» *con le altre*: «il Presidente del tribunale amministrativo».

4.4 GASPERINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, si interpreta nel senso che il danno risarcibile è anche quello derivante dalla lesione dell'interesse legittimo».

4.20 LUBRANO DI RICCO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.4 MARCHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Tutti i provvedimenti adottati in pendenza di ricorso sono impugnabili mediante proposizione di motivi aggiunti"».

5.1 DENTAMARO

Al comma 1, capoverso, quinto rigo, sopprimere la congiunzione: «e».

5.3 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Gli atti dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali possono essere impugnati per incompetenza, violazione di legge o contrasto con atti fondamentali del Consiglio o dell'Assemblea dagli amministratori dei summenzionati enti.

2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi con le procedure e nei termini previsti dall'articolo 25 della legge n. 241 del 1990».

5.0.1 BESOSTRI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1 ROTELLI, PASTORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. Il giudice relatore designato ai sensi dell'articolo 21, quarto comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, decide con ordinanza succintamente motivata i ricorsi che si presentino manifestamente irricevibili, inammissibili o infondati. In tale ultimo caso la motivazione può consistere in un sintetico riferimento ai profili di fatto o di diritto ritenuti risolutivi ai fini della definizione della causa ovvero anche ad un precedente conforme.

2. Egli dà atto, altresì, direttamente all'interruzione o della sospensione del processo nei casi stabiliti dalla legge, della cessazione della materia del contendere, della rinuncia al ricorso e, infine della maturata perenzione».

6.7 BESOSTRI

Al comma 1, capoverso, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con ordinanza succintamente motivata. La motivazione dell'ordinanza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme».

6.2 IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «o infondatezza» «anche in calce al ricorso»; «nel caso di manifesta infondatezza»; «della sentenza».

Inoltre inserire, dopo le parole: «Consiglio di Stato», *le seguenti parole*: «sentite le parti in camera di consiglio».

6.4 DENTAMARO

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «improcedibilità», *inserire la seguente*: «fondatezza»; *dopo la parola*: «manifesta», *inserire le seguenti*: «fondatezza o»; *sostituire la parola*: «sentenza», *con la seguente*: «ordinanza».

6.5 BESOSTRI

Al comma 1, dopo il primo capoverso aggiungere i seguenti: «La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella Camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle legge sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054 e successive modificazioni.

Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze».

6.3 IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Nel giudizio amministrativo la perenzione è pronunciata con decreto del presidente del collegio. Il decreto è comunicato alle parti ed avverso esso può ricorrersi al collegio entro trenta giorni dalla comunicazione.

6.10 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. La decisione in forma semplificata di cui all'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è ammessa unicamente in presenza di istanza cautelare contestuale al ricorso in assenza di decreto di abbreviazione dei termini ed è assunta in camera di consiglio fissata non prima di venti e non oltre trenta giorni dalla data di notifica del ricorso».

6.6 BESOSTRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio, la perenzione, l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso per manifesto difetto di giurisdizione o di competenza ovvero per irrituale proposizione del gravame, possono essere pronunciate, fuori dall'udienza, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da esso delegato, con ordinanza emessa senza la comparizione delle parti. L'ordinanza, con la quale si provvede anche sulle spese, è depositata in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla eventuale notificazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone le reiscrizione del ricorso sul ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello, con atto notificato entro trenta giorni dalla comunicazione o eventuale notificazione dell'ordinanza appellata. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali».

6.8 SCHIFANI, PASTORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. L'articolo 31, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

«Negli altri casi il Presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto.Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con ordinanza motivata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio, in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato».

6.9 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è aggiunto il seguente comma:

"Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il Tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, n. 4 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054"».

6.0.1 DENTAMARO

Art. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il giudice istruttore designato ai sensi del precedente articolo 2, quarto comma, decide con ordinanza succintamente motivata i ricorsi che si presentino manifestamente irricevibili, inammissibili o infondati. In tale ultimo caso la motivazione può consistere in un sintetico riferimento ai profili di fatto o di diritto ritenuti risolutivi ai fini della definizione della causa ovvero anche ad un precedente conforme.

Egli dà atto, altresì, direttamente dell'interruzione o della sospensione del processo nei casi stabiliti dalla legge, della cessazione della materia del contendere, della rinuncia al ricorso e, infine, della maturata perenzione».

7.1 ROTELLI, PASTORE

Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed eventualmente disponendo l'integrazione del contraddittorio davanti a sè».

7.3 DENTAMARO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. il secondo comma dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è così modificato:

"In caso di errore scusabile conseguente all'omessa o erronea indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere ai sensi

dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Consiglio di Stato decide sulla controversia se è competente; altrimenti rimette in termini il ricorrente per proporre impugnativa al giudice competente che deve essere indicato nella sentenza".

3. L'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è abrogato».

7.2 DENTAMARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è abrogato».

7.4 MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Nuove sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali)

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la parola: "Sicilia" sono aggiunte le seguenti: "Piemonte, Veneto, Toscana, Sardegna"».

7.0.3 SCHIFANI, PASTORE

7.0.1 (Identico all'em. 7.0.3) MARCHETTI

7.0.8 (Identico all'em. 7.0.3) PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni relative ai magistrati amministrativi)

1. Nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei consiglieri di stato è aumentato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di sessanta unità.

7.0.2 MARCHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni riguardanti i magistrati amministrativi)

1. Per la nomina alle qualifiche di primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, nonchè di consigliere di Stato, l'anzianità prevista negli articoli 17, 18 e 19 n. 1, della legge 27 aprile 1982 n. 186, è ridotta della metà. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1990 n. 189, continuano ad applicarsi ai referendari e primi referendari dei tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fermo restando, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 6 agosto 1984, n. 425, la nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale comporta comunque l'attribuzione nella nuova qualifica della classe stipendiale di importo immediatamente superiore a quello proprio dell'ottava classe della qualifica di primo referendario.

3. Nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità; quello dei consiglieri di Stato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di sessanta unità.

4. È abrogato l'articolo 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

5. Ai magistrati che, continuando a prestare servizio presso il tribunale di assegnazione, siano temporaneamente assegnati ad altro tribunale spetta, oltre al rimborso spese, una indennità pari allo stipendio tabellare, proporzionata all'effettivo impegno. L'indennità esclude il trattamento di missione».

7.0.4 SCHIFANI, PASTORE

7.0.7 (Identico all'em. 7.0.4) PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 21, quarto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, è aggiunta la seguente proposizione: «e la nomina è riservata a coloro che hanno prestato servizio per almeno quattro anni presso un tribunale amministrativo regionale.

2. All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il quarto comma come sopra integrato, è aggiunto il seguente comma:

"La nomina a presidente di tribunale amministrativo regionale comporta l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina non può essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico"».

7.0.5 SCHIFANI, PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Al primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine, le parole: "ovvero disporre consulenza tecnica"».

7.0.6 SCHIFANI, PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Norme in tema di ricorso straordinario)

1. Il Consiglio di Stato, in sede di emanazione del parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, può sollevare questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

2. I pareri delle sezioni consultive sono pubblici, a meno che l'amministrazione, all'atto della richiesta, chieda che il parere resti riservato per tre mesi dalla sua emanazione. Decorsi i tre mesi l'amministrazione deve chiedere espressamente se il parere resti definitivamente riservato. Sono in ogni caso pubblici i pareri resi su ricorso straordinario e sugli schemi di atti normativi.

3. I pareri contengono l'indicazione del presidente del collegio e dell'estensore».

7.0.9 IL GOVERNO

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica.

2. Ne fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Stato.

3. Gli altri componenti, in numero complessivo di quindici, sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di servizio.

4. Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.

5. I membri elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

6. Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè ricoprire cariche pubbliche».

8.8 SCHIFANI, PASTORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Sostituire il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con i seguenti:

"Il Consiglio di Presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri. Esso ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

1) dal Presidente del Consiglio di Stato che lo presiede;

2) da 12 componenti effettivi, dei quali almeno 2 con qualifica non inferiore a Consigliere di Tribunale amministrativo regionale, eletti tra i Magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato o i Tribunali amministrativi regionali in numero proporzionale ai rispettivi organici;

3) da 4 componenti supplenti, dei quali almeno uno con la qualifica di Consigliere, eletti tra i Magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato o i Tribunali amministrativi regionali, in numero proporzionale ai rispettivi organici.

All'elezione dei componenti partecipano i Magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di elettorato attivo, di qualifica e di funzioni, con voto personale, segreto e diretto"».

8.10 SCHIFANI, PASTORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – *(Composizione del Consiglio di Presidenza). – 1.* In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il Consiglio di Presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

b) dal presidente di sezione del Consiglio di Stato più anziano nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato;

c) dal presidente di Tribunale Amministrativo Regionale più anziano nella qualifica in servizio che non abbia esercitato la funzione di Consigliere di Stato;

d) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

e) da cinque magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno due con qualifica non inferiore a consigliere di tribunale amministrativo regionale;

f) da quattro cittadini eletti due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei loro componenti, tra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati con vent'anni di esercizio professionale. Decorsi due mesi dall'iscrizione all'Ordine del Giorno delle Camere, nel caso che non provvedano, la nomina in via interinale è effettuata dai loro due Presidenti, sentiti i rispettivi uffici di presidenza:

g) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera *d)*;

h) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplenti di componenti di cui alla lettera *e)*.

2. All'elezione di due dei componenti di cui alle lettere *d)* e *g)* del comma 1, nonchè di uno quelli di cui alle lettere *e)* e *h)* del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il

Consiglio di Stato e presso i Tribunali Amministrativi Regionali, senza distinzione di categoria con voto personale, segreto e diretto. I restanti componenti sono eletti da un collegio unico di giudici amministrativi.

3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai Tribunali Amministrativi Regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.

5. I cittadini di cui alla lettera *f)* del comma *1* non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.

6. I membri supplenti partecipano alle sedute del Consiglio di Presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. I membri di diritto di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma *1* sono sostituiti, rispettivamente, in caso di assenza o di impedimento dal presidente di sezione del Consiglio di Stato o dal presidente di TAR in servizio che segue nell'ordine di anzianità.

7. Le funzioni di vice presidente sono attribuite al componente con qualifica più elevata o, in caso di parità, al più anziano di età tra i magistrati di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma *1*. Il vice presidente sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

8. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Il Consiglio di Presidenza si suddivide in due collegi composti di membri in pari numero, presieduti rispettivamente dai componenti di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma *1* ai fini della nomina dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato o di Tribunale Amministrativo Regionale.

10. In sede di prima applicazione del presente articolo, i componenti di cui alla lettera *f)* del comma *1*, dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dal comma *1*, entrano a far parte del Consiglio di Presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato si estingue alla scadenza del consiglio stesso».

8.2 BESOSTRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, comma 2, è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio di presidenza ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, dura in carica tre anni ed è composto:

1) dal Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

2) da quattro cittadini eletti dal Parlamento in seduta comune, tra i professori ordinari di materie giuridiche o tra gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;

3) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

4) da otto magistrati in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali, di cui almeno due con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di tribunale amministrativo regionale;

5) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni si supplenti dei componenti di cui al n. 3);

6) da quattro magistrati in servizio presso i Tribunali amministrativi regionale, di cui almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplente dei componenti di cui al precedente n. 4).»

2. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, comma 4, è sostituito dal seguente:

"I componenti elettivi non sono immediatamente rieleggibili".

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è inserito il seguente comma 5-*bis*: «*5-bis*. I componenti indicati dal precedente n. 2 del comma 2 non possono esercitare attività incompatibile con le funzioni del Consiglio di Stato o dei Tribunali amministrativi regionali. Si applica nei loro confronti il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, commi 6 e 7, sono sostituiti dai seguenti:

"I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi.

Il consiglio di presidenza elegge tra i componenti di cui al precedente n. 2 un vicepresidente, il quale sostituisce il presidente se costui è assente o impedito".

5. L'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, comma 3, è sostituito dal seguente:

"Ciascun elettore può votare un numero di componenti non superiore a quello da eleggere meno due, oltre ai componenti supplenti; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli".

6. L'articolo 12 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

"Per la validità delle deliberazioni del consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno undici componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti le persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di cinque componenti presenti.

Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua presenza, dal vicepresidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti".

7. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge si procede, in sede di applicazione, al rinnovo del Consiglio di presidenza della magistratura amministrativa, in base alle norme della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificate dai precedenti commi, derogando al divieto di cui al comma 4 dell'articolo 7 della stessa legge».

8.3 MAGNALBÒ, PASQUALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Elezioni dei componenti del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 è sostituito dal seguente: «All'elezione dei componenti di cui ai numeri 3) e 5), nonchè di quelli di cui ai numeri 4) e 6) partecipano i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di elettorato attivo, di qualifiche e di funzioni, con voto personale, segreto e diretto».

8.9 SCHIFANI, PASTORE

8.11 (Identico all'em. 8.9) PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), *sopprimere le parole*: «che lo presiede».

8.4 MARCHETTI

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la lettera b).

8.1 ROTELLI, PASTORE

Al comma 1, primo capoverso, lettera c), *sostituire la parola*: «quattro» *con la seguente*: «tre».

8.5 MARCHETTI

Al comma 1, sostituire il capoverso 7 con il seguente:

«*7*. Il Consiglio di Presidenza elegge il Presidente fra i componenti scelti dai Presidenti delle due Camere».

8.6 MARCHETTI

Al comma 1, dopo il capoverso 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Le funzioni di vicepresidente sono attribuite al Presidente del Consiglio di Stato».

8.7 MARCHETTI

Art. 9.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri», *con le seguenti*: «fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali (2.1.51) nell'ambito del centro di responsabilità Segretariato generale».

9.1 IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Estensione ai Magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 per i Magistrati dell'ordine giudiziario)

1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonchè dei magistrati della Corte dei conti».

9.0.1 SCHIFANI, PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Applicazione della legge 4 maggio 1998, n. 133 ai magistrati amministrativi)

1. Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5 e nell'articolo 7 della legge 4 maggio 1998, n. 133, si applicano anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le funzioni demandate dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministro di grazia e giustizia sono rispettivamente esercitate dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e dal Presidente del Consiglio dei ministri».

9.0.2 SCHIFANI, PASTORE

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1999 e lire 14 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

10.1 SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, dopo la parola: «milioni», *inserire la seguente*: «annui»; *al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.2 IL RELATORE

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

305ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

indi del Vice Presidente
SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2207) ***Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia***

(1927) ***VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia***

(1976) ***LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia***

(2843) ***CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno 1998.

Si prosegue nella votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2207, assunto come testo base, a partire dall'emendamento 12.9 precedentemente accantonato.

Il senatore RUSSO ricorda che già nella seduta antimeridiana del 10 giugno scorso ebbe modo di evidenziare le perplessità derivanti dalla formulazione del comma 3 dell'articolo 16-*bis* introdotto dall'articolo 12 del testo in esame, relativamente alla previsione del segreto per i fatti concernenti le responsabilità di altri. A tale proposito sottolinea l'opportunità di una riformulazione di tale comma volta ad esplicitare che con

l'ultima parte di esso si intende chiarire che al verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione si applica il divieto di pubblicazione previsto dall'articolo 114 del codice di procedura penale ed eliminando qualsiasi riferimento alla previsione del segreto.

Il sottosegretario AYALA si dichiara favorevole ad una riformulazione del comma 3 nel senso prospettato dal senatore Russo.

Prende quindi la parola il senatore VALENTINO il quale richiama l'attenzione sulla *ratio* ispiratrice dell'emendamento 12.9, volto a far sì che nel fascicolo del pubblico ministero affluisca solo la parte del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione relativa a ciascun singolo procedimento, nonchè a prevedere l'inutilizzabilità, nei confronti di persone diverse dal dichiarante, delle dichiarazioni eccedenti il contenuto del verbale stesso.

Interviene poi il senatore CENTARO il quale rileva che l'inserimento nel fascicolo del pubblico ministero di parti del verbale illustrativo che non riguardano il procedimento considerato sarebbe sicuramente inopportuno e come, da questo punto di vista, appaia preferibile la soluzione contenuta nell'emendamento 12.9.

Il senatore RUSSO ritiene che l'approvazione dell'emendamento 12.9 determinerebbe un frazionamento del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, mentre a suo avviso appare più convincente una soluzione che consenta di conservare, in una determinata sede processuale, il carattere unitario dell'atto in questione. Rileva altresì che ad eventuali esigenze di tutela dell'attività di indagine il pubblico ministero potrà far fronte avvalendosi della possibilità prevista dall'articolo 329, comma 3, lettera *a)* del codice di procedura penale.

Dopo un intervento del relatore FOLLIERI – che concorda con l'ipotesi di modifica prospettata dal senatore Russo per quanto riguarda la previsione del segreto sugli atti concernenti la responsabilità di altri di cui al comma 3 dell'articolo 16-*bis* introdotto dall'articolo 12 – prende la parola il senatore FASSONE il quale ritiene invece che la nozione di segreto vada in qualche modo mantenuta nel suddetto comma 3 al fine di evitare che un'ostensibilità eccessivamente anticipata dei contenuti del verbale illustrativo possa ripercuotersi negativamente sullo svolgimento delle attività di indagine.

Il senatore CALLEGARO ritiene senz'altro condivisibile la proposta contenuta nell'emendamento 12.9 diretta a prevedere l'inserimento nel fascicolo del pubblico ministero esclusivamente della parte del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione afferente al singolo procedimento e sottolinea come troppo spesso, nella prassi giudiziaria, la presenza, nel fascicolo del pubblico ministero, di elementi estranei all'oggetto del processo sia funzionale ad un'utilizzazione strumentale degli stessi.

Il senatore BATTAGLIA richiama l'attenzione sulle dinamiche che concretamente possono accompagnare la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

La senatrice SCOPELLITI evidenzia poi come il verbale illustrativo in questione avrà un contenuto non particolarmente specifico e dettagliato, poichè la sua funzione è quella di far sì che il collaborante individui, entro il termine prescritto, nei termini essenziali quali sono i fatti sui quali intende rendere le proprie dichiarazioni.

Il sottosegretario AYALA condivide le considerazioni testè svolte dalla senatrice Scopelliti.

Il presidente SENESE avverte che si procederà alla votazione per parti separate dell'emendamento 12.9, del primo periodo e del secondo dell'emendamento stesso.

Il relatore FOLLIERI, alla luce dell'articolato dibattito svolto dalla Commissione, esprime parere contrario.

Anche il sottosegretario AYALA si esprime in senso negativo.

Il senatore BERTONI preannuncia il proprio voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 12.9 ritenendo – in particolare – che essa non sia coerente con le disposizioni del codice di procedura penale che disciplinano l'attività di indagine del pubblico ministero.

Il senatore CENTARO annuncia il proprio voto favorevole, sottolineando come il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione rappresenti il momento iniziale di una attività investigativa che deve essere sottoposta alla verifica del dibattimento.

Anche la senatrice SCOPELLITI annuncia il voto favorevole alla proposta in votazione e mette in luce la necessità di pervenire, comunque, ad un testo che eviti di immettere nel dibattimento un atto, come il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, che, in quanto tale, contiene elementi prodromici alla svolgimento di indagini più approfondite.

Il senatore CORTELLONI preannuncia il proprio voto di astensione, poichè ritiene altrettanto importanti sia il diritto alla tutela delle persone diverse dal dichiarante, sia il diritto delle parti ad ottenere completa cognizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

Il senatore GRECO preannunzia, in dissenso dal Gruppo, il proprio voto contrario.

Posta in votazione viene, quindi, respinta la prima parte dell'emendamento 12.9.

Il presidente SENESE, apprezzate le circostanze, rinvia alla successiva seduta la votazione sulla seconda parte dell'emendamento 12.9.

Il seguito dell'esame congiunto è, poi, rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI (A007, 000, C02ª, 0087º)

Il presidente SENESE avverte che il disegno di legge n. 3081, in tema di proroga dei termini di durata massima delle indagini preliminari, è stato nuovamente assegnato in data odierna, alla Commissione in sede deliberante: l'ordine del giorno delle sedute di domani sarà conseguentemente integrato con la discussione del provvedimento stesso.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

Art. 12.

Al comma 1, nell'articolo 16-bis *ivi richiamato sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le dichiarazioni rese nei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione", redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale, che è inserito, per la parte afferente al singolo procedimento nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2 dello stesso codice. Le dichiarazioni eccedenti il contenuto del verbale stesso sono inutilizzabili nei confronti di persone diverse dal dichiarante».

12.9 VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

139ª Seduta

Presidenza del Presidente
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(3216) *Partecipazione italiana alla XI ricostituzione delle risorse dell'IDA* (International Development Association)
(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore BOCO, sottolineando la connessione con l'argomento della riforma della cooperazione allo sviluppo, nel cui quadro è stato svolto il recente incontro con i rappresentanti della Banca Mondiale. Ricorda brevemente l'istituzione e la storia dell'International Development Association (IDA) e le statistiche circa la quantità di finanziamenti erogati a condizioni particolarmente vantaggiose verso paesi non aventi sufficiente affidabilità per accedere a fondi di altro tipo. Nel negoziato della ricostituzione delle risorse, la parte italiana ha sottolineato l'esigenza che i programmi siano basati su realistiche strategie di sviluppo, l'opportunità di focalizzare talune attività e la necessità di salvaguardare precisi principi. Osserva che, esaminando i prestiti concessi dalla Banca Mondiale e dai suoi organismi collegati, si rileva che una parte notevole è stata spesa per progetti ad elevato impatto ambientale e che, oltre un terzo sono considerati a rischio mentre per circa il 20 per cento si considera che probabilmente non riescano a perseguire le finalità di sviluppo. La stessa Banca Mondiale ha riconosciuto il fallimento di grandi progetti per i quali ha interrotto il finanziamento, e ci si è resi conto che per la realizzazione di opere idrauliche negli ultimi dieci anni sono stati spostati forzatamente dai loro territori circa 50 milioni di esseri umani; il settore dell'energia, ritenuto prioritario dalla Banca Mondiale per lo sviluppo dei paesi poveri, ha assorbito enormi capitali che hanno sostenuto lo sfruttamento e l'uso di combustibili fos-

sili all'origine di emissioni inquinanti insostenibili. A fronte di ciò sono andati diminuendo gli stanziamenti per i progetti relativi a servizi sociali quali la salute, l'istruzione e l'educazione demografica, la conservazione e il recupero ambientale e l'agricoltura sostenibile. Soffermandosi sul ruolo che il Parlamento e il Governo italiani possono esercitare sulla discussione in atto per un riforma della Banca Mondiale e il passaggio da una visione quantitativa a quella qualitativa dei progetti, propone di accompagnare l'approvazione del disegno di legge con un ordine del giorno che sottopone alla Commissione:

«La Commissione affari esteri del Senato,

premesso che:

il Governo italiano si è impegnato a contribuire all'undicesima ricostituzione del capitale dell'International Development Association del gruppo della Banca Mondiale per lire 537 miliardi e 900 milioni;

sono iniziati da pochi mesi i negoziati per la dodicesima ricostituzione di capitale della IDA (IDA XII);

con un ordine del giorno del 23 luglio 1997, approvato all'unanimità, il Senato impegnava il Governo «a sollecitare una revisione delle attività della Banca mondiale nel campo energetico, con l'adozione di una politica vincolante che preveda la riduzione progressiva dei finanziamenti a fonti non rinnovabili, a vantaggio di fonti rinnovabili, nonchè con l'istituzione di un dipartimento per l'efficienza energetica. La Banca Mondiale dovrà sostenere i paesi in via di sviluppo nell'attuazione di politiche energetiche sostenibili ed adottare linee guida e procedure vincolanti e trasparenti volte a valutare l'impatto dei suoi progetti sul clima globale»;

nonostante gli impegni presi per sostenere la lotta alla povertà e lo sviluppo sostenibile, i finanziamenti dell'IDA per settori chiave quali l'educazione e l'assistenza sanitaria sono andati diminuendo;

secondo la stessa Banca Mondiale, la percentuale di progetti dell'IDA a rischio o insoddisfacenti resta tuttora preoccupante;

questi ritardi e la scarsa qualità dei progetti sono imputabili, secondo la stessa Banca Mondiale, al permanere di una cultura istituzionale che continua a privilegiare la quantità di prestiti erogati piuttosto che la loro efficacia;

è necessario mantenere un controllo di trasparenza e di qualità sull'operato della Banca, ricordando a tal riguardo l'importanza vitale di istituzioni di controllo quali l'Inspection Panel, che rappresenta uno strumento interno della Banca ad uso delle comunità locali per far valere i propri diritti a fronte di inadempienze della stessa Banca;

al Parlamento italiano compete anche la responsabilità di contribuire alla definizione di linee programmatiche per la cooperazione bilaterale e multilaterale;

la Banca Mondiale privilegia ancora investire soprattutto in grandi infrastrutture per l'uso e lo sfruttamento di combustibili fossili,

impegna il Governo

a rappresentare presso la Banca Mondiale le seguenti richieste sia nell'esecuzione dell'IDA XI che nel negoziato per l'IDA XII:

1. rafforzamento delle funzioni e dell'indipendenza dell'Inspection Panel;

2. introduzione di meccanismi di controllo e di incentivazioni per il personale della Banca Mondiale al fine di garantire l'applicazione delle linee guida su ambiente, sviluppo sociale, accesso all'informazione, lotta alla povertà;

a sostenere le raccomandazioni già espresse dal Senato italiano il 23 luglio 1997;

a riferire direttamente al Parlamento sulle linee politiche seguite e sulle decisioni di voto».

0/3216/1/3 BOCO

Il senatore PORCARI, esprimendo apprezzamento per l'analisi effettuata dal relatore, chiede che fondamento e che provenienza abbiano i dati e i documenti citati. Passando alla filosofia generale del provvedimento osserva che quando si parla di crediti si fa opera probabile di eufemismo in quanto questi servono a creare un debito solo psicologico, mentre sarebbe più opportuno definirli senz'altro doni. Ritiene che la posizione dell'Italia debba essere riconsiderata uscendo da un comportamento spesso passivo e poco negoziale per assumere iniziative e condizionare le scelte e gli indirizzi per la destinazione dei fondi. Dalle statistiche fornite emerge che gran parte delle risorse sono state destinate alla Cina e al Viet Nam, il che appare piuttosto assurdo, mentre si è invece dimenticata l'Africa che sprofonda sempre più nella miseria.

Il senatore PROVERA si dichiara perplesso dall'esistenza di una miriade di organizzazioni rivolte tutte verso lo stesso *target*, domandandosi se i costi delle strutture e del personale non finiscano per ingoiare parte rilevante dei fondi destinati allo sviluppo. Concorda sull'obiezione dell'utilizzo improprio della parola prestito, dato l'elevato rischio della sua restituzione. Si dichiara ugualmente colpito dalla concentrazione di aiuti in Cina e in Viet Nam, soprattutto nel caso della Cina già forte di uno sviluppo elevato, e domanda chiarimenti su come il concetto di rischio sia applicabile a programmi che indicano come fine realizzazioni nel settore sociale e sanitario.

Il relatore BOCO, replicando, precisa che i progetti dell'IDA comportano possibili ricadute su vasti campi mentre molti di essi non sono valutabili in rapporto alla loro riuscita e in questo senso si parla di rischio.

Il sottosegretario SERRI, rimettendosi alla Commissione per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato, segnala che il contributo italiano

è diminuito dello 0.8 per cento rispetto alla precedente ricostituzione di risorse, in linea con tutta la restrizione del quadro della cooperazione allo sviluppo. Precisa che per quanto riguarda la restituzione dei prestiti la percentuale non è così bassa come si crede, tanto è vero che l'undicesima ricostituzione delle risorse è inferiore alla precedente proprio perchè si potrà disporre dei crediti rientrati. Inoltre occorre tener conto che tutti i dati forniti sono precedenti all'anno della svolta delle scelte politiche della Banca Mondiale, annunciata a Washington a metà del 1997, le cui conseguenze non sono ancora misurabili. Condivide le critiche sia all'eccessiva passività dell'Italia sia alla proliferazione di questo tipo di organismi e richiama l'attenzione sul progresso registrato nel settore dei programmi multi-bilaterali, sottolineando la necessità di individuare meccanismi di controllo e di aggiornare il sistema di partecipazione alle decisioni e agli indirizzi da parte di ciascun paese donatario.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'ordine del giorno n. 1 presentato dal relatore, su cui il Governo si è rimesso alla Commissione.

La Commissione approva.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato i pareri favorevoli espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione, pone ai voti separatamente gli articoli 1, 2 e 3 che risultano approvati.

Viene infine posto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

(3314) ***Iniziative e manifestazioni per la celebrazione del 50º anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore D'URSO, il quale fa presente anzitutto che il disegno di legge è stato già approvato in sede legislativa dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati. Ritiene opportuno che anche il Senato proceda rapidamente alla definitiva approvazione del testo in esame, poichè il 50 anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ricorre il prossimo 10 dicembre e, per poterlo degnamente celebrare, il Governo ha bisogno di alcuni mesi di tempo per predisporre opportune iniziative.

In particolare, è necessario nominare il comitato di cui all'articolo 1, che promuoverà e coordinerà le iniziative del Governo, tra cui rivestono una particolare importanza le attività rivolte ai giovani per la divulgazione della Dichiarazione universale e per la spiegazione del suo significato storico. Peraltro il Governo avrebbe già individuato nel Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, istituito nel 1978 e riordinato con un decreto ministeriale dello scorso anno, l'organismo cui attribuire le predette funzioni. Si tratta ora di fornire a tale Comitato le ri-

sorse necessarie, pari a 1.500 milioni di lire per il 1998 e a 500 milioni per il 1999, che saranno stanziate con il disegno di legge in esame.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PORCARI osserva in primo luogo che l'anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo rischia di avere un sapore ironico in un mondo in cui i diritti umani sono quotidianamente calpestati, e non solo nei paesi in via di sviluppo. A tal riguardo, è stato assai istruttivo il recente incontro che una delegazione della Commissione ha avuto a Ginevra con l'Alto Commissario per i diritti umani, nel corso del quale si è appreso che i paesi europei considerano ipocritamente le violazioni dei diritti umani come un fenomeno circoscritto ad altre aree geografiche.

In ogni caso è utile approvare il disegno di legge, poichè le celebrazioni dei grandi eventi storici possono essere l'occasione per una riflessione collettiva, che deve iniziare dalle vicende italiane degli ultimi anni.

Il senatore PROVERA chiede se i membri del comitato di cui all'articolo 1 percepiranno un compenso per la loro attività, al di là dei rimborsi spese, e, in caso affermativo, quale sia l'entità di tale compenso. In generale, ritiene che sia opportuno approvare il disegno di legge, pur nella consapevolezza che si tratta di finanziare eventi meramente celebrativi.

Il senatore ANDREOTTI critica il ritardo con cui il Governo presenta al Parlamento i disegni di legge relativi a ricorrenze ben note e, dunque, ampiamente prevedibili. A tal proposito, richiama l'attenzione sul 50 anniversario del Trattato dell'Atlantico del Nord, che si celebrerà il prossimo anno, avvertendo che si tratta di un avvenimento storico importante, da celebrare in maniera non puramente rituale, ma con iniziative atte a favorirne un approfondimento sul piano storico e politico.

La senatrice DE ZULUETA, dopo essersi dichiarata favorevole a celebrare adeguatamente la ricorrenza di cui trattasi, esprime stupore per l'analitica suddivisione dei finanziamenti indicata nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, poichè sembra predeterminare decisioni che spettano invece al comitato promotore. Inoltre appare quanto mai inopportuno polverizzare lo stanziamento tra mille iniziative, non tutte ugualmente utili, con il risultato di riservare soltanto 80 milioni di lire ai programmi didattici radiotelevisivi, che comportano spese di gran lunga superiori.

Il presidente MIGONE concorda con il senatore Andreotti circa il sistematico ritardo con cui il Governo si presenta agli appuntamenti con tutte le ricorrenze da celebrare, nonchè con altri eventi largamente prevedibili come la presidenza semestrale dell'UEO, che decorre dal 1 luglio: il disegno di legge che ne finanzia le spese connesse è stato appe-

na presentato dal Governo e sarà presumibilmente esaminato dalla Commissione nella prossima settimana.

Rileva poi che l'importanza della celebrazione di eventi come l'approvazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo risiede soprattutto nelle attività pedagogiche, che consentono alle giovani generazioni di comprenderne il significato. È quindi opportuno che il Governo raccolga le indicazioni in proposito formulate durante l'esame alla Camera dei deputati e nell'odierna discussione, trascurando molte delle previsioni inserite nella relazione tecnica, che comunque non è vincolante per l'amministrazione.

Dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario SERRI dichiara di condividere le critiche che la senatrice De Zulueta e il Presidente hanno rivolto alla relazione tecnica ed esprime la più ampia disponibilità a tenere conto delle indicazioni provenienti dal Parlamento. Assicura poi al senatore Provera che non sono previsti compensi per i membri del comitato, ma soltanto per l'ufficio di segreteria.

Il relatore D'URSO sottolinea il generale consenso circa l'approvazione del disegno di legge e rileva che la parte di gran lunga preponderante dei fondi stanziati sarà destinata ad attività formative e informative. Per le cerimonie che si terranno nella giornata commemorativa dei diritti umani, è prevista una spesa complessiva di soli 80 milioni di lire.

Il presidente MIGONE avverte che la 1ª Commissione permanente ha rinviato l'emissione del previsto parere sul disegno di legge in titolo, mentre la Commissione bilancio ha trasmesso un parere favorevole, osservando, tra l'altro, che la deroga alle norme di contabilità può essere consentita, in questo caso, in via eccezionale e straordinaria.

Il senatore PORCARI preannunzia che, allorchè si passerà alla votazione degli articoli, si asterrà dal votare l'articolo 2, essendo fermamente contrario alla deroga alle norme di contabilità dello Stato. Voterà invece a favore degli altri articoli e del disegno di legge nel suo complesso, poichè ne condivide le finalità.

Il senatore PROVERA dichiara che si asterrà dal votare l'articolo 2, per gli stessi motivi testè indicati dal senatore Porcari.

Il presidente MIGONE prende atto delle dichiarazioni rese dai senatori Porcari e Provera e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

142ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C05ª, 0016º)

Il presidente COVIELLO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, Giarda sul monitoraggio del fabbisogno nei settori di spesa
(R046 001, C05ª, 0006º)

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 17 giugno.

Il presidente COVIELLO si sofferma sul contenuto della relazione svolta dal sottosegretario Giarda nella seduta del 17 giugno, osservando che i dati elaborati dal gruppo di monitoraggio hanno prevalente significato di fabbisogno, e cioè di formazione di disponibilità finanziarie per i centri di spesa e non di impiego finale. Sembrano

avere piuttosto tale significato i dati della Relazione trimestrale di cassa.

Ricorda che la Commissione è impegnata a seguire con particolare attenzione le questioni dell'andamento degli investimenti pubblici nel Paese e nel Mezzogiorno, lo spessore della ripresa economica e la sua estensione territoriale, l'apporto che deriva in proposito dai bilanci pubblici, in particolare dalla spesa locale alla vigilia di una rilevante operazione di decentramento amministrativo e della formulazione dei nuovi programmi comunitari.

Ricorda anche che il sottosegretario Giarda si è riservato di fornire al più presto le possibili risposte su questi temi e auspica che ciò possa avvenire in tempo anche per l'esame del disegno di legge di assestamento.

Entrando nel merito dei dati forniti dal Sottosegretario, rileva che per i programmi comunitari relativi agli anni 1996-97, si nota una riduzione quasi di un quinto del totale delle risorse a disposizione, che passano da 25.150 miliardi nel 1996 a 20.945 miliardi nel 1997, e ciò è da attribuire solo in minima parte ai conferimenti dell'Unione europea e invece per la gran parte riguarda il cofinanziamento nazionale. In secondo luogo, emerge una rilevante accelerazione nel 1997, rispetto all'anno precedente, dell'accumulo di disponibilità di tesoreria, che passano dagli 867 miliardi del primo anno ai 1.478 miliardi del secondo anno. Da un lato, quindi, si riducono le risorse, dall'altro si incrementa l'accumulo di disponibilità di tesoreria: in ordine all'impatto sui destinatari, l'effetto combinato dei due fenomeni non appare certo positivo. Per quanto concerne la tabella relativa al raffronto tra i primi tre mesi 1997-1998, aumentano le risorse, che passano da 8.984 miliardi a 10.881 miliardi, ma diminuiscono gli interventi, che passano da 12.016 miliardi nel primo anno a 11.278 miliardi nel secondo anno. Si verifica dunque una situazione di incremento delle risorse e di riduzione degli impieghi, particolarmente sensibile nel settore agricolo.

Un altro punto da rilevare è che si raddoppia (senza indicazioni più precise) la voce residuale all'interno degli impieghi, mentre si registra una drastica riduzione nel conto delle risorse connesse a trasferimenti da e per l'Unione europea: si passa infatti dai 3.000 miliardi circa del primo trimestre del 1997 a 400 miliardi circa nel corrispondente periodo del 1998. Anche su ciò sarebbero opportuni chiarimenti.

Sottolinea, infine, l'esigenza di confrontare le spese di investimenti più con il 1996 che con il 1997 (di forte decremento), al fine di valutare compiutamente le prospettive.

Il senatore VEGAS considera innovativo e quindi apprezzabile il metodo adottato dal Governo per controllare il fabbisogno nei diversi settori di spesa. L'andamento di esso, tuttavia, sulla base dei dati forniti dal sottosegretario Giarda, sembra mantenersi in linea con il livello precedente al 1997 e ciò indica che vi sono problemi tuttora non risolti. Occorrerebbe quindi valutare tale situazione per definire i comportamenti da assumere nel futuro, anche tenendo conto di quanto rilevato dalla Corte dei conti in materia di residui passivi: si evidenziano, infatti, per-

plessità sulle prospettive finanziarie che richiedono interventi diretti sulla legislazione di spesa.

A suo avviso, è indubbio che negli ultimi anni il bilancio di competenza ha perduto gran parte del proprio rilievo e sarebbe opportuno svolgere una riflessione approfondita sulla ipotesi di dar luogo ad una ulteriore riforma del bilancio finalizzata a restituire valore alla decisione parlamentare. Si dovrebbe andare, infatti, verso un bilancio di cassa da valutare a consuntivo. D'altra parte, il rilevante grado di autonomia della gestione di tesoreria indurrebbe a prendere in considerazione l'ipotesi di prevedere meccanismi di incentivazione volti a favorire l'attivazione di prelievi finanziari mirati alle effettive ed attuali necessità di spesa.

Il senatore FERRANTE esprime apprezzamento per le attività di monitoraggio della spesa svolte dal Ministero del tesoro. Ritiene che, anche dai dati forniti dal sottosegretario Giarda, emergano talune difficoltà oggettive nel controllo della spesa corrente di cui occorre tener conto.

Dopo aver espresso perplessità sulle ipotesi di meccanismi di penalizzazione per i trasferimenti agli enti locali, che finirebbero per ledere l'autonomia finanziaria di tali soggetti, l'oratore sottolinea come l'unica soluzione possibile al problema del controllo della tesoreria sia quella di realizzare un patto di stabilità interno, sulla base di quanto indicato anche nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Osserva, quindi, che alcune tabelle, come ad esempio quelle relative ai finanziamenti dell'Unione Europea, fornite dal rappresentante del Governo nella precedente seduta possono indurre a valutazioni non corrette, in ragione della non perfetta confrontabilità dei dati corrispondenti ai diversi esercizi finanziari. Quanto alla questione dei residui passivi, sottolinea come anche la Corte dei conti abbia riconosciuto che si è determinato un effettivo controllo dei flussi finanziari. Tuttavia, esprime perplessità sulle procedure seguite, in considerazione della difficoltà per il Parlamento, di poter esercitare un reale controllo sulle decisioni adottate. Ricorda di aver presentato un disegno di legge in materia e auspica che il Governo condivida le esigenze ad esso sottese.

Il senatore VIVIANI osserva che il livello raggiunto dalla pressione fiscale e la sussistenza di vincoli esterni particolarmente rigorosi dovrebbero indurre ad una riconsiderazione complessiva della struttura della spesa. Dai dati in possesso della Commissione, risulta infatti che permane una notevole rigidità della spesa corrente: nel 1998 la spesa per acquisto di beni e servizi tornerà ai livelli del 1996 e si avrà un incremento anche dei trasferimenti a favore degli enti locali, specie dei minori.

È dell'avviso che tale riconsiderazione della struttura della spesa, dovrebbe riguardare, con la dovuta cautela, anche la spesa previdenziale, in ragione del permanere di notevoli sperequazioni e di problemi ancora aperti.

Il senatore FIGURELLI ritiene opportuno che il sottosegretario Giarda esprima il proprio orientamento sulla situazione dell'Ente Poste,

considerando quanto indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria – con una critica implicita alla rappresentazione della situazione fornita dagli amministratori dello stesso Ente – quanto rilevato dalla Corte dei conti e anche dal Ministro competente nel corso della audizione svoltasi presso l'8ª Commissione.

Il senatore CADDEO rileva come la relazione del sottosegretario Giarda abbia chiarito che il fabbisogno dei primi cinque mesi del 1998 sia sostanzialmente in linea con le previsioni. Tuttavia, vi è un rischio di aumento delle spese correnti ed una contestuale penalizzazione di quelle per investimenti. Su ciò è indispensabile compiere approfondimenti, al fine di delineare i necessari correttivi.

Esprime anche preoccupazione per il previsto ulteriore aumento dei residui passivi, anche in relazione al ruolo del Parlamento nella decisione di bilancio e al significato attuale da attribuire al bilancio di competenza.

Il senatore MARINO considera positivo il metodo seguito dal Ministero del tesoro per il monitoraggio della spesa nei diversi settori. Si tratta di un lavoro che può consentire di razionalizzare ulteriormente la spesa pubblica, consentendo maggiori margini di intervento per gli investimenti e l'occupazione.

Occorre, però, anche considerare che esiste una difficoltà obiettiva ad individuare settori di rilevante riduzione della spesa corrente, come è dimostrato anche dal fatto che gli stessi Gruppi parlamentari di opposizione in sede di sessione di bilancio non sono stati in grado di presentare proposte organiche e qualificate in tale direzione. Sottolinea, infine, l'incremento della spesa per beni e servizi del Ministero della difesa, anche rispetto a quanto previsto dal bilancio di previsione per il 1998.

Il sottosegretario GIARDA rileva che dai numerosi interventi in tema di controllo dei flussi di cassa e di formazione dei residui passivi sembrano emergere alcune incomprensioni che influiscono sul rapporto tra Governo e Parlamento in tema di controllo della politica di bilancio. Dopo aver ricordato che tutte le misure adottate costituiscono l'attuazione amministrativa di disposizioni legislative e che la stessa riduzione delle dotazioni di cassa del bilancio per il 1997 è stata approvata dal Parlamento, osserva che la scarsa attenzione ai poteri di decisione parlamentari non dovrebbe essere individuata nell'adozione di strumenti di controllo delle erogazioni di cassa, quanto piuttosto nei comportamenti anomali che hanno dato luogo all'accumulo di ingenti giacenze di tesoreria nei passati esercizi. Ciò è infatti avvenuto a causa della mancata utilizzazione di risorse che il Parlamento aveva autorizzato. L'obiettivo delle misure adottate è stato quindi quello di restituire al Parlamento la capacità di controllo dei flussi di cassa; l'azzeramento delle disponibilità di tesoreria, che avverrà prevedibilmente alla fine del prossimo esercizio, dovrebbe consentire che le decisioni relative alle dotazioni di cassa del bilancio dello Stato influenzino effettivamente la capacità di spesa

delle amministrazioni, riflettendo le scelte di politica economica e superando la divergenza esistente tra autorizzazione parlamentare e momento gestionale. Per ciò che concerne i residui passivi – derivanti, peraltro, dalle misure di controllo dei flussi di cassa – ricorda che gli interventi ripetutamente invocati sulle dotazioni di competenza del bilancio dello Stato, non consentirebbero, comunque, proprio per la dimensione del fenomeno, la riduzione dello *stock* esistente. Gli stringenti limiti imposti alla dinamica del fabbisogno di tutti gli enti del settore pubblico, sulla base dei risultati dell'esercizio 1997 (incrementato del saggio di inflazione programmato) e per il mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica implicano in realtà una sostanziale irrilevanza dell'ammontare complessivo dei residui, in quanto essi non potranno comunque essere spesi.

Con riferimento alle osservazioni sulla spesa per programmi comunitari, sottolinea che nell'ambito della tabella che ha illustrato durante la sua relazione, l'ammontare relativo agli interventi sull'economia individua l'unico elemento quantitativo realmente significativo, mentre gli altri dati della tabella riflettono movimenti finanziari necessari per costruire il quadro contabile delle risorse e degli impieghi. Rileva, peraltro, che l'esame dei risultati evidenzia un rilevante aumento nell'utilizzazione delle risorse sui programmi comunitari di spesa nell'esercizio 1997 rispetto al 1996; la metodologia utilizzata non consente invece di valutare il momento in cui i trasferimenti a enti, effettuati su conti di tesoreria non finalizzati, o le uscite dal circuito pubblico, come nel caso delle erogazioni alle aziende di credito delle risorse della legge n. 488 del 1992, giungano agli operatori come erogazione finale. Sempre in relazione alla tabella relativa ai programmi comunitari, si potrebbero approfondire le cause della scarsa utilizzazione nel 1996, per interventi sull'economia, del complesso delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda i quesiti sollevati in ordine all'Ente poste, dopo aver precisato che le osservazioni della Corte dei conti non riguardano i dati illustrati nelle tabelle presentate, precisa che le due versioni dei conti, costruiti sulla base della rilevazione dei movimenti di tesoreria, differiscono per alcune voci specifiche – in particolare i compensi all'Ente poste da parte della Cassa depositi e prestiti e gli interessi corrisposti sui conti correnti postali – che riguardano voci classificate come ricavi per l'Ente poste e spese per il Tesoro; è evidente che, a seconda degli obiettivi che si intendono perseguire nel calcolo del fabbisogno, è necessario l'inserimento o l'esclusione di tali voci. Si rileva, comunque, un evidente peggioramento nel fabbisogno dell'Ente.

Nel soffermarsi sugli effetti delle misure di controllo dei flussi di cassa sul contenimento del fabbisogno, dopo aver precisato che non esistono evidenze contabili che confermino un effetto diretto, rileva che tali misure hanno contribuito ad aumentare la controllabilità della spesa; esse hanno determinato, a suo avviso, una maggiore attenzione ai movimenti di cassa e la consapevolezza della necessità di una programmazione finanziaria dei flussi di spesa; tale carattere «educativo» delle misure adottate comporta effetti permanenti, un miglioramento qualitativo nella capacità di amministrazione, non solo

ai fini del contenimento della spesa, e l'acquisizione di una sensibilità verso obiettivi comuni.

Dopo essersi riservato di esprimere la propria valutazione sul disegno di legge concernente l'intervento del Parlamento nella procedura di accertamento dei residui passivi, il sottosegretario Giarda illustra brevemente alcuni grafici che evidenziano lo sviluppo temporale delle spese autorizzate con le leggi approvate nel corso del 1996, a valere sulle nuove finalizzazioni della tabella B della legge finanziaria per il 1996, evidenziando che le autorizzazioni risultano sempre inferiori agli accantonamenti preordinati e lo sviluppo temporale indica una drastica riduzione dopo il primo decennio.

Il PRESIDENTE ringrazia, infine, il rappresentante del Governo per il suo intervento e lo congeda.

La seduta termina alle ore 17,20.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

154ª Seduta

Presidenza del Presidente
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pinza.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (n. 74)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)
(L014 078, C06ª, 0011ª)

Riferisce alla Commissione il senatore POLIDORO, il quale ricorda che la proposta di nomina in esame deriva dalla esigenza di sostituire il Professore Padoa Schioppa chiamato a far parte del *board* della Banca Centrale Europea.

Illustra quindi il *curriculum* del candidato, proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Interviene il senatore ROSSI, a giudizio del quale la valutazione della Commissione dovrebbe essere confortata dall'acquisizione di elementi informativi circa gli indirizzi che il candidato intende seguire nello svolgimento della funzione di Presidente della Consob. In subordine, ritiene che l'acquisizione di tali informazioni potrebbe svolgersi anche attraverso l'audizione dello stesso designato.

Il senatore VENTUCCI, tralasciando di esprimere una valutazione sulla professionalità del candidato, rileva l'inopportunità politica della designazione del professor Spaventa.

Il senatore MARINI, giudicando indiscutibile la professionalità del professor Spaventa in relazione alle funzioni di Presidente della Consob, ritiene fuori luogo i rilievi critici espressi dal senatore Ventucci.

Il senatore ALBERTINI esprime apprezzamento per le qualità professionali della personalità designata e preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore BONAVITA, a nome dei senatori del Gruppo Democratici di Sinistra, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di nomina, ritenendo la personalità designata pienamente adeguata alle delicate funzioni di Presidente della Consob.

Il senatore DEBENEDETTI, nel dichiarare il proprio voto favorevole, sottolinea le qualità intellettuali e professionali del designato, che, sicuramente, potranno caratterizzare in positivo la guida della Consob.

Il senatore PASQUINI esprime apprezzamento sulla proposta di nomina del Professor Spaventa, anche alla luce dei nuovi compiti assegnati alla Consob dal testo unico sull'intermediazione finanziaria.

Il Presidente ANGIUS fa presente al senatore Rossi che l'acquisizione di elementi informativi circa gli indirizzi «programmatici» dei candidati a ricoprire cariche per le quali occorre acquisire il parere parlamentare, non risponde alle finalità della legge n. 14 del 1978, che impegna direttamente il Governo nella proposta di nomina e nella informazione delle Commissioni attraverso l'invio del *curriculum* dei candidati. Per quanto riguarda invece l'audizione dei candidati, per una costante prassi applicativa dell'articolo 139-bis del Regolamento del Senato, e dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, essa non può essere svolta.

Il senatore POLIDORO, intervenendo per la replica, ritiene insussistenti i rilievi di incompatibilità da alcuni sollevati.

Il Presidente ANGIUS dichiara aperta la votazione.

Viene messa ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata, risultando 12 voti favorevoli, 2 astenuti, 1 voto contrario ed 1 voto nullo.

Partecipano alla votazione i senatori ALBERTINI, ANGIUS, BONAVITA, DEBENEDETTI, DI BENEDETTO (in sostituzione del senatore D'URSO), GAMBINI, GUBERT (in sostituzione del senatore CIMMINO), LO CURZIO (in sostituzione del senatore CECCHI GORI), MARINI, MONTAGNA, PASQUINI, POLIDORO, ROSSI, SARTORI, STANISCIA e VENTUCCI.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni (n. 73)

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
(L014 078, C06ª, 0010º)

Riferisce alla Commissione il senatore BONAVITA, il quale propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole sulla pro-

posta di nomina, che trova motivazione nella esigenza di valorizzare una specifica esperienza maturata prima nella Banca nazionale delle Comunicazioni, e successivamente, nella Fondazione Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni.

Il senatore GUBERT si esprime negativamente sulla proposta di nomina in esame.

Intervengono quindi i senatori POLIDORO, VENTUCCI e COSTA, i quali, nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta di nomina, esprimono una valutazione positiva sull'esperienza professionale del candidato.

Il senatore ALBERTINI preannuncia il voto di astensione della sua parte politica.

Il senatore ROSSI ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi informativi circa l'attività già svolta dal candidato in qualità di Presidente dell'Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni.

Il Presidente ANGIUS fa presente al senatore Rossi che la norma prevede l'acquisizione di una specifica relazione sull'attività svolta allorquando il candidato è confermato nella Presidenza di un organismo che eserciti attività creditizia, o che detenga partecipazioni di controllo anche indirette, in enti creditizi costituiti in forma di società per azioni: la condizione prevista dalla norma non sussiste per la fondazione in questione. Dichiara aperta la 1votazione.

Viene messa ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata, risultando 13 voti favorevoli, 2 astenuti e 1 voto contrario.

Partecipano alla votazione i senatori ALBERTINI, ANGIUS, BONAVITA, COSTA, DI BENEDETTO (in sostituzione del senatore D'URSO), GAMBINI, GUBERT (in sostituzione del senatore CIMMINO), LO CURZIO (in sostituzione del senatore CECCHI GORI), MARINI, MONTAGNA, PASQUINI, POLIDORO, ROSSI, SARTORI, STANISCIA e VENTUCCI.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A007 000, C06ª, 0026º)

Il Presidente ANGIUS comunica che l'ordine del giorno della seduta, già convocata per domani, Giovedì 25 giugno, alle ore 9, è integrato con l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

210ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

indi del Vice Presidente
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07ª, 0078º)

Il presidente OSSICINI informa che il sottosegretario Albertina Soliani, incaricata di seguire per conto del Ministero della pubblica istruzione la discussione dello schema di regolamento sugli esami di Stato, è attualmente impegnata presso l'altro ramo del Parlamento. Dopo brevi interventi dei senatori BISCARDI, BRIENZA, ASCIUTTI e MARRI, il presidente Ossicini propone un'inversione dell'ordine del giorno, passando immediatamente alla discussione del disegno di legge n. 3274, in materia di edilizia scolastica e successivamente al seguito dell'esame dell'anzidetto schema di regolamento.

Conviene la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(3274) ***Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni***
(Discussione e rinvio)

La relatrice BRUNO GANERI illustra il provvedimento in titolo ricordando che esso è volto a finanziare il terzo piano annuale conseguen-

te alla programmazione triennale avviata dall'articolo 4 della legge n. 23 del 1996 che prevede appunto, per la concreta realizzazione del programma triennale, la sua articolazione in piani annuali attuativi. Il primo piano annuale, ricorda la relatrice, risale al 1996 ed è stato finanziato con 456 miliardi: a tale proposito, ella ricorda altresì che con decreto ministeriale sono stati individuati gli obiettivi ai quali le regioni avrebbero dovuto uniformarsi, privilegiando in particolare i completamenti funzionali nonchè l'adeguamento e la messa a norma degli edifici. Riferisce quindi che la quasi totalità dei mutui contratti ai sensi del predetto piano risultano già concessi e le relative erogazioni in corso: laddove gli enti locali non hanno provveduto agli adempimenti di rispettiva competenza, le regioni hanno infatti attivato – ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 23 – la prevista attività sostitutiva.

Il secondo piano annuale, prosegue la relatrice, è stato invece finanziato con 522 miliardi, nell'ambito dei quali è stata assegnata una quota aggiuntiva pari al 5 per cento in più dei fondi ordinari in favore delle regioni Marche ed Umbria, in considerazione dei danni arrecati agli edifici scolastici dagli eventi sismici. Con tale piano si è privilegiato il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule e l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza ed igiene; subordinatamente, sono state poste le esigenze di una più equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, di una maggiore disponibilità di impianti sportivi e di una riqualificazione del patrimonio esistente.

Il disegno di legge in titolo si propone infine, conclude la relatrice, di finanziare il terzo piano annuale con fondi pari a 554 miliardi di mutui, la cui copertura finanziaria è a carico della tabella B della legge finanziaria per il 1998. Ella sottolinea in particolare che il sistema della programmazione triennale consente finalmente, dopo oltre vent'anni di mancati interventi, di assicurare agli enti locali quella continuità nell'erogazione dei fondi indispensabile per una effettiva eliminazione degli elementi di squilibrio territoriale che hanno finora caratterizzato il patrimonio edilizio scolastico. Raccomanda pertanto la sollecita approvazione del disegno di legge.

Prima dell'inizio della discussione generale, il senatore BRIENZA pone un quesito di carattere tecnico, relativo all'eventualità che gli enti locali non si siano dotati degli strumenti urbanistici necessari per l'espletamento degli interventi: in passato, il commissario straordinario ha infatti autorizzato deroghe, attraverso l'intervento delle regioni; si chiede pertanto quali meccanismi alternativi siano previsti in questo caso qualora persista la mancata adozione degli strumenti urbanistici da parte degli enti locali.

La RELATRICE risponde brevemente ricordando che anche nelle regioni tradizionalmente carenti a questo riguardo, come quelle del Mezzogiorno, la situazione è molto cambiata negli ultimi anni e gli enti locali hanno preso coscienza della importanza di approvare i piani regolatori; peraltro, la normativa vigente prevede strumenti sostitutivi quali i piani urbanistici triennali, da riferire agli strumenti triennali di bilancio.

Coglie tuttavia l'osservazione del senatore Brienza e conviene sull'opportunità di introdurre nel provvedimento una norma che faccia chiarezza sul punto.

Il presidente BISCARDI dà quindi lettura del parere favorevole condizionato espresso sul provvedimento dalla Commissione bilancio; indi rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente la disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore (n. 261)

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425: seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b 00, C07ª, 0030º)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno scorso.

Il sottosegretario Nadia MASINI manifesta la propria disponibilità a seguire la discussione del provvedimento in titolo in sostituzione del sottosegretario Albertina Soliani, alla quale si impegna a riferire puntualmente l'andamento del dibattito.

La relatrice PAGANO conviene sulla opportunità di procedere con i restanti interventi in discussione generale, in considerazione del fatto che il termine per l'espressione del parere scade improrogabilmente domani, 25 giugno, e la Commissione si è impegnata ad esprimere – come di consueto – un parere debitamente approfondito e non formale.

Il senatore MARRI, pur lamentando la sovrapposizione dei lavori tra i due rami del Parlamento, svolge il proprio intervento, stigmatizzando anzitutto la carenza e la contraddittorietà dello schema di regolamento sottoposto all'esame parlamentare: il rinvio a una molteplicità di decreti integrativi è, sotto questo profilo, a suo giudizio estremamente eloquente. Lo schema di regolamento non specifica poi i caratteri e le modalità di svolgimento della terza prova scritta e non disciplina con sufficiente chiarezza il regime cui sono sottoposti gli alunni provenienti dalle scuole private. A tale proposito, egli ribadisce che – ferma restando la lotta contro i «diplomifici» – le scuole private caratterizzate da elevata professionalità e serietà devono assolutamente godere degli stessi diritti delle scuole pubbliche. Lamenta poi che, ai sensi dell'articolo 15, comma 10, sia il Ministero degli affari esteri ad individuare gli opportuni adattamenti per le scuole italiane all'estero sede di esame: a suo giudizio, il coordinamento delle scuole italiane all'estero dovrebbe infatti fare capo al Ministero della pubblica istruzione. Preannuncia quindi che, qualora la Commissione non tenesse nel dovuto conto le osservazioni espresse, la posizione del Gruppo Alleanza Nazionale sul provvedimento non potrà essere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E MODIFICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI
(A007 000, C07ª, 0078º)

Il presidente BISCARDI avverte che la Commissione è convocata domani oltrechè per la seduta pomeridiana dalle ore 15,30 in seduta antimeridiana alle ore 9 per il seguito dell'esame dello schema di regolamento sugli esami di Stato. Comunica altresì che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana risulta modificato secondo il seguito dell'esame del predetto schema, le comunicazioni del Governo già previste ed il parere sull'università di Varese-Como. Gli altri argomenti all'ordine del giorno della seduta pomeridiana sono invece rinviati ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

206ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

(3053-B) ***Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Preliminarmente all'inizio della trattazione, il presidente PETRUCCIOLI osserva che, per quanto riguarda la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, il testo trasmesso dalla Camera dei deputati conferma sostanzialmente la scelta fatta da questa Commissione di consentire a Radio radicale di proseguire nella sua attività di servizio largamente apprezzata, rinviando però contemporaneamente alla definizione di una normativa generale in materia di servizio pubblico radiotelevisivo la messa a punto di un regime che garantisca completezza e pluralismo. Lo strumento legislativo per risolvere tale questione è, ancora una volta, il disegno di legge n. 1138, del quale quindi, anche per questo motivo, la Commissione è chiamata a riprendere in tempi brevi l'esame.

Le agevolazioni per l'editoria rappresentano invece un fatto nuovo rispetto al testo varato dal Senato: si tratta di materia complessa e controversa perchè rientra nel più generale capitolo del finanziamento della politica, sul quale sono sempre forti ed accese le polemiche e molto acuta è la sensibilità dell'opinione pubblica. Non è pensabile che una Commissione di merito possa risolvere questioni di così grande portata. L'insieme delle misure contenute nel disegno di legge, così come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, quindi, possono essere considerate condivisibili nella parte in cui fanno fronte ad esigenze urgenti e non dilazionabili. Certo, i provvedimenti tampone non fanno onore al legislatore, il quale invece è chiamato a produrre interventi organici e

meditati di riforma, a mettere a punto norme più convincenti e condivise per il finanziamento della politica, a regolare in via permanente la diffusione dei lavori parlamentari, ad indicare sul piano regolamentare i diritti dei parlamentari e dei Gruppi.

Il provvedimento, comunque, ha almeno il pregio di stabilire provvidenze che consentono e sostengono l'informazione – quella parlamentare in particolare – che è l'ossigeno della libertà e della democrazia. Per queste ragioni esprime l'auspicio che la Commissione, conscia dei limiti di questo passaggio, non introduca ulteriori emendamenti al provvedimento, perchè tale operazione produrrebbe la sola conseguenza di prolungare l'*iter* parlamentare senza per nulla avvicinare a quel livello legislativo che caratterizza i provvedimenti di riforma ai quali, finalmente, si deve metter mano.

Interviene quindi il relatore, senatore BESSO CORDERO, il quale, dopo aver sottolineato come le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati abbiano profondamente modificato il testo licenziato dal Senato, non sempre in termini migliorativi sul piano anche dei contenuti, illustra il provvedimento.

L'articolo 1 stabilisce che la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., in attesa di apposita gara pubblica i cui criteri verranno definiti nel quadro della riforma generale del sistema delle comunicazioni, è rinnovata per tre anni a far data dal 21 novembre 1997. L'importo è rivalutato in lire 11.500.000.000 e i contratti collettivi nazionali di lavoro si applicano ai dipendenti del Centro di produzione S.p.a. fino alla scadenza della Convenzione. Inoltre, fino all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema, la rete RAI non può essere ampliata, fatte salve le acquisizioni di impianti in via di perfezionamento in seguito ad opzioni già concordate, in relazione alle quali la RAI dovrà presentare apposita documentazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 introduce una materia non compresa nel testo licenziato dal Senato, riguardante le agevolazioni per l'editoria: viene abrogato il comma 11-*bis* della legge n. 250 del 1990 con il quale, in assenza di specifico collegamento elettorale, era sufficiente una dichiarazione di appartenenza e rappresentanza delle forze politiche da parte dei parlamentari interessati. Con il secondo comma, in particolare, viene modificato il comma 10 dell'articolo 3 della citata legge n. 250 e pertanto, fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti e per i quali le società editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997, nonchè a favore di imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta tra il 31 dicembre 1997 e il 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1 gennaio 1998 il contributo viene concesso alle imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere organi o giornali di forze politiche con Gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo o abbiano almeno un rappresentante in un ra-

mo del Parlamento italiano. Il comma 3 dell'articolo 2 è una norma interpretativa che non modifica quanto già previsto dalla normativa vigente e che sostanzialmente ribadisce con forza di legge quanto già contenuto in un ordine del giorno accolto dal Governo il 22 dicembre 1995 in sede di esame, presso il Senato, della legge finanziaria.

Anche l'articolo 3 contiene una interpretazione autentica, mentre l'articolo 4 sancisce la possibilità di corrispondere le rate di ammortamento dei mutui contratti anche da parte di soggetti diversi dalle imprese editrici concessionarie e precisa che la garanzia a carico dello Stato può essere escussa a seguito di ripetute inadempienze da parte del concessionario.

Apertosi il dibattito, ha la parola il senatore BALDINI, il quale, dopo aver dichiarato di condividere pienamente le osservazioni svolte dal Presidente e dal relatore, auspica una rapida approvazione del provvedimento senza ulteriori modifiche.

Il senatore CASTELLI giudica soddisfacente il testo dell'articolo 1 come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, perchè migliore di quello licenziato dal Senato, in particolare nella parte in cui non consente l'acquisizione di nuove frequenze da parte della RAI e quindi pone fine ad una attività della concessionaria pubblica gravemente inquinante il mercato. Non vi è dubbio che il provvedimento debba essere a questo punto approvato rapidamente e per questo non è chiaro il motivo che ha indotto la Presidenza del Senato a non assegnare il disegno di legge alla Commissione in sede deliberante. Ma non è questa l'unica contraddizione all'interno della maggioranza: tanto il presidente Petruccioli quanto il relatore Besso Cordero, infatti, pur lamentando che il testo sia stato stravolto dalla Camera dei deputati, ne chiedono una rapida approvazione senza modifiche.

Il senatore FALOMI annuncia che il suo Gruppo intende raccogliere l'appello del Presidente per una approvazione senza modifiche del testo, perchè esso sostanzialmente mantiene quel carattere di transitorietà che era già proprio del provvedimento come varato dal Senato. Vi è ora un più esplicito riferimento al disegno di legge n. 1138, ma le scelte fatte sostanzialmente non cambiano. Resta il pluralismo nella trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, sia pure con ulteriori restrizioni per la RAI nell'acquisizione di nuove frequenze, attività quest'ultima che peraltro la concessionaria pubblica stava svolgendo in preciso ossequio a quanto disposto dal contratto di servizio, che ora risulta pertanto per questa parte modificato.

Il senatore LO CURZIO auspica, a nome del suo Gruppo, una rapida approvazione senza modifiche del provvedimento, nella convinzione che Radio radicale saprà continuare a svolgere con correttezza ed efficienza il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.

207ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C08ª, 0027º)

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'attivazione dell'impianto audiovisivo, in quanto richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento, dal senatore Baldini in relazione alla discussione in sede redigente del disegno di legge n. 3053.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(3053-B) ***Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il presidente PETRUCCIOLI informa che il disegno di legge n. 3053-B è stato nuovamente assegnato alla Commissione in sede redigente; propone pertanto di acquisire i lavori già svolti in sede referente proseguendo la discussione generale iniziata nella seduta antimeridiana.

La Commissione concorda.

Il senatore SEMENZATO, pur dichiarando di condividere la necessità di una rapida approvazione del provvedimento in discussione, ritiene tuttavia che essa non possa essere invocata per impedire un ampio dibattito su un testo come quello in discussione che affronta materie di estrema delicatezza. Dopo aver brevemente ricordato le posizioni espresse dal suo Gruppo durante la prima lettura del provvedimento, con il quale si era giunti ad un accettabile punto di mediazione sul quale anche l'altro ramo del Parlamento avrebbe certamente potuto convenire, ricorda come invece ci sia stato, da parte dei soggetti interessati al provvedimento, un rilancio di tematiche che hanno inteso privilegiare il raggiungimento di un risultato politico piuttosto che la rapida approvazione del provvedimento, risultato peraltro in gran parte raggiunto. Adesso,

quindi, non può essere invocata la necessità di una celere approvazione a discapito dell'approfondimento di un testo in larga misura nuovo non solo nella parte relativa alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari che, peraltro, in vista della liberalizzazione di tale servizio contiene norme discutibili, ma soprattutto sull'articolo 2 che, introdotto dalla Camera dei deputati, il Senato esamina per la prima volta. È poi da sottolineare a tal proposito che, poichè il Parlamento è recentemente uscito piuttosto provato in termini di credibilità dalla vicenda riguardante l'anticipo del finanziamento pubblico ai partiti, è necessario non ripetere gli stessi errori. Nell'articolo 2, riguardante appunto il finanziamento della stampa di partito, sono infatti contenute norme piuttosto discutibili delle quali non è peraltro neanche certa la copertura finanziaria. Annuncia quindi la presentazione di emendamenti.

Il senatore RIGO, dopo aver sottolineato come la prima parte del disegno di legge sia stata ampiamente dibattuta da parte di entrambi i rami del Parlamento, fa presente che la seconda parte è, per il Senato, del tutto nuova e, data la delicatezza della materia, bisognosa di approfondimenti anche al fine di valutare se, in questa materia, non vi siano strade nuove da perseguire piuttosto che ritornare ai sistemi del passato come, in parte, il testo in esame propone. Appare inoltre indispensabile verificare se vi sia sufficiente copertura finanziaria del disegno di legge in caso contrario sarebbe infatti necessario procedere a qualche correzione del testo.

Il senatore BOSI riterrebbe opportuno trovare una soluzione definitiva per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari dato che la questione è stata ampiamente discussa ed approfondita. Esprime invece forti perplessità sulla parte riguardante l'articolo 2 che rappresenta questione nuova e diversa e che per la sua delicatezza – si tratta infatti della delicata materia del finanziamento della politica – andrebbe più ampiamente e più opportunamente discussa in Assemblea.

Il senatore ROGNONI esprime il proprio disagio di fronte ad un provvedimento che, nel testo attuale, mette fortemente a repentaglio la credibilità della politica. In esso infatti sono stati inseriti temi che rappresentano un vero e proprio *do ut des* con il quale si tende ad accontentare tutti i soggetti in gioco: da Radio radicale alla totalità dei partiti che vedono sanate le difficoltà economiche dei loro organi di stampa. Sarebbe invece stato necessario affrontare entrambe le questioni in modo più rispettoso delle regole democratiche raggiungendo tanto l'obbiettivo di una buona disciplina della trasmissione dei lavori parlamentari (riconoscendo peraltro anche a Radio radicale i meriti che si è conquistata sul campo) quanto quello di una normativa equa e condivisa del finanziamento della politica e comunque della stampa di partito: l'approvazione di un disegno di legge come quello in discussione fa infatti, sicuramente, un cattivo servizio alla politica.

Il relatore BESSO CORDERO, intervenendo brevemente in sede di replica, dichiara di non avere altre considerazioni da aggiungere a quelle

scaturite dal dibattito ed auspica una rapida approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario LAURIA, dopo aver ringraziato la Commissione per la rapidità con cui ha iniziato l'esame del provvedimento, dichiara di comprendere le riserve venute da alcune parti sui contenuti del provvedimento tanto in relazione all'articolo 1 (i cui temi potranno trovare ulteriore definizione in sede di esame del disegno di legge n. 1138) quanto in relazione alla parte riguardante le provvidenze all'editoria, tema sul quale il Governo si dichiara disponibile a fornire eventuali chiarimenti del testo anche mediante l'accoglimento di ordini del giorno.

Il PRESIDENTE, prendendo atto della necessità di qualche Gruppo politico di presentare emendamenti, propone di fissare il termine per la loro presentazione alle ore 17,30 di questo pomeriggio al fine di poterli trasmettere in tempo utile alla Commissione bilancio.

Su richiesta del senatore RIGO la Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di oggi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'orario di inizio della seduta già convocata per domani alle ore 15 è anticipato alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

182ª seduta

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Commissario straordinario dell'INEA, professor Guido Fabiani, accompagnato dalla dottoressa Annalisa Zezza, direttore generale dell'INEA, e dalla dottoressa Carla Abitabile.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla spesa, sui costi e sugli strumenti di programmazione e di intervento in agricoltura con riferimento all'esperienza italiana e di altri paesi: fondi comunitari, risorse finanziarie statali e regionali: seguito dell'audizione del Commissario straordinario dell'INEA

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C09ª, 0001º)

Il presidente SCIVOLETTO, ricordato che la prima parte dell'audizione del professor Fabiani si era svolta nella seduta del 18 settembre scorso, rivolge parole di benvenuto al professor Fabiani, con il quale si congratula per la recente nomina a Rettore della Terza Università di Roma.

La Commissione si associa.

Il professor FABIANI precisa che fornirà un esame preliminare di alcuni risultati economici dell'agricoltura italiana nel suo complesso e delle differenze esistenti tra tipologie produttive e zone del Paese e, laddove possibile, tra i diversi paesi europei, sulla base della identificazione di gruppi di aziende sufficientemente omogenei (coltivazioni erbacee, coltivazioni arboree, allevamenti e ordinamenti misti).

I dati utilizzati sono tratti dalla Rete di Informazione Contabile Agricoltura (RICA) dell'Unione europea (gestita dall'INEA, con la col-

laborazione delle regioni, dal 1965). La consistenza numerica del campione nazionale (circa un terzo dell'intero collettivo europeo) comprende circa 18.000 imprese, per ciascuna delle quali vengono rilevati dai dati di natura strutturale, al lavoro agricolo, ai costi di produzione, alla redditività dei singoli comparti produttivi, fino ai risultati economici delle imprese stesse. L'analisi sui costi di produzione è stata estesa all'Unione europea a 12: a questo scopo sono stati complessivamente elaborati i dati relativi a 54.745 aziende a fronte di un universo rappresentato da 3.507.419 aziende.

Il professor Fabiani precisa ulteriormente che, mentre nei *partners* centro-settentrionali risulta prevalente l'utilizzazione della superficie per la produzione di foraggio e di cereali, nei paesi mediterranei (Italia, Spagna, Grecia e Portogallo) queste produzioni sono ridimensionate dalla presenza, nell'ordine del 17 per cento, di superficie investita in coltivazioni arboree. Tali differenze nella specializzazione produttiva emergono anche osservando la distribuzione delle aziende per ordinamento tecnico economico (OTE), classificando i paesi della UE in tre gruppi a seconda dell'ordinamento prevalente: a) con prevalenza di cerealicoltura (Danimarca, Grecia, Spagna, Italia centrale); b) con prevalenza di allevamento bovino (Germania, Francia, Belgio, Olanda, Regno Unito, Italia Settentrionale); c) con prevalenza di colture arboree (Portogallo, Italia meridionale e insulare).

Confrontando i livelli di redditività per unità di lavoro totale e familiare – prosegue l'oratore –, è possibile individuare tre gruppi di paesi in funzione della loro posizione, in termini di reddito, rispetto alla media comunitaria: molto superiori alla media UE (Regno Unito, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Francia); simili alla media UE o leggermente superiori (Irlanda, Spagna, Danimarca, Germania); inferiori alla media UE (Italia, Grecia e Portogallo). Precisa ulteriormente che in tutta l'UE la manodopera agricola è prevalentemente familiare, con alcune eccezioni rappresentate dall'Olanda e dal Regno Unito; che le dimensioni aziendali medie, in termini di superficie, variano da un massimo di 115 ettari nel Regno Unito ad un minimo di 6 ettari in Grecia, con una media comunitaria di 26 ettari, e che, mediamente, il 46 per cento circa della superficie aziendale è in affitto, mentre la percentuale di superficie in proprietà cresce nei paesi mediterranei. I risultati produttivi ed i costi di produzione sono stati analizzati considerando i principali paesi produttori per i seguenti ordinamenti specializzati: seminativo; orticolo; viticolo; altre colture permanenti e bovino da latte.

Prendendo in esame le aziende a seminativi, fa osservare che il campione esaminato è costituito da circa 17.000 aziende. Sulla base della redditività per unità lavoro delle aziende a seminativo si individuano alcuni paesi con valore aggiunto per addetto più elevato rispetto alla media comunitaria (Francia, Gran Bretagna, Germania e Spagna), mentre l'Italia e la Grecia hanno una più bassa redditività. Analizzando meglio quest'ultimo gruppo di paesi si notano situazioni abbastanza diversificate: l'Italia settentrionale, ad esempio, pur ottenendo valori di reddito per ettaro molto superiori alla media comunitaria non riesce a mantenere gli stessi valori di reddito per unità lavoro dei paesi del Nord Euro-

pa essenzialmente a causa della minore disponibilità di terra per addetto; e ciò in conseguenza di rilevanti differenze in termini di dimensione aziendale (si passa infatti da una media di 146 ettari per azienda in Gran Bretagna a una media di circa 8 ettari in Grecia e di 12 in Italia).

Relativamente ai costi di produzione, non emergono situazioni molto differenziate, con l'eccezione della Spagna, caratterizzata da un minor livello assoluto dei costi per ettaro, da rese per ettaro inferiori alla media comunitaria, ma da una soddisfacente remunerazione dal lavoro in virtù delle maggiori dimensioni aziendali (42 ettari). Per tutti i paesi è evidente il carattere poco intensivo di manodopera di queste colture con i costi esterni che incidono per circa il 20 per cento, mentre i fattori intermedi, specifici e non, ammontano a oltre il 60 per cento delle spese totali. Fa quindi riferimento alle Tabelle allegate alla documentazione che consegna agli atti.

Il professor Fabiani prende quindi in esame il campione delle aziende orticole, costituito da 3.385 aziende: la dimensione media aziendale è di 3,8 ettari, con valori massimi (6 ettari) in Francia e minimi in Italia (2 ettari). La manodopera familiare costituisce circa il 58 per cento di quella complessiva, con valori più elevati in Italia, Grecia e Portogallo, dove supera l'80 per cento e inferiori in Olanda, dove scende al 38 per cento.

Mentre il reddito per ettaro è sostanzialmente simile in molti paesi, (con una punta in Olanda e valori inferiori in Grecia e Portogallo), il reddito per unità di lavoro è fortemente differenziato, con valori che in Olanda raggiungono il triplo della media comunitaria (oltre 140.000 ECU per addetto), e valori decisamente bassi in Spagna e in Italia (sui 20.000 ECU) e ancora di più in Grecia e Portogallo.

In una situazione intermedia si collocano Francia, Germania e Belgio. Il costo di produzione per tali aziende per ettaro ha un valore decisamente inferiore nei paesi mediterranei mentre, in termini percentuali, non sono apprezzabili importanti differenze tra le principali categorie; si può infine notare l'elevata incidenza in Olanda, Germania e Belgio della voce «altre spese», che include le spese per la trasformazione e la commercializzazione del prodotto, le quali rappresentano un'importante variabile esplicativa della redditività per addetto (la commercializzazione inizia nelle stesse aziende).

Passando alle aziende viticole, fa osservare che il campione analizzato si compone di 2.765 aziende (distribuite in Francia, Germania e nei paesi dell'Europa meridionale), con una dimensione media di nove ettari, che raggiungono superfici maggiori in Francia ed in Spagna, mentre le aziende più piccole, anche in questo caso, sono quelle italiane. La manodopera salariata rappresenta mediamente il 23 per cento del totale, tranne alcuni casi particolari come la Francia, dove raggiunge il 40 per cento, e l'Italia, dove questa percentuale scende al 10 per cento. Si tratta, inoltre, di aziende mediamente intensive di manodopera (circa 6,4 ettari per addetto), con gli estremi rappresentati dalla Spagna (16 ettari) e dall' Italia (4 ettari per addetto).

Se si osserva la redditività per ettaro e per unità di lavoro nelle aziende viticole, emerge innanzitutto la presenza di un viticoltura «forte», quella francese, con redditi per addetto quasi doppi rispetto a quelli medi comunitari, mentre a valori prossimi alla media comunitaria si collocano la viticoltura tedesca e spagnola. La viticoltura italiana appare penalizzata dal basso rapporto tra superficie e manodopera e sembrerebbe essere legato alla scarsa redditività per ettaro, probabilmente associata a problemi di qualità del prodotto e di commercializzazione (cosa che si riscontra anche in Spagna dove, però, si riescono comunque ad ottenere buoni livelli di redditività per addetto grazie alle elevate dimensioni aziendali). Dall'esame delle principali voci di costo risulta evidente come la viticoltura in Germania e in Francia sia caratterizzata da una maggiore intensità di produzione.

Il professor Fabiani prende quindi in considerazione le aziende con altre coltivazioni permanenti, sulla base di un'analisi dei risultati contabili di 6.486 aziende frutticole ed olivicole (campione più ampio del precedente). Le aree frutticole della Comunità, in termini di numero di aziende, sono rappresentate soprattutto dall'Italia, dalla Spagna, dalla Grecia e dal Portogallo: le aziende italiane si caratterizzano per una superficie inferiore alla media, per un basso rapporto tra superficie e manodopera e per lo scarso ricorso a manodopera salariata, mentre Spagna e Grecia si caratterizzano per una maggiore presenza dell'olivo e l'Italia dei fruttiferi.

In questo comparto, tipicamente mediterraneo, l'Italia dimostra di raggiungere livelli di redditività della terra e del lavoro superiori rispetto agli altri paesi produttori nonostante la scarsa dimensione aziendale; tali risultati sono raggiunti grazie a rese elevate ad una maggiore efficienza tecnica che, pur in presenza di un livello quasi doppio dei costi di produzione per ettaro, genera un minor costo di produzione per unità di prodotto (con un minor impiego, in Italia, di prodotti chimici).

Il professore Fabiani prende infine in esame le aziende con bovini da latte, sulla base di un'analisi dei risultati contabili di 9.266 aziende. La superficie media europea è di 35 ettari, con valori massimi nel Regno Unito (73 ettari) e minimi in Italia (22 ettari). In termini di «unità bestiame» la dimensione media è di 58 capi per azienda con valori massimi anche in questo caso nel Regno Unito (126 UBA) e minimi in Italia (43 UBA). In termini di densità degli allevamenti, si va da un massimo di 3,3 UBA per ettaro di superficie foraggiera in Olanda ad un minimo di 1,7 UBA per ettaro in Francia. La manodopera familiare raggiunge in questo ordinamento ben il 91 per cento della manodopera totale, con valori ancora superiori in Francia, Italia ed Olanda ed inferiori nel Regno Unito e in Danimarca.

L'analisi della redditività per addetto – prosegue l'oratore – evidenzia l'esistenza di un gruppo di paesi di punta (Olanda, Danimarca e Regno Unito) dove il valore aggiunto per unità lavoro supera i 30.000 ECU, mentre gli altri paesi, tra cui l'Italia, si collocano sui 20.000 ECU annui. L'esame dei costi per ettaro mostra come questi siano assolutamente più alti in Olanda, mentre nel Regno

Unito e in Danimarca, la maggiore dimensione aziendale risulterebbe essere la variabile determinante del successo in termini di redditività.

Passando alle conclusioni, il professor Fabiani richiama l'attenzione sui dati emersi relativamente all'agricoltura italiana che evidenziano – in termini di redditività – l'esistenza di tre gruppi di aziende. In primo luogo si colloca il gruppo con elevata redditività (sia se confrontato con le strutture aziendali nazionali che con quelle degli altri paesi UE): si tratta, prevalentemente, di tipologie produttive presenti nell'area padana (cerealicoltura, risicoltura, colture industriali, bovini da latte), tipiche di un'agricoltura «continentale», fra cui spiccano il bovino da latte e la risicoltura. Agli orientamenti di tipo «continentale» vanno affiancati alcuni orientamenti misti, localizzati sempre nel Nord-Italia: erbaceo-arborei e coltivazioni-allevamenti. Peraltro, risultati gestionali soddisfacenti si riscontrano anche in alcuni settori di quella mediterranea: in particolare la viticoltura DOC e la frutticoltura nell'Italia centro-settentrionale. Emerge comunque il quadro di un'agricoltura «forte» localizzata soprattutto nelle aree di pianura irrigua del Nord o in specifiche aree tradizionalmente vocate (ad esempio la floricoltura ligure); salvo qualche eccezione, in questo nucleo di agricoltura «forte» le aree centro-meridionali risultano scarsamente rappresentate. I singoli fattori esplicativi alla base degli elevati risultati economici sono: a) l'elevata produttività delle risorse terra e lavoro; b) l'elevata intensità di impiego dei capitali (per ettaro e per unità di lavoro). A questi due fattori di successo si accompagna, ovviamente, anche il fattore localizzazione (la pianura irrigua dotata di infrastrutture, di servizi alle imprese, di più stretti collegamenti con l'industria e con la distribuzione, etc.). In questo gruppo la dimensione fisica delle aziende non appare sempre un rilevante fattore di successo, se non per orientamenti quali la cerealicoltura, la risicoltura e le colture industriali. Ciò che appare determinante è, invece, la dimensione economica e la dotazione di capitali.

In secondo luogo emerge il gruppo con redditività intermedia: in questi casi il reddito netto per ettaro e per unità lavorativa, pur non raggiungendo i livelli del gruppo «di punta» già esaminato, si avvicina a valori soddisfacenti. Si possono includere in questo gruppo, da un lato, l'allevamento bovino da latte nel Centro-Sud e, dall'altro, le coltivazioni miste erbaceo-arboree localizzate nel Meridione. Entrambi mostrano una redditività vicina a quella media dei rispettivi gruppi (orientamenti principali), con l'eccezione dell'allevamento da latte nelle pianure centro-meridionali, che presenta redditi netti per ettaro più elevati, molto simili a quelli della migliore zootecnia. I fattori di minore successo rispetto alle situazioni di punta vanno ricercati nella relativa debolezza strutturale: dimensioni medie più basse delle aziende (per la zootecnia da latte centro-meridionale) oppure minori dotazioni di capitali (per le coltivazioni miste erbaceo-arboree).

Infine va considerato un terzo gruppo con bassa redditività: la componente più «debole» dell'agricoltura italiana include, da un lato, gran parte delle realtà produttive di collina e di montagna e, dall'altro, molte di quelle situate nell'area centro-meridionale della penisola. Già questo primo risultato può essere considerato espressivo del ruolo della compo-

nente «localizzazione» come fattore di insuccesso. Gli orientamenti che in pianura padana sono quelli a più elevata redditività, in tale gruppo risultano invece tra quelli a più bassa redditività in quanto adottati da aziende della collina e montagna del Centro-Sud: cerealicoltura, colture industriali e allevamento da latte, infatti, appaiono in queste aree fortemente condizionati dalla minore produttività delle risorse (terra e lavoro), dalla più bassa dotazione di capitali e, per le aziende cerealicole, dalla minore dimensione. Altri orientamenti produttivi, invece, appaiono caratterizzati da risultati economici più modesti indipendentemente dalla zona altimetrica: tra questi, quelli incentrati su alcune produzioni tipicamente mediterranee come l'olivo, la viticoltura da vino comune e la frutticoltura, anch'esse localizzate nel Meridione. A questi orientamenti specializzati a bassa redditività può aggiungersi anche una buona parte di quelli misti, come gli allevamenti plurispecie e quelli basati sulla combinazione di colture e allevamenti nel Centro-Sud. Anche per questi orientamenti, considerati nel loro complesso, i principali fattori di insuccesso vanno ricercati nella bassa produttività delle risorse e nella insufficiente dotazione di capitali.

Per alcuni orientamenti produttivi, quali gli allevamenti bovini da carne e latte in collina e montagna e quelli ovini, la bassa redditività per ettaro – prosegue il professor Fabiani – si può spiegare con il carattere estensivo dell'agricoltura di quelle zone, caratterizzate da aziende mediamente grandi, basso carico di bestiame per ettaro e bassa intensità di capitali. Anche i redditi per unità di lavoro, del resto, non risultano elevati e ciò starebbe ad indicare che esistono ancora consistenti margini di miglioramento nell'ambito di risorse inutilizzate o utilizzate al di sotto delle loro potenzialità produttive.

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia il professor Fabiani per la rilevante integrazione conoscitiva recata ai lavori dell'indagine svolta dalla Commissione agricoltura, rilevando che i dati esposti fanno riferimento ad alcuni particolari ordinamenti culturali ed ad altri paesi dell'Unione Europea.

I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore PIATTI, espresso apprezzamento per l'analisi svolta, osserva che i dati fanno riferimento al numero delle aziende e alla stessa dimensione aziendale, che denota un frazionamento della superficie agraria, ricordando che sono in corso di discussione alla Camera dei provvedimenti in materia di contratti agrari. Fatto riferimento a dati acquisiti nel corso di un recente sopralluogo di una delegazione della Commissione in Spagna, richiama l'attenzione sui fattori sistemici e sull'esigenza di indirizzare l'azione delle imprese verso l'incremento della produttività.. Fa quindi un riferimento al raffronto compiuto in termini di redditività aziendale e chiede se sono stati presi in considerazione gli elementi differenziali relativi alla qualità, richiamando l'attenzione sulla circostanza che in molti casi si assiste invece in altri paesi, ad una espansione meramente quantitativa (come dimostra l'esperienza del-

la olivicoltura spagnola). Fa quindi riferimento alla ulteriore articolazione istituzionale in termini di decentramento in corso di realizzazione in Italia, richiamando l'attenzione sulla esigenza di sviluppare nelle imprese la capacità di aderire a processi differenziati di sviluppo.

Il senatore BETTAMIO esprime apprezzamento per l'analisi assai completa fornita, che però presenta dati molto allarmanti e meritevoli di riflessione, tanto più in quanto tale scenario deve essere paragonato con le ipotesi di riforma della PAC, come delineate in Agenda 2000 e con la prossima revisione dell'Organizzazione mondiale del commercio: a fronte di tale preoccupante scenario ritiene configuri ben poca cosa la recente approvazione di un decreto legislativo in tema di contenimento dei costi di produzione, che costituisce un mero «tamponamento» rispetto ai progetti, enunciati dal Ministro Pinto in Commissione all'inizio della legislatura, circa l'inserimento dell'agricoltura nel sistema Italia.

Il professor FABIANI, replicando ai quesiti posti, osserva che la situazione prospettata non potrebbe definirsi allarmante ma molto differenziata e in forte movimento, tenuto conto che, anche per il processo istituzionale posto in essere, l'agricoltura italiana ha la potenzialità di ampliare le capacità di governo del settore e di aderire con più forza alle specificità territoriali e locali anche in aree meno forti. Conviene che la dimensione economica aziendale è ridotta, come fotografa l'analisi che consegna agli atti della Commissione, ma fa osservare che – ove si aumentasse tale dimensione media – ciò comporterebbe di fatto l'eliminazione di oltre un milione di aziende. Però l'attività agricola, intanto si regge economicamente in quanto accompagnata da altra attività complementare extra agricola; comunque ricorda che l'agricoltura italiana mantiene consistenti livelli di rese produttive e che, tenuto conto dell'alta età media della popolazione, si renderanno ben presto disponibili altri terreni, il che consentirà di affrontare il tema delle dimensioni aziendali. Conviene infine sull'esigenza di tenere conto della specificità dell'agricoltura e sottolinea che, per settori quali l'olio d'oliva e la frutticoltura, si è già largamente affermata una produzione di alta qualità.

Il senatore RECCIA chiede chiarimenti sul criterio adottato nel rapporto tra unità lavorativa e numero di ettari, osservando che non si includerebbe la fase della commercializzazione.

Il professor FABIANI precisa che tale rapporto fotografa la quantità di terra disponibile per occupato in agricoltura, senza entrare nel merito se tale rapporto consenta un reddito sostenibile.

Dopo che il senatore RECCIA ha fatto rilevare che in tal modo è difficile conoscere i costi veri di produzione, il professor FABIANI fa riferimento a redditi medi agricoli a seconda che l'azienda sia collocata al nord o al sud del paese.

Il presidente SCIVOLETTO chiede, nei tempi possibili, la elaborazione di una ulteriore documentazione da parte dell'INEA relativamente

ai costi di produzione (che hanno formato oggetto delle ultime risoluzioni parlamentari del D.P.E.F e della delega approvata nell'ultimo collegato). Chiede in particolare la articolazione dei costi di produzione distinguendo i costi del lavoro, del trasporto, del denaro ed energetici nonchè dati sull'indebitamento delle aziende agricole, distinti per ordinamenti culturali e in raffronto con gli altri paesi dell'Unione.

Su richiesta del senatore CUSIMANO, il presidente SCIVOLETTO chiede anche dati sulla pressione fiscale gravante sulle aziende agricole e chiede altresì che i dati siano disaggregati tra il nord e il sud del paese.

Il professor FABIANI, nel far rilevare che alcuni costi di produzione sono già contenuti nelle Tabelle incluse nella documentazione allegata, preannuncia che l'analisi più specifica richiederà tempi non brevissimi (nell'arco di 2 o 3 mesi) precisando sin d'ora che in ordine ai costi di trasporto non sono disponibili dati, anche se gli risulterebbe che di tale problema si sia occupata l'ISMEA. Assicura comunque alla Commissione che invierà la documentazione richiesta nei tempi già indicati.

Il presidente SCIVOLETTO, nel dichiarare conclusa l'audizione odierna, ringrazia il professor Fabiani per la disponibilità ad ottemperare alle ulteriori richieste di documentazione della Commissione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

165ª Seduta

Presidenza del Presidente
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero CABRAS.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2849) ***MANCONI. – Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati***

(3052) ***PIERONI ed altri. – Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile***
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CAPONI riferisce sui disegni di legge in titolo, soffermandosi innanzitutto sulle finalità ad elevato contenuto morale ad essi sottese: i problemi cui, con i suddetti provvedimenti, si intende fare fronte sono stati recentemente oggetto di dibattito e di prese di posizione anche ai livelli più elevati. Dopo essersi diffuso sul problema del lavoro minorile e del suo sfruttamento per compensi irrisori in lavori caratterizzati da ritmi ed orari massacranti, sottolinea come si tratti di un fenomeno in espansione e dà conto di alcuni dati resi noti dall'Organizzazione internazionale del lavoro e dall'Unicef. Le proporzioni dello sfruttamento minorile sono drammaticamente cresciute, sull'onda della globalizzazione dell'economia e della flessibilizzazione del mercato del lavoro nei paesi più avanzati.

Ricorda come sia stata avanzata l'ipotesi di un'eventuale dismissione di competenze della Commissione industria sull'argomento a favore della Commissione speciale per l'infanzia; egli ha però ritenuto di conservare l'esame dei disegni di legge alla Commissione sulla base di un ragionamento politico. Non si tratta, infatti, solo

di un problema etico e morale, ma anche di una questione economica di grande rilievo.

Passando a considerare nel dettaglio il contenuto dei due disegni di legge, si sofferma innanzitutto sull'atto Senato n. 2849, il quale, all'articolo 1, stabilisce che è proibita l'importazione e la commercializzazione di prodotti la cui fabbricazione o trasformazione abbia comportato l'impiego di manodopera infantile in violazione di obblighi di legge e regolamentari vigenti sul territorio della Repubblica. A tale proposito, poichè la proibizione è relativa a prodotti e merci importate, il riferimento ad obblighi di legge vigenti in Italia solleva dei dubbi, apparendo forse più opportuno il richiamo del rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione n. 138 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. L'articolo 2 prevede l'introduzione di una certificazione di conformità sociale , da apporre a cura dell'importatore, delegando il Ministro del commercio estero a disciplinare le modalità di detta certificazione. L'articolo 3 disciplina le sanzioni.

Il disegno di legge n. 3052 – che passa ad esaminare – si basa, invece, su una filosofia di adesione volontaria da parte delle imprese che possono chiedere ed ottenere un certificato di conformità sociale, aderendo ad un protocollo proposto da una Commissione nazionale appositamente costituita presso la Presidenza del Consiglio, con il compito di rilasciare i certificati e di vigilare sul rispetto dei protocolli sottoscritti. Vengono, quindi, disciplinate le modalità di funzionamento e l'organizzazione di detta commissione, prevedendo, fra l'altro, che essa possa consultare e invitare alle proprie riunioni rappresentanti delle forze sociali, delle associazioni dei consumatori, di organismi nazionali e internazionali aventi come finalità la difesa e la tutela dei minori. Presso la Commissione viene istituito un fondo di autofinanziamento del sistema di certificazione, alimentato dalle imprese, le cui risorse sono impiegate per la pubblicizzazione del sistema di certificazione, dei prodotti che aderiscono al marchio, nonchè per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sul problema del lavoro minorile. Sono, infine, previsti la predisposizione di una relazione periodica al Parlamento e al Governo e un sistema sanzionatorio articolato.

Avviandosi alla conclusione, egli ritiene che il disegno di legge n. 2849 possa costituire una sorta di provocazione per stimolare un impegno più incisivo del Governo, a partire dalle sedi internazionali, per la realizzazione di interventi e progetti integrati di cooperazione volti a debellare la piaga del ricorso al lavoro minorile; il secondo disegno di legge, invece, può costituire un terreno avanzato per la più diffusa presa di coscienza del problema e un significativo passaggio per l'affermazione di un più alto livello di civiltà nell'utilizzo del lavoro da parte delle imprese. Egli, ritiene, quindi auspicabile un esame accelerato dei disegni di legge – aperti a contributi e modifiche – per dare un importante segnale di indirizzo civile e sociale alle attività economiche.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Athos DE LUCA, con riferimento al disegno di legge n. 3052, sottolinea come esso conferisca alle imprese la possibilità di

dotarsi di un marchio, in linea con una cultura che si va diffondendo in vari settori. Rileva, in proposito, la tendenza in atto allo spostamento di tale tipo di certificazione dal settore della tutela dell'ambiente (in cui ha conosciuto una delle sue prime applicazioni) al settore sociale, segno e conseguenza del fatto che le leggi del mercato in questa fase dell'economia mondiale premono con forza in una direzione da porre sotto controllo con modalità del tipo di quelle prefigurate dal provvedimento. Si tratta, fra l'altro, di introdurre elementi di concorrenza corretta e leale fra le imprese, una concorrenza fondata sulla comunicazione ai consumatori di messaggi veritieri e certificati.

L'approvazione in tempi ristretti dei provvedimenti in titolo rappresenterebbe, in un momento in cui le problematiche del lavoro minorile si sono poste con forza all'attenzione dell'opinione pubblica, l'affermazione di un messaggio di estrema rilevanza civile e morale, secondo cui accanto e più del mercato contano i diritti umani. Positivo è – a suo modo di vedere – che, ad occuparsi di tale tematica, sia la Commissione industria, in ragione del fatto che i correttivi da introdurre devono partire dai settori della produzione e della distribuzione dei beni e dei servizi. Dopo aver affermato che l'approccio più corretto al problema è probabilmente quello contenuto nel disegno di legge n. 3052, fondato sulla volontarietà dell'adesione al sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile, conclude auspicando una rapida conclusione dell'*iter*.

Il senatore NIEDDU dichiara innanzitutto di condividere le finalità di elevato livello civile e morale sottese ai disegni di legge in titolo, con i quali ci si propone l'obiettivo di contrastare un fenomeno grave ed allarmante.Occorre però considerare che si tratta di materia regolata da accordi internazionali, con le conseguenti difficoltà di tradurla in iniziative legislative interne ai singoli Stati.

Dopo aver ricordato che in sede di Organizzazione mondiale del commercio sono previste anche misure sanzionatorie, con riferimento al problema dell'utilizzo di manodopera minorile in Italia, rileva come, rispetto all'esistenza di una normativa severa e stringente in materia, l'introduzione di un sistema di certificazione potrebbe addirittura costituire un passo indietro. È evidente, quindi, che la finalità dei disegni di legge è di intervenire sulle realtà dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di un problema reale ed importante, ma estremamente complicato: esso è tale, infatti, da coinvolgere le problematiche del rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dal nostro paese. Solleva dubbi, quindi, sulla possibilità di affrontare il tema del *dumping* sociale al di fuori delle sedi internazionali competenti. Ricorda, infine, i passi avanti compiuti nella Conferenza di Singapore, dove è stato sollevato il problema della cosiddetta «clausola sociale» e le resistenze in tale sede sorte da parte dei paesi in via di sviluppo, i quali hanno mostrato di ritenere che i bassi livelli salariali non vadano messi in discussione, in quanto rappresentano un passo sulla strada dello sviluppo.

Il senatore MACONI manifesta apprezzamento per la relazione svolta dal presidente Caponi, che ha saputo affrontare il tema con equi-

librio e con il dovuto realismo. Vi è da considerare che i disegni di legge in titolo non affrontano tutta la tematica del cosiddetto *dumping* sociale, ma solo l'aspetto più odioso dello sfruttamento dei minori. È necessario, comunque, porsi il problema di come assicurare che la globalizzazione dei mercati si traduca in uno strumento di sviluppo civile e di avanzamento sociale; al di là dei rischi di velleitarismo, che sono certo presenti, è importante dare il segno di una volontà politica precisa in tal senso. L'approccio del disegno di legge n. 3052, fondato sulla volontarietà, sull'autocertificazione e sul relativo controllo, gli sembra condivisibile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

244ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GARILLI.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2049) ***SMURAGLIA ed altri: Norme di tutela dei lavori «atipici», rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 23 aprile 1998***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è proceduto all'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti e sui subemendamenti presentati all'articolo 1. Ricorda altresì che nella stessa seduta è stato respinto il subemendamento 1.24/1 ed è stato ritirato il subemendamento 1.24/2. In relazione alla presentazione, nella seduta di ieri, di una nuova formulazione dell'emendamento 1.24 da parte del Governo, ritira quindi i subemendamenti 1.24/4 e 1.24/7.

Il senatore Michele DE LUCA ritira il subemendamento 1.24/3.

È posto ai voti e respinto il subemendamento 1.24/5.

Il senatore Michele DE LUCA insiste per la votazione del subemendamento 1.24/6, nel testo riformulato, motivando il suo voto favorevole ad esso con l'esigenza di non introdurre specificazioni che rischiano di restringere in modo eccessivo ed ingiusto l'ambito di applicazione della nuova normativa.

Il relatore MONTAGNINO, con riferimento alla dichiarazione di voto del senatore Michele De Luca e alla discussione svoltasi ieri su tale argomento, propone un subemendamento all'emendamento 1.24, nel testo riformulato, inteso ad aggiungere dopo la parola «autonomia,» le altre «quanto meno operativa,».

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sul subemendamento proposto dal relatore.

Posto ai voti, risulta respinto il subemendamento 1.24/6 (nuovo testo), mentre è accolto il subemendamento 1.24/8, del relatore, dopo che su di esso ha annunciato voto contrario il senatore Michele De Luca, il quale annuncia altresì che voterà contro l'emendamento 1.24, nel testo riformulato ed emendato.

Posto ai voti è quindi accolto l'emendamento 1.24, nel testo riformulato ed emendato.

Il PRESIDENTE avverte che per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.24 sono preclusi gli emendamenti 1.1, 1.19, 1.2, 1.3 – in merito agli ultimi due precisando, in risposta ad una richiesta di chiarimento del senatore Michele DE LUCA, che la preclusione è motivata dal fatto che essi sono riferiti al testo del comma 1 originariamente approvato dalla Commissione – nonchè gli emendamenti 1.21, 1.17, 1.4, 1.22, 1.13, 1.11 e 1.5.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 1.170, fatto proprio dal senatore BATTAFARANO al solo fine di evitarne la decadenza per l'assenza del presentatore, e 1.10. Dopo che il Presidente ha ricordato che nella seduta di ieri è stato ritirato l'emendamento 1.16, viene accolto l'emendamento 1.6 e respinto l'emendamento 1.14.

Sono quindi ritirati, dai rispettivi presentatori, i subemendamenti 1.25/1 e 1.25/2 ed è accolto il subemendamento 1.25/5, nel testo riformulato nella seduta di ieri dal PRESIDENTE, il quale ritira il subemendamento 1.25/3.

Accogliendo un invito del senatore Michele DE LUCA, che segnala i possibili equivoci che potrebbero derivare dall'esclusione dell'impresa familiare dall'ambito di applicazione della nuova normativa, il sottosegretario GARILLI ritira il subemendamento 1.25/4.

È quindi accolto l'emendamento 1.25, nel testo riformulato nella seduta di ieri dal rappresentante del Governo.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.7 e 1.15, entrambi soppressivi del comma 2 dell'articolo 1, e pertanto di contenuto identico agli emendamenti 1.20 e 1.18, che sono invece dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Dopo che il RELATORE ha ricordato di aver già ritirato nella seduta di ieri l'emendamento 1.8, viene accolto l'emendamento 1.23, nel testo riformulato nella seduta di ieri dal rappresentante del Governo.

È quindi accolto l'articolo 1, come modificato.

Dopo la reiezione dell'emendamento 1.0.1, il senatore PELELLA ritira il subemendamento 1.0.2/1.

Il RELATORE illustra quindi il subemendamento 1.0.2/3, che egli ha elaborato con riferimento alle perplessità espresse, nel corso della discussione di ieri, sul riferimento al fondo per la formazione professionale dei lavoratori interinali, di cui all'articolo 5 della legge n. 196 del 1997, contenuto al comma 3 dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo. Il subemendamento si propone di sostituire gli ultimi due periodi del comma 3 con la previsione di far confluire i contributi ivi previsti nel fondo che verrà istituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito del complessivo riordino della materia della formazione professionale, oggetto di uno schema di regolamento deliberato recentemente dal Consiglio dei Ministri e attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per il prescritto parere.

Il subemendamento 1.0.2/3, sul quale il rappresentante del Governo esprime parere favorevole, è quindi posto ai voti e accolto.

Posti separatamente ai voti, sono quindi accolti il subemendamento 1.0.2/2 e l'emendamento 1.0.2, nel testo modificato.

IL PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il relatore MONTAGNINO, dopo aver ritirato gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.9, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, fatto proprio dal senatore Battafarano al fine di evitarne la decadenza per l'assenza del presentatore, 2.16, 2.33, fatto proprio dal senatore Battafarano al fine di evitarne la decadenza per l'assenza dei presentatori, 2.21, 2.31, fatto proprio dal senatore Battafarano al fine di evitarne la decadenza per l'assenza del presentatore, 2.2, 2.30, fatto proprio dal senatore Battafarano al fine di evitarne la decadenza per l'assenza del presentatore, 2.17 e 2.34, di identico contenuto, 2.25, 2.6, 2.7 e 2.35, di identico contenuto, e sul subemendamento 2.32/1.

Propone quindi di riformulare l'emendamento 2.32, fatto proprio dal senatore Battafarano al fine di evitarne la decadenza per l'assenza del presentatore, nel senso di inserire la parola: «temporaneamente» dopo le parole: «farsi sostituire».

Il sottosegretario GARILLI, nell'aderire alla proposta di riformulazione testè avanzata dal relatore, propone di spostare la parte relativa alla previa accettazione del committente dopo le parole: «l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro».

Il senatore BATTAFARANO, aderendo all'invito del relatore e del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 2.32, nel senso da essi suggerito.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento 2.32 e contrario agli emendamenti 2.18, 2.8, 2.10 e 2.22. A proposito di quest'ultimo emendamento, egli dichiara di ritenere comunque necessaria una riformulazione della lettera *e)* del comma 1, nel senso di sopprimere nell'espressione: «la durata minima del contratto» la parola: «minima», senza invece eliminare la parte successiva della lettera, che andrebbe soltanto meglio coordinata. Formula conseguentemente l'emendamento 2.100.

Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Montagnino esprime parere contrario agli emendamenti 2.29, 2.11, 2.27 e invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.12. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 2.13, 2.20, 2.19 e 2.36, e 2.23 e riformula l'emendamento 2.28, collocandolo al termine della lettera *g)* del comma 1 e non come lettera aggiuntiva. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 2.15 e 2.24. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 2.26 e 2.37, che il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO integra nel senso di aggiungere la parola: «nazionali» dopo le parole: «accordi collettivi». Tale riformulazione rende inoltre superfluo l'emendamento 2.14, e invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.20. Illustra infine l'emendamento 2.200, che, in realtà, costituisce una riformulazione dell'emendamento 3.1, del quale riprende i contenuti, collocandoli al comma 1, nell'ambito della lettera *f)*.

Il sottosegretario GARILLI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.16, 2.33, 2.21, 2.31, 2.2, 2.30, 2.17 e 2.34, 2.25, 2.6, 2.7 e 2.35, 2.32/1, 2.18, 2.10, 2.22, 2.29, 2.11, 2.27, 2.12, 2.13, 2.20, 2.19 e 2.36, 2.23, 2.14, 2.15 e 2.24. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.5, 2.32 nel nuovo testo nonchè sugli emendamenti 2.100, 2.200 e 2.28 (nuovo testo) del relatore. Si rimette alla Commissione per quanto attiene agli emendamenti 2.1, 2.8 e 2.26.

Il senatore GRUOSSO ritira il subemendamento 2.32/1.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 2.22.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.16, 2.33, 2.21, 2.31, 2.2 e 2.30.

Risulta invece accolto l'emendamento 2.5.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.17, identico all'emendamento 2.34, e 2.25.

Il senatore MANZI, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.7, sottolinea come la facoltà del prestatore di lavoro di farsi sostiuire, nei termini contemplati dalla lettera *d)* del comma 1, possa alimentare forme di sfruttamento a danno delle fasce più deboli del mercato del lavoro.

Il relatore MONTAGNINO rileva come la preoccupazione manifestata dal senatore Manzi possa ritenersi superata in rapporto alla nuova formulazione dell'emendamento 2.32.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.6, identico agli emendamenti 2.7 e 2.35, mentre risulta approvato l'emendamento 2.32, come riformulato dal senatore Battafarano.

Il PRESIDENTE dichiara quindi preclusi gli emendamenti 2.18 e 2.8 per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.32.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.10.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.100 del relatore.

Essendo precluso l'emendamento 2.29 per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.100, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.11 e 2.27.
Risulta invece approvato l'emendamento 2.26.

Il senatore MANZI insiste per la votazione dell'emendamento 2.12, rilevando l'opportunità di definire comunque nell'ambito della legge una durata minima per il preavviso in caso di recesso.

Il relatore MONTAGNINO rileva come, alla stregua del comma 1, lettera *f)*, il termine di preavviso per il recesso non rimarrebbe indeterminato, ma sarebbe rimessa all'autonomia delle parti la sua concreta individuazione.

Il senatore DUVA suggerisce di modificare l'emendamento 2.12, nel senso di ancorare il termine minimo di preavviso per il recesso alla durata del rapporto di lavoro. Dichiara inoltre di considerare opportuno il mantenimento della previsione relativa al carattere di congruità del termine.

Il senatore Michele DE LUCA rileva come sia inopportuno prevedere l'indicazione del termine minimo di preavviso per il recesso nell'ambito dell'articolo 2, ove trovano definizione i requisiti formali e di contenuto del contratto relativo al lavoro atipico.

Su proposta del PRESIDENTE, il senatore MANZI modifica l'emendamento 2.12 nel senso che il preavviso per il recesso di cui alla lettera *f)* venga previsto entro un periodo congruo e comunque proporzionato alla durata complessiva del rapporto.

Il RELATORE ed il SOTTOSEGRETARIO esprimono parere favorevole sull'emendamento 2.12, come riformulato dal proponente.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 2.12, nel nuovo testo, e 2.200.

Risulta quindi precluso l'emendamento 2.13.

Il senatore MULAS ritira l'emendamento 2.20.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 2.19, identico all'emendamento 2.36, e 2.23.

Posti separatamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti 2.37 e 2.28, nel nuovo testo.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 2.14 per l'assenza del proponente.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.15.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 2.24.

È quindi accolto l'articolo 2, come emendato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.15, identico all'emendamento 3.10, mentre è contrario agli emendamenti 3.14 e 3.2, identico agli emendamenti 3.12, 3.13, 3.16 e 3.18. Si dichiara altresì contrario sugli emendamenti 3.3, 3.17, 3.19 e sul subemendamento 3.20/1.

Il sottosegretario GARILLI riformula l'emendamento 3.20, nel senso di inserire, dopo le parole: «contratti o accordi collettivi» l'altra: «nazionali».

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.20, nel testo riformulato dal rappresentante del Governo, mentre è contrario agli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.8.

Ritira infine gli emendamenti 3.1, 3.6 – identico agli emendamenti 3.7 e 3.11, che invita parimenti a ritirare – e 3.60.

Il senatore BATTAFARANO fa proprio l'emendamento 3.9 e lo ritira.

Il sottosegretario GARILLI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.15, identico all'emendamento 3.10, mentre è contrario all'emendamento 3.14.

Si rimette poi alla Commissione sull'emendamento 3.2, identico agli emendamenti 3.12, 3.13, 3.16 e 3.18, mentre è contrario all'emen-

damento 3.3, identico agli emendamenti 3.17 e 3.19, come pure al subemendamento 3.20/1 e agli emendamenti 3.4, 3.5, 3.7 – identico all'emendamento 3.11 – e 3.8.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.15, identico all'emendamento 3.10.

Posti separatamente ai voti, risultano poi respinti gli emendamenti 3.14 e, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MULAS, l'emendamento 3.2, identico agli emendamenti 3.12, 3.13, 3.16 e 3.18.

Posto ai voti, risulta quindi respinto l'emendamento 3.3, identico agli emendamenti 3.17 e 3.19, e il subemendamento 3.20/1.

Risulta invece approvato l'emendamento 3.20.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.7, identico all'emendamento 3.11, e 3.8.

È quindi accolto l'articolo 3, come emendato.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il PRESIDENTE ritira l'emendamento 4.1.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 4.3 e 4.2; concorda il sottosegretario GARILLI.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.3 e 4.2.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 giugno è stato illustrato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato che l'iscrizione obbligatoria dei lavoratori di cui alla presente legge trova il suo fondamento da un lato nella necessità di garantire l'avvio di un sistema previdenziale di cui gran parte di loro attualmente è sprovvista, dall'altro nell'esigenza di creare i presupposti anche perchè tale sistema possa produrre – nei loro confronti – effetti positivi, sia sul piano della maturazione dei diritti, sia sul piano della possibilità di ricomporre posizioni assicurative frazionate o realizzate con enti diversi,

impegna il Governo:

a predisporre, entro 180 giorni, un provvedimento idoneo a realizzare i seguenti risultati:

a) prevedere un'equa disciplina della ricongiunzione di tutti i periodi contributivi;

b) prevedere trattamenti di integrazione a carico della fiscalità generale, ove gli interessati non possono raggiungere, per obiettive ragioni, i minimi contributivi previsti per le prestazioni ed i trattamenti previdenziali;

c) assicurare, con adeguata copertura, i trattamenti per malattia ed infortunio, nei casi di legittima sospensione del rapporto».

0/2049/2/11 SMURAGLIA, PELELLA, BATTAFARANO, TAPPARO, DUVA

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 2. Su tale ordine del giorno, il sottosegretario GARILLI si dichiara anch'egli favorevole, ad eccezione dell'impegno indicato alla lettera *b)*, non essendo opportuno porre a carico della fiscalità generale i trattamenti di integrazione ivi contemplati.

Il senatore Michele DE LUCA rileva come l'integrazione richiamata alla lettera *b)* dell'ordine del giorno n. 2 non attenga alla misura della prestazione pensionistica, come nelle fattispecie di integrazione al minimo, ma tenda ad agevolare il raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione nel caso in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di ricongiungere diversi periodi contributivi. Peraltro, un'indicazione in tal senso potrebbe desumersi già alla stregua della lettera *a)* dell'ordine del giorno; in tale contesto, potrebbe in effetti risultare opportuna la soppressione della lettera *b)*.

Il senatore MANFROI sottolinea l'opportunità di un chiarimento circa l'eventualità che, a seguito dell'impegno contemplato alla lettera *b)* dell'ordine del giorno n. 2, si faccia luogo all'attribuzione a singole categorie di lavoratori di periodi di contribuzione figurativa.

Il senatore MULAS manifesta perplessità sul contenuto della lettera *c)* di cui all'ordine del giorno n. 2.

Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato che l'indicazione di cui alla lettera *b)* dell'ordine del giorno n. 2 è stata introdotta con l'intento di rendere meno impervie le difficoltà per il raggiungimento del diritto alla pensione per quei lavoratori che possono far valere periodi contributivi fortemente discontinui, riformula l'ordine del giorno n. 2, sopprimendo la lettera *b)*.

Il RELATORE ed il sottosegretario GARILLI esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno n. 2, nel testo riformulato dal Presidente.

Posto ai voti, l'ordine del giorno n. 2 è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE fa presente che nella giornata di martedì si renderà necessario convocare, oltre all'ordinaria seduta pomeridiana, anche una seduta notturna, per consentire di portare a conclusione l'esame del disegno di legge n. 2049.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL TESTO LICENZIATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2049

Art. 1.

Sopprimere l'emendamento 1.24.

1.24/1 RIPAMONTI

All'emendamento 1.24, sostituire le parole da: «Ai rapporti di collaborazione» *fino a*: «un corrispettivo» *con le seguenti*: «Ai contratti aventi per oggetto prestazioni lavorative di carattere non occasionale, temporalmente definite, svolte senza vincolo di subordinazione, funzionalmente integrate con l'attività del committente».

1.24/2 MANZI, MARINO, ALBERTINI, CÒ

All'emendamento 1.24, sopprimere le parole da: «, con possibilità» *a*: «secondaria e strumentale».

1.24/3 DE LUCA Michele

All'emendamento 1.24, sostituire le parole: «integrati funzionalmente» *con la seguente*: «coordinati».

1.24/4 SMURAGLIA, TAPPARO, PELELLA

All'emendamento 1.24, dopo la parola: «committente» *inserire le seguenti*: «e al fine di realizzare un programma aziendale».

1.24/5 DUVA

All'emendamento 1.24, sostituire le parole da: «aventi ad oggetto» *fino a*: «vengano eseguite» *con le seguenti*: «dietro corrispettivo».

1.24/6 DE LUCA Michele

All'emendamento 1.24 (nuovo testo), sopprimere le parole: «con autonomia,».

1.24/6 (Nuovo testo) DE LUCA Michele

All'emendamento 1.24 (nuovo testo), dopo le parole: «con autonomia,» *aggiungere le seguenti*: «quanto meno operativa».

1.24/8 IL RELATORE

All'emendamento 1.24, sopprimere le parole da: «indipendentemente» *fino a*: «eseguite».

1.24/7 SMURAGLIA, TAPPARO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai contratti» *fino a*: «prestazione stessa» *con le seguenti*: «Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, svolti senza vincolo di subordinazione in modo prevalentemente personale, con possibilità di usare il lavoro altrui soltanto in forma meramente secondaria e strumentale, integrati funzionalmente con l'attività del committente, aventi ad oggetto prestazioni rese con autonomia a fronte di un corrispettivo, indipendentemente dall'ambito aziendale o extra aziendale in cui vengano eseguite».

1.24 IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai contratti» *fino a*: «prestazione stessa» *con le seguenti*: «Ai rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo prevalentemente personale, coordinati con l'attività del committente, ed aventi ad oggetto prestazioni, rese con autonomia, a fronte di un corrispettivo».

1.24 (Nuovo testo) IL GOVERNO

Sostituire il comma 1, alinea, con il seguente:

«1. Ai contratti che implicano lo svolgimento di un'attività di collaborazione da effettuarsi mediante la prestazione di opere o servizi per realizzare un programma aziendale, dietro corrispettivo, senza vincolo di subordinazione, si applicano le seguenti disposizioni:».

1.1 DI BENEDETTO

Sostituire il comma 1, alinea, con il seguente:

«1. Ai contratti che implicano una prestazione lavorativa, con carattere di continuità ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente (o produttiva), indipendentemente dall'ambito aziendale o extraziendale in cui si svolge, che non sia riconducibile alla tipologia del lavoro subordinato, si applicano le seguenti disposizioni:».

1.19 FILOGRANA, NOVI, SCHIFANI

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «In attesa della riforma sistematica in tema di qualificazione e tutela giuridica del lavoro in tutte le sue forme,».

1.2 DE LUCA Michele

Al comma 1, nell'alinea, premettere le seguenti parole: «In attesa della riforma sistematica in materia,».

1.3 DE LUCA Michele

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «committente» *aggiungere le seguenti:* «e al fine di realizzare un programma aziendale».

1.21 DUVA

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: «non riconducibile» *fino a*: «prestazione stessa».

1.17 BEDIN, PALUMBO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: «non riconducibile» *fino a:* «lavoro autonomo».

1.4 DE LUCA Michele

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «non riconducibile» *con le seguenti:* «ove le parti non intendano ricondurli».

1.22 DUVA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nè alla tipologia del lavoro subordinato nè a quella del lavoro autonomo», *con le seguenti:* «alla tipologia del lavoro subordinato».

1.13 RIPAMONTI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nè alla tipologia del lavoro subordinato, nè a quella del lavoro autonomo», *con le seguenti:* «alla tipologia del lavoro subordinato».

1.11 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «tipologia» *inserire la seguente:* «sociale».

1.5 DE LUCA Michele

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.170 BEDIN, PALUMBO

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero*: «14».

1.10 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole*: «legge 10 aprile 1991, n. 125» *aggiungere le seguenti*: «in quanto compatibili con la natura del rapporto».

1.16 IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole:* «con la natura del rapporto e».

1.6 IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

«*c*-... le disposizioni in materia di diritto alla formazione professionale previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, nonchè dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in quanto compatibili con la natura del rapporto e con le modalità della prestazione lavorativa».

1.14 RIPAMONTI

All'emendamento 1.25, sostituire le parole: «possono individuare e definire» *con le seguenti:* «individuano e definiscono».

1.25/1 MANZI, MARINO, ALBERTINI, CÒ

All'emendamento 1.25, dopo le parole: «comma 1» *aggiungere le seguenti:* «e le relative tipologie».

1.25/2 PELELLA, PILONI, BATTAFARANO

All'emendamento 1.25, dopo il comma 1..., aggiungere il seguente:

«1-... In nessun caso per i rapporti di cui al comma 1, può essere imposto o comunque previsto alcun tipo di orario di lavoro. Solo in caso di particolari esigenze del committente, può essere concordata la fissazione di un termine per l'esecuzione di una parte specifica della prestazione pattuita. Le prestazioni relative ai rapporti di cui al comma 1 possono essere svolte anche mediante utilizzo di tecnologie informatiche e di apparecchiature telematiche».

1.25/5 SMURAGLIA, PILONI, PELELLA, TAPPARO

All'emendamento 1.25, dopo il comma 1..., aggiungere il seguente:

«1-... Per i rapporti di cui al comma 1, non può essere imposto o comunque previsto alcun tipo di orario di lavoro, salvo i casi in cui la specificità della prestazione richieda l'indicazione di una determinata fascia oraria. In caso di particolari esigenze del committente può essere concordata la fissazione di un termine per l'esecuzione di una parte specifica della prestazione pattuita».

1.25/5 (Nuovo testo) SMURAGLIA, PILONI, PELELLA, TAPPARO

All'emendamento 1.25, dopo il comma 1..., aggiungere il seguente:

«1-... Le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili, si applicano anche ai contratti di cui all'articolo 2222 del Codice civile».

1.25/3 SMURAGLIA, TAPPARO

All'emendamento 1.25, dopo il comma 1..., aggiungere il seguente:

«1-... Sono comunque esclusi dal campo di applicazione della presente legge i rapporti di collaborazione familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile».

1.25/4 IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... I contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono individuare e definire le modalità di espletamento delle prestazioni di cui al comma 1».

1.25 IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... L'eventuale ulteriore individuazione e definizione delle modalità di espletamento delle prestazioni di cui al comma 1 è demandata ai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

1.25 (Nuovo testo) IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

1.7 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Sopprimere il comma 2.

1.20 FILOGRANA, NOVI, SCHIFANI

Sopprimere il comma 2.

1.18 BEDIN

Sopprimere il comma 2.

1.15 MANFROI

Al comma 2, sostituire le parole: «La contrattazione collettiva può» *con le seguenti*: «I contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono».

1.23 IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «La contrattazione collettiva può» *con le seguenti*: «I contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono».

1.23 (Nuovo testo) IL GOVERNO

Al comma 2 dopo la parola «collettiva» *inserire la seguente:* «nazionale».

1.8 IL RELATORE

*Dopo l'***articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge, sono riconducibili ai contratti di cui all'articolo 1 quelle attività lavorative che presentino:

a) contenuti professionali medio alti, con esclusione quindi di tutte le attività lavorative riconducibili a qualifiche ad esiguo contenuto professionale;

b) condizioni di effettiva autonomia del lavoratore nello svolgimento dell'incarico ad esclusione della sottoposizione a direttive, anche tecniche, delle gerarchie aziendali;

c) inesistenza di vincoli d'orario giornaliero o settimanale;

d) disponibilità da parte del lavoratore di una propria organizzazione di mezzi e attrezzature impiegate in modo prevalente nell'espletamento dell'incarico.

2. Il contratto di cui all'articolo 1 non può avere per oggetto prestazioni che sono già svolte da lavoratori con contratto di lavoro subordinato presenti all'interno dell'azienda».

1.0.1 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Al comma 3, sostituire le parole da: «i contratti o accordi» *fino a:* «articolo 1» *con le seguenti:* «è dovuto da parte di committenti un contributo pari allo 0,50 per cento dei compensi corrisposti ai lavoratori di cui all'articolo 1».

1.0.2/1 PELELLA, GRUOSSO, BATTAFARANO

Al comma 3, sostituire le parole da: «I contributi» *fino alla fine del comma, con le seguenti*: «I contributi affluiranno, con apposita evidenza contabile, nel Fondo che verrà definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito del complessivo riordino della materia della formazione professionale».

1.0.2/3 IL RELATORE

Al termine, aggiungere il seguente comma:

«3-... Con apposito provvedimento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo potrà prevedere agevolazioni fiscali per le attività formative svolte dai committenti e documentate».

1.0.2/2 SMURAGLIA, TAPPARO

*Dopo l'***articolo 1,** *inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Diritti di informazione e formazione)

1. Il prestatore di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, ha diritto di ricevere le informazioni previste nei contratti collettivi di lavoro a favore dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, nonchè le informazioni relative alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

2. Il committente, imprenditore pubblico o privato, è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire a tutti i lavoratori quale ne sia la natura del rapporto di lavoro, pari condizioni nell'accesso all'informazione attinente all'attività lavorativa.

3. Per il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro i contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono prevedere un contributo a carico dei committenti in percentuale al compenso corrisposto ai lavoratori di cui all'articolo 1. I contributi sono rimessi al Fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei medesimi lavoratori. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo relative ai predetti lavoratori sono definiti con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al citato articolo 5 della legge n. 196 del 1997».

1.0.2 IL GOVERNO

Art. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* la determinazione del corrispettivo, come determinato dalle parti stipulanti, o, in mancanza, come stabilito dai contratti collettivi se stipulati da organizzazioni rappresentative dei prestatori di lavoro di cui all'articolo 1».

2.1 DI BENEDETTO

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* la determinazione del corrispettivo come definito dalle parti, ovvero in conformità alle previsioni dei contratti collettivi eventualmente stipulati da organizzazioni rappresentative dei lavoratori di cui all'articolo 1».

2.16 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* la determinazione del corrispettivo come definito dalle parti, ovvero in conformità alle previsioni dei contratti collettivi eventualmente stipulati da organizzazioni rappresentative dei lavoratori di cui all'articolo 1».

2.33 FILOGRANA, NOVI, SCHIFANI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* l'entità del corrispettivo che, in ogni caso, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro e comunque non inferiore al costo medio del lavoro subordinato previsto per prestazioni analoghe».

2.21 RIPAMONTI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* i criteri di determinazione del corrispettivo, che in ogni caso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro;».

2.31 BEDIN

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «non inferiore» *con le seguenti:* «superiore in misura almeno del 10 per cento».

2.2 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole da:* «ai minimi» *fino alla parola:* «ovvero».

2.30 PALUMBO

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola* «collettiva» *inserire la parola* «nazionale».

2.3 IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parola da:* «ovvero» *fino alla fine.*

2.4 IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), *dopo la parola* «attività» *aggiungere le parole:* «lavorativa autonoma».

2.5 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* le istruzioni del committente;».

2.17 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* le istruzioni del committente;».

2.34 NOVI, SCHIFANI

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «dei rimborsi spese» *con le seguentie:* «degli eventuali rimborsi spese precedentemente concordati col committente».

2.25 MANFROI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.6 MANFROI, WILDE, MORO, ROSSI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.7 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.35 NOVI, SCHIFANI

All'emendamento 2.32, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando e in ogni caso nei limiti di quanto previsto all'articolo 1, comma 1».

2.32/1 GRUOSSO, PILONI, TAPPARO

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro di farsi sostituire da persona resa nota al committente o di lavorare in coppia, previa accettazione espressa del committente, dando luogo, in entrambi i casi, ad un unico rapporto;».

2.32 BEDIN

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro, previa accettazione del committente, di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso, o di lavoratore in coppia, dando luogo, in entrambi i casi, ad un unico rapporto;».

2.32 (Nuovo testo) BEDIN, BATTAFARANO

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «di sostituti e ausiliari» *con le seguenti:* «di collaboratori».

2.18 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole* «e ausiliari».

2.8 BEDIN

Al comma 1, lettera d), *dopo la parola:* «ausiliari» *inserire le parole:* «e previa indicazione delle causali e del corrispettivo».

2.9 IL RELATORE

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

2.10 MANFROI, WILDE, MORO, ROSSI

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* la durata del contratto;».

2.22 RIPAMONTI

Al comma 1, lettera e), *sopprimere la parola:* «minima» *e sostituire le parole:* «in ogni caso non» *con le seguenti*: «che in ogni caso non può essere».

2.100 IL RELATORE

Al comma 1, lettera e), *sopprimere le parole da:* «in ogni caso» *fino a:* «tempo inferiore».

2.29 BEDIN

Al comma 1, lettera e), *sostituire la parola:* «tre» *con l'altra*: «sei».

2.11 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* «tre mesi» *con le seguenti:* «due mesi».

2.27 MANFROI

Al comma 1, lettera e), *dopo le parole:* «destinati per loro» *aggiungere la seguente*: «particolare».

2.26 MANFROI

Al comma 1, lettera f), *sopprimere la parola* «congruo» *e dopo la parola* «recesso» *inserire le seguenti:* «comunque non inferiore a 30 giorni».

2.12 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «congruo periodo di preavviso per il recesso» *con le seguenti*: «periodo di preavviso per il recesso congruo e comunque proporzionato alla complessiva durata del rapporto».

2.12 (Nuovo testo) MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Al comma 1, lettera f), *sopprimere la parola* «congruo».

2.13 MANFROI, WILDE, MORO, ROSSI

Alla lettera f), *dopo la parola:* «recesso» *aggiungere le seguenti*: «, nonchè l'indicazione dei motivi che possono giustificare la cessazione anticipata del rapporto, ove non ancora individuate dalla contraddizione collettiva nazionale».

2.200 IL RELATORE

Al comma 1, lettera f), *aggiungere in fine le seguenti parole*: «salva l'ipotesi di ricorrenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto».

2.20 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.19 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.36 FILOGRANA, NOVI, SCHIFANI

Al comma 1, sostituire la lettera g) *con la seguente:*

«*g)* l'eventuale clausola di esclusività della prestazione lavorativa;».

2.23 RIPAMONTI

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole*: «alla contrattazione collettiva» *con le seguenti*: «ai contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

2.37 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera g), *dopo la parola* «collettiva» *inserire la parola:* «nazionale».

2.14 BEDIN

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«*g-...)* l'eventuale previsione di penalità nel caso di recesso ad opera di entrambi le parti, senza giustificate ragioni, prima del termine convenuto o successivamente prorogato».

2.28 IL RELATORE

Al comma 1, lettera g), *aggiungere in fine le parole*: «, nonchè l'eventuale previsione di penalità nel caso di recesso ad opera di una delle parti, senza giustificate ragioni, prima del termine convenuto e successivamente prorogato».

2.28 (Nuovo testo) IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«*g-...)* la clausola di non esclusività;».

2.15 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-... La contrattazione collettiva nazionale definisce i contenuti normativi ed economici minimi, e applicabili su tutto il territorio nazionale, per la definizione dei contratti di cui all'articolo 1.

1-... La contrattazione collettiva di secondo livello è svolta a livello territoriale o aziendale e definisce gli aspetti normativi ed economici integrativi della contrattazione nazionale e quelli derivanti da esigenze territoriali o dall'applicazione di leggi regionali.

1-... Il prestatore di lavoro non è tenuto al rispetto di alcun tipo di orario, facendosi prevalentemente riferimento al conseguimento del risultato richiesto. Le particolari esigenze aziendali e la peculiarità del lavoro svolto devono essere indicate nel contratto di lavoro.

1-... Gli effetti del contratto sono sospesi, sia per l'obbligo della prestazione che per l'erogazione del corrispettivo, in caso di assenza per malattia o per infortunio, che deve essere comunicata dal prestatore di lavoro al datore di lavoro entro 24 ore, per gravidanza, per maternità, per servizio militare, per servizio civile, per congedo per cariche elettive e sindacali».

2.24 RIPAMONTI

Art. 3.

Sopprimere il comma 1.

3.15 IL RELATORE

Sopprimere il comma 1.

3.10 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «salva diversa volontà espressa dalle parti nel contratto scritto».

3.14 MANFROI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-... La cessazione del contratto può essere anticipata in caso di recesso per ragioni giustificate ed obbiettive indicate dalla contrattazione collettiva nazionale».

3.1 IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

3.2 DI BENEDETTO, CORTELLONI

Sopprimere il comma 2.

3.12 MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

Sopprimere il comma 2.

3.13 MANFROI

Sopprimere il comma 2.

3.16 BEDIN, LO CURZIO

Sopprimere il comma 2.

3.18 FILOGRANA, NOVI, SCHIFANI

Sopprimere il comma 3.

3.3 DI BENEDETTO, CORTELLONI

Sopprimere il comma 3.

3.17 BEDIN, LO CURZIO

Sopprimere il comma 3.

3.19 FILOGRANA, NOVI, SCHIFANI

Sopprimere l'emendamento 3.20.

3.20/1 RIPAMONTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I contratti o accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere il diritto del prestatore di lavoro ad una indennnità all'atto della cessazione del rapporto».

3.20 IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere il diritto del prestatore di lavoro ad una indennnità all'atto della cessazione del rapporto».

3.20 (Nuovo testo) IL GOVERNO

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «10 per cento dei compensi» *con le seguenti:* «20 per cento dei compensi lordi».

3.4 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «al 10 per cento» *con le altre:* «ad un dodicesimo».

3.5 MANFROI, WILDE, MORO, ROSSI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

3.6 IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

3.7 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

3.11 MULAS, BONATESTA, FLORINO

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

3.8 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-... Nel caso di stipulazione di un ulteriore contratto, o di prosecuzione del precedente, a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 2, l'indennità spetta al prestatore alla cessazione dell'ultimo rapporto».

3.60 IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-... Nei casi di cui alla lettera *a)* l'indennità del 10 per cento deve essere corrisposta alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro con lo stesso committente».

3.9 BEDIN

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1 SMURAGLIA, PELELLA, BATTAFARANO, TAPPARO

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla lettera *a)*, del comma 2 dell'» *con la seguente*: «dall'».

4.3 RIPAMONTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-... L'indennità di cui al comma 3 dell'articolo 3 è sottoposta a tassazione separata, secondo quanto previsto dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni».

4.2 MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

161ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C12ª, 0043º)

Il presidente CARELLA ricorda che la seduta notturna di ieri, nella quale si sarebbe dovuta concludere la discussione generale del disegno di legge n. 3299, era stata aggiornata in quanto il Ministro era trattenuto dalle operazioni di voto presso la Camera dei deputati.

Poichè l'onorevole Bindi si è dovuta recare a Parigi per una riunione dell'OCSE in tema di sanità, e sarà di ritorno a Roma alle ore 19, egli propone di rinviare la conclusione della discussione generale sul disegno di legge n. 3299 alla seduta notturna già convocata, e di terminare la discussione sullo schema di Piano sanitario nazionale in questa seduta, in modo da procedere alla votazione dello schema di parere nella seduta antimeridiana già convocata per domani.

La senatrice Carla CASTELLANI, nel concordare con la proposta del Presidente, esprime il suo rammarico per l'esito della seduta notturna di ieri. Ella ricorda infatti di aver chiesto al Presidente, nella seduta pomeridiana di ieri, che la seduta notturna fosse sconvocata per consentire la partecipazione sua e di altri otto senatori della Commissione igiene e sanità ai concomitanti lavori della Commissione speciale per l'infanzia. La richiesta non è stata accolta ed ella, dopo aver svolto una relazione alla Commissione infanzia, ha dovuto chiedere che questa sospendesse i suoi lavori per poter seguire le repliche del relatore e del Governo in Commissione 12ª. Poichè la seduta della Commissione igiene e sanità è stata aggiornata, questa sua richiesta di rinvio ha rallentato inutilmente i lavori della Commissione infanzia. Ella chiede pertanto al

Presidente di stabilire per il futuro un miglior coordinamento con i lavori delle altre Commissioni.

Il presidente CARELLA ricorda alla Senatrice Carla Castellani di non essere stato contrario ieri a proseguire la seduta pomeridiana e a sconvocare quella notturna, una posizione questa condivisa anche dal Ministro, dal relatore e da altri esponenti della Commissione che però, su pressante richiesta di molti dei presenti, ha preferito sospendere i lavori alle 16 e mantenere la convocazione notturna.

Quanto alla richiesta di un maggior coordinamento con i lavori delle altre Commissioni, egli ribadisce l'assoluta impossibilità di ricercare tale coordinamento, stante l'elevato numero di organi collegiali, se non, come egli ha sempre fatto, con la Commissione di inchiesta sul sistema sanitario, i cui componenti coincidono in grande maggioranza con quelli della Commissione igiene e sanità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 (n. 260)

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b 00, C12ª, 0006º)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente aveva avuto inizio la discussione generale.

Il senatore BRUNI si dichiara nel complesso soddisfatto per il Piano sanitario nazionale, che rivela una nuova consapevolezza dell'importanza della prevenzione, della interazione tra i vari fattori di promozione della salute, della necessità del coinvolgimento dei cittadini.

In particolare egli rileva la corretta impostazione del tema della lotta alle principali patologie e l'indicazione di obiettivi corretti per l'elevamento a livello europeo degli *standard* sanitari.

Tuttavia egli ritiene che sarebbe stata auspicabile una maggiore incisività del Piano nell'individuazione dei percorsi per la realizzazione di un sistema sanitario più efficiente e democratico.

Indubbiamente quindi vi sono delle carenze che, in parte, possono essere riportate anche agli elementi conoscitivi sui quali il Piano si fonda, in particolare l'ultima relazione sullo stato sanitario del Paese che ha rappresentato uno strumento certamente utile ma insufficiente.

Il senatore Bruni indica quindi talune problematiche sulle quali la formulazione del Piano non appare sufficiente, in particolare per quanto riguarda la parte, certamente molto innovativa, relativa agli interventi in materia di tutela sanitaria dell'ambiente, dove stupisce che, nell'ambito dell'attenzione che pure è stata riservata alla problematica dell'acqua, sia stata tralasciata la fondamentale questione del riuso, di cui sono note

le ricadute in termini di risparmio dell'acqua, di riduzione dei costi e depurazione dell'ambiente.

Il senatore CAMPUS ritiene che la formulazione eccessivamente generica del Piano sanitario nazionale renda perfino difficile criticarne il contenuto, almeno se ci si ferma alla superficie del documento e non se ne scorgono i preoccupanti messaggi impliciti riguardo al futuro dell'assistenza e dei livelli delle prestazioni.

Il senatore Campus rileva quindi come, anche nella loro genericità, gli obiettivi di intervento indicati dal Piano risultino carenti; si pensi all'assenza di indicazioni specifiche in tema di neonatologia o alla formulazione poco convincente sul piano della terminologia scientifica di alcuni dei primi dieci protocolli terapeutici indicati dal Piano stesso.

Va poi rilevato come alla fissazione degli obiettivi non corrisponda alcuna seria descrizione della realtà di partenza e degli strumenti per superarla.

Basti pensare alla previsione, nell'ambito delle attività per la prevenzione delle patologie tumorali, di *screening* di massa per la diagnosi precoce dei tumori del seno laddove, come per tanti anni è stato denunciato proprio dalle sinistre, la situazione delle liste di attesa nei servizi pubblici per l'effettuazione di tali analisi è assolutamente incompatibile con la programmazione di una campagna sull'intera popolazione.

Altrettanto valga per il tema delle vaccinazioni.

Premesso che manca totalmente, come sarebbe stato invece auspicabile, qualsiasi indicazione sulla opportunità di anticipare l'età prevista per la vaccinazione anti epatitica, taluni obiettivi, come quello della promozione della vaccinazione octavalente, risultano assolutamente velleitarie laddove si consideri che in molti comuni vi sono oggettive difficoltà nel rispettare gli obblighi di legge per quanto riguarda la vaccinazione trivalente.

In questo quadro deve essere valutata anche la parte del Piano relativa all'assistenza sanitaria alla popolazione immigrata, della quale si dice che deve godere degli stessi livelli di assistenza riconosciuti ai cittadini. Ciò è senza dubbio giusto, dal momento che il diritto alla salute è un diritto umano piuttosto che un diritto civile, tuttavia la situazione attuale del livello di assistenza sanitario in Italia è tale da poter giustificare, paradossalmente, una maliziosa interpretazione secondo cui tale disposizione si configurerebbe come una limitazione del diritto degli immigrati alle prestazioni sanitarie; sarebbe quindi auspicabile che le prestazioni ai cittadini raggiungessero un livello soddisfacente prima di affermare che anche gli immigrati ne hanno diritto.

Un altro punto che suscita notevoli perplessità è quello relativo alle tossicodipendenze, dove manca qualsiasi accenno alle comunità terapeutiche, che pure sono il principale soggetto operante in tale settore. Probabilmente tale omissione nasconde un implicito rifiuto di contribuire al finanziamento delle loro attività, e si inquadra in un contesto generale di progressiva riduzione dei servizi.

In proposito appare particolarmente inquietante il fatto che nel Piano si parli di livelli di assistenza essenziali, laddove in passato si parla-

va di livelli uniformi. È evidente cioè che, a dispetto di quanto il Governo afferma, gli obiettivi della sanità vengono fatti dipendere sempre di più da un bisogno di efficienza puramente finanziaria, e che a fronte di prelievi sempre più esosi sui cittadini corrisponderanno prestazioni e servizi sempre più ridotti.

Il senatore MONTELEONE sottolinea in primo luogo come i rilievi critici contenuti nel suo intervento siano stati ampiamente anticipati non solo dai senatori Manara, Tomassini e Campus, ma anche da esponenti della maggioranza come il senatore Bruni.

Il senatore Monteleone ricorda che la presentazione dello schema di Piano sanitario nazionale, prima ancora che al Parlamento, fu inscenata con una grandissima risonanza anche sui *media* in una pubblica manifestazione svoltasi dieci giorni prima delle elezioni amministrative. Forse il Governo pensava di acquistare consensi con questa presentazione ma ciò, come è noto, non è avvenuto perchè probabilmente i cittadini non sono più disposti ad accontentarsi di promesse e di generici obiettivi. Evidentemente la loro consapevolezza dello stato reale della sanità è migliore di quella del Ministro, che in quella occasione commise un evidente peccato di presunzione affermando che il Governo poteva ormai permettersi di essere ambizioso.

Il senatore Monteleone, comunque, fa presente che l'opposizione giudicherà nei fatti, sull'applicazione del Piano come pure sulla disponibilità al dialogo nella discussione della legge delega, la politica sanitaria del Governo, ponendo responsabilmente in rilievo non solo gli elementi di scontro, ma anche quelli di convergenza nella ricerca di una sanità migliore per tutti i cittadini.

Ciò è necessario al fine di recuperare un ruolo costruttivo alla politica, un ruolo il cui abbandono ha progressivamente portato i non votanti a diventare il primo partito del Paese.

A tale disponibilità dovrebbe corrispondere una analoga disponibilità del Governo; egli fa in proposito presente come gran parte delle problematiche concernenti la riqualificazione dei dirigenti medici – cui il Piano dedica ampio spazio – avrebbe potuto essere risolta prendendo in considerazione, ed estendendone la portata, un suo disegno di legge sulla riqualificazione dei dirigenti medici di primo livello dell'area radiologica. Purtroppo però molto spesso il Governo non sembra capace di comprendere che la soluzione dei problemi della sanità passa anche per un maggior rispetto della dignità dei medici, troppo spesso mortificata da una politica che rifiuta il confronto con i loro reali rappresentanti, preferendo individuare quali propri interlocutori i sindacati della triplice confederale, che non rappresentano ormai che una minima parte del settore.

Il senatore DI ORIO esprime in primo luogo un giudizio fortemente positivo sullo schema del Piano sanitario nazionale che per la prima volta appare in grado di coniugare gli obiettivi di salute alla capacità generale di conseguirli individuando, sulla base delle risorse esistenti, i criteri generali per la loro ripartizione.

Appaiono pertanto ingiustificate tanto sul piano politico quanto su quello culturale la gran parte delle critiche svolte dall'opposizione.

In particolare egli ricorda, per quanto riguarda la questione della garanzia della tutela della salute per tutti i cittadini, che il Documento di programmazione economico finanziario presentato nel 1994 dal Governo Berlusconi configurava un sistema nel quale venivano garantiti alla generalità dei cittadini unicamente livelli minimi di assistenza, riservando al sistema assicurativo il compito di garantire le prestazioni di qualità. Al contrario il Piano sanitario nazionale in esame ribadisce l'obiettivo di garantire livelli elevati di assistenza e di finanziare il sistema attraverso il ricorso alla fiscalità generale e alla partecipazione al costo delle prestazioni in funzione del reddito.

Un altro punto politico che va ribadito è quello della garanzia di eguali livelli di assistenza sanitaria agli immigrati. Pur comprendendo che le osservazioni del senatore Campus non muovono certamente da presupposti xenofobi, in quanto egli riconosce la natura di diritto umano propria dell'assistenza sanitaria, va comunque ribadito che le indicazione contenute nel Piano sanitario nazionale rappresentano una scelta di civiltà, dal momento che l'Italia, al pari di qualsiasi altro paese democratico e avanzato, non può negare una pari tutela del diritto alla salute a tutti gli individui che vivono e lavorano nel territorio nazionale.

Al di là delle questioni strettamente politiche, comunque, colpisce nelle critiche dell'opposizione un atteggiamento culturalmente di retroguardia, che sembra ignorare il carattere programmatico e politico che rivestono nella recente esperienza internazionale i Piani sanitari, da quelli elaborati dall'Organizzazione mondiale della sanità a quelli delle singole realtà nazionali.

Il senatore TIRELLI condivide la definizione di «libro dei sogni» da più parti data allo schema di Piano sanitario nazionale in esame. Facendo presente che gli obiettivi da esso recati, che sono certamente condivisibile da chiunque operi nella sanità pubblica, devono fare i conti con una situazione reale fin troppo nota ai cittadini, che vede ad esempio i pensionati al minimo che non possono acquistare gli psicofarmaci di nuova generazione dei quali avrebbero bisogno, perchè classificati in fascia c), ovvero che l'assistenza agli anziani è totalmente a carico dei comuni o ancora che il sistema di partecipazione alla spesa sanitaria è tale da costringere molti pensionati a rinunciare ad analisi ed esami diagnostici di cui avrebbero bisogno. Sono esempi che valgono per l'area geografica dove egli ha operato come medico ed amministratore locale, un'area cioè ad alto reddito, dove la sanità funziona mediamente meglio che nel resto del paese e che valgono tanto più per le aree geografiche più disagiate.

Come è stato detto, la realtà dei tempi di attesa per gli esami diagnostici, il cui abbattimento appare al momento improbabile, è tale da rendere del tutto velleitaria la realizzazione delle grandi campagne di prevenzione di massa auspicate dal Piano; in realtà la scandalosa situazione dei tempi di attesa, che colpiscono ovviamente le fasce più deboli della popolazione, dal momento che possono essere aggirati da chi può

pagare magari rimanendo all'interno della stessa struttura pubblica, una situazione questa della cui soluzione proprio il Governo di sinistra dovrebbe sentire il dovere di farsi carico.

Il senatore Tirelli testimonia infine il disagio dei medici di base nei confronti di un Servizio sanitario che sembra incapace di valorizzarne la professionalità e le funzioni, finendo per apparire premiante nei confronti di chi interpreta il proprio ruolo in maniera meramente burocratica.

Il senatore LAVAGNINI, nell'esprimere il proprio parere favorevole allo schema di decreto in esame, ritiene in gran parte non giustificato e, nel complesso, deludenti le critiche formulate dall'opposizione.

Gli interventi dei rappresentati della minoranza, infatti, sono apparsi come mere ricognizioni di quanto non va attualmente nella gestione della sanità; tutte cose ben note alla Commissione e in particolare a chi ha fatto parte nella scorsa legislatura e continua a far parte in questa della Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario, e che sono in gran parte conseguenza del fatto che negli ultimi cinque anni le risorse reali della sanità sono state progressivamente ridotte per esigenze di bilancio dello Stato, fino ad arrivare al 5,6 per cento del Prodotto interno lordo.

Si tratta di una linea che, per forza di cose, è stata condivisa da tutti i Governi succedutisi in questi anni; in proposito egli ricorda come il Governo di centro-destra presieduto dall'onorevole Berlusconi, e del quale anche la Lega Nord ha fatto parte con numerosi ministri, ha contribuito per ben mille miliardi a quella riduzione delle prestazioni farmaceutiche, anche a favore di soggetti anziani o deboli, che è stata testè deplorata dal senatore Tirelli.

In realtà lo schema di Piano sanitario nazionale in esame, rappresenta un tentativo di riflessione sulla possibilità di perseguire obiettivi di salute rispetto alla quale l'opposizione, che nei fatti non è portatrice di un modello organico alternativo, piuttosto che assumere un atteggiamento di contrapposizione motivata con la facile quanto ingiustificata attribuzione di etichette ideologiche alle proposte del Governo, avrebbe potuto impegnarsi in un confronto ben altrimenti costruttivo con le forze della maggioranza.

Il senatore MIGNONE esprime una valutazione del tutto positiva sullo schema del Piano sanitario nazionale che già nel titolo, «un patto di solidarietà per la salute» richiama la necessità di dare un'accelerazione alla realizzazione degli obiettivi originari della legge n. 833 del 1978, tuttora disattesi.

L'impegno nella promozione di una qualità totale della salute passa quindi attraverso la prevenzione – dalla promozione di stili di vita più sani alla tutela dalle malattie infettive, allo sviluppo della prevenzione sugli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali – e attraverso il riconoscimento della necessaria integrazione tra l'intervento strettamente sanitario e la tutela dell'ecosistema.

Il senatore Mignone sottolinea inoltre come l'ultima parte dello schema del Piano, relativa all'elevazione degli *standard* sanitari italiani

a livelli europei, sia tutt'altro che una mera elencazione di obiettivi ma indichi precise strategie di intervento.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

162ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il Ministro della sanità Bindi.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(3299) ***Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che è in corso di svolgimento la discussione generale.

Il senatore VEGAS ritiene in primo luogo non condivisibile la scelta di intervenire sull'organizzazione del sistema sanitario mediante legislazione delegata, ciò soprattutto in considerazione del fatto che questo Governo ha già in passato mostrato una tendenza a travalicare i limiti della delega.

In realtà un approccio corretto ai problemi della sanità italiana dovrebbe partire non certamente da nuovi interventi normativi, ma da una verifica delle risorse impegnate. Non va infatti dimenticato che, mentre il complesso della spesa sanitaria italiana, compresa cioè quella direttamente a carico degli utenti, è sostanzialmente in linea con quella dei principali paesi industrializzati, la spesa sanitaria di parte pubblica, peraltro in un sistema che si configura eminentemente di tipo pubblico ri-

sulta la più bassa di tutto l'Occidente in rapporto al Prodotto Interno Lordo.

Il disegno di legge delega in esame non solo non affronta questi problemi, ma pone le basi per una riduzione dell'efficienza della spesa che, in costanza delle risorse impegnate, si tradurrà in un peggioramento dei servizi.

Va infatti considerato che il provvedimento reca elementi di confusione degli obiettivi – in particolare per quanto riguarda l'integrazione tra il settore sanitario e quello sociale – e negli strumenti per perseguirli.

Da questo punto di vista appare particolarmente perniciosa la formulazione delle lettere z) e ii) del comma 1 dell'articolo 2, nelle quali si introducono criteri direttivi che prescrivono una sovrapposizione tra il sistema del pagamento a tariffa delle prestazioni e quello dell'attribuzione di un *budget* ai soggetti erogatori delle prestazioni, ciò che determinerà sicuramente – per effetto della deresponsabilizzazione degli amministratori conseguente all'abbandono del criterio rigoroso dei raggruppamenti omogenei di diagnosi – un progressivo ritorno al sistema del pagamento a piè di lista, con evidenti effetti nefasti per l'equilibrio finanziario del sistema.

Il senatore Vegas si sofferma quindi su taluni criteri direttivi, osservando in particolare che la garanzia della libertà di scelta, proclamata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, non potrà essere effettiva senza una chiara distinzione tra centri di erogazione delle prestazioni e centri di spesa, tale da consentire all'utente la più completa libertà di individuare il soggetto erogatore a cui intende rivolgersi.

Dopo aver rilevato il carattere di mera petizione di principio della lettera e), dal momento che non è indicato quali possano essere gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla programmazione sanitaria, l'oratore rileva il carattere contraddittorio dei principi direttivi di cui alla lettera g), dal momento che l'equità distributiva appare come un principio di carattere fiscale che ha poco a che fare con l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari.

Nel criticare poi la lettera l), nella parte in cui non attribuisce ai comuni responsabilità di gestione di servizi sanitari, cui pure vengono chiamati a contribuire, il senatore Vegas sottolinea la scarsa chiarezza dei livelli di responsabilità dei dirigenti di cui alle lettere n) ed o), nonchè il rischio che la prescrizione di cui alla lettera p) in materia di incentivi all'esclusività del rapporto di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale determini oneri aggiuntivi, in palese contrasto con il comma 3 dell'articolo 1 dello stesso disegno di legge delega.

Il senatore Vegas si sofferma quindi sul riordino delle forme integrative di assistenza sanitaria previste della lettera bb), facendo presente che, ove non si riconosca a tali forme di assistenza la natura di forme di finanziamento alternative delle prestazioni sanitarie, esse continueranno a rimanere un elemento di diseconomia del sistema in quanto defiscalizzate.

L'oratore conclude criticando gli indirizzi recati dalla lettera ff) per il superamento delle liste di attesa, basato sul meccanismo della fila –

ammissibile forse in un paese totalitario ma non certo in un sistema liberale – piuttosto che su quello dell'ampliamento dell'offerta e delle possibilità di scelta dell'utente.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C12ª, 0043º)

Il senatore CAMPUS chiede di conoscere quali siano le previsioni sulla durata della seduta in corso.

Il presidente CARELLA fa presente che vi sono tre iscritti a parlare, i quali hanno quindi a disposizione un tempo massimo complessivo di sessanta minuti, e che vi saranno poi le repliche del relatore e del Governo.

Il senatore TOMASSINI deplora la decisione della Presidenza di forzare i tempi della discussione. Già dalla seduta pomeridiana di ieri egli aveva rilevato l'inopportunità tanto della convocazione dell'odierna seduta antimeridiana, inopportunità sulla quale il Presidente aveva dovuto convenire, quanto della seduta notturna di ieri, che invece la Presidenza ha insistito per tenere e che ha avuto l'esito a tutti noto. Egli ritiene pertanto che sarebbe più corretto, soprattutto nei confronti dell'opposizione, rinviare la conclusione della discussione generale e della replica.

Il presidente CARELLA respinge l'accusa di non aver tenuto conto delle richieste dell'opposizione; in particolare egli ricorda che nella seduta di ieri pomeriggio aveva dato la più ampia disponibilità a sconvocare la seduta notturna, che era stata mantenuta solo di fronte alla richiesta, anche del senatore Tomassini, di non continuare la seduta pomeridiana fino all'inizio dei lavori dell'Assemblea. Egli ritiene quindi che non vi siano motivi per non terminare la discussione generale e le repliche nella seduta in corso secondo quanto era stato deciso in precedenza.

IN SEDE REFERENTE

(3299) ***Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502***, approvato dalla Camera dei deputati
(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento.

Il senatore BOSI condivide in primo luogo la valutazione, espressa del resto da altri colleghi, circa l'improprietà dell'uso della delega in

una materia di così grande rilievo come l'organizzazione della sanità, la cui riforma ha spesso costituito, non solo in Italia, l'occasione di svolte politiche epocali.

Egli sottolinea quindi che il decreto legislativo n. 502 del 1992, che oggi ci si propone di modificare, aveva rappresentato un momento di rinnovamento e razionalizzazione del sistema sanitario nazionale consentendo, attraverso l'aziendalizzazione e l'introduzione del pagamento a tariffa delle prestazioni, di passare da un bilancio meramente finanziario dell'assistenza sanitaria ad un bilancio economico.

Purtroppo l'attuazione di tale normativa, come è noto, è stata spesso carente, a causa di forti resistenze che sono state talora di carattere ideologico, ma più spesso determinate dal desiderio di difendere posizioni di potere acquisite di carattere burocratico e partitocratico.

Appare quindi tuttora irrisolto il problema della trasparenza e dell'uso delle risorse, cosicchè il costo reale delle prestazioni sanitarie resta tuttora inaccessibile alla pubblica opinione.

La delega in esame, lungi dall'intervenire su questi elementi di resistenza del sistema, apre la strada ad un deplorevole ritorno al passato, mettendo in discussione il processo di aziendalizzazione e programmando un sostanziale abbandono del metodo di pagamento a tariffa delle prestazioni, laddove si consideri che ad esempio, per i presidi sanitari, si prescrive che il sistema dei raggruppamenti omogenei di diagnosi venga utilizzato come mero indicatore di spesa.

Il senatore Bosi osserva che il Ministro Bindi viene spesso indicato dai *media* come un avversario della sanità privata ed un difensore del servizio pubblico. Se così fosse, egli dovrebbe convenire di essere sostanzialmente d'accordo con il Ministro, in quanto anch'egli convinto della necessità di salvaguardare un ruolo preminente nel servizio sanitario pubblico.

Se non vi è tale identità di vedute è perchè la politica di questo Governo, nel suo ostinato rifiuto di superare una concezione burocratica della sanità pubblica e di introdurre reali elementi di aziendalizzazione e di responsabilità, finirà per rafforzare il processo già in atto di contrapposizione tra una sanità privata, prevalentemente finanziata dal sistema assicurativo, sempre più efficiente e una sanità pubblica sempre più ripiegata su se stessa e incapace di fornire prestazioni di qualità e di tenere il passo con i tempi.

Il senatore LAVAGNINI osserva che il disegno di legge in titolo si propone di razionalizzare, anche attraverso l'adozione del testo unico, una normativa sanitaria attualmente frazionata e contraddittoria e di completare il processo di regionalizzazione e aziendalizzazione, inserendo la sanità in un progetto di lungo periodo, finalmente possibile dopo una lunga fase in cui le esigenze di cassa del Tesoro hanno condizionato la politica sanitaria.

L'obiettivo del disegno di legge delega è quello di consentire l'assunzione di una precisa garanzia da parte del sistema sanitario nei confronti dei bisogni della collettività, attraverso l'attribuzione di una responsabilità soggettiva ad ogni funzione amministrativa,

all'interno di un Piano sanitario coordinato e sufficientemente finanziato.

In questo quadro appaiono francamente ingiustificate le posizioni preconcettamente ostili assunte dagli esponenti dell'opposizione che hanno criticato l'uso della delega – quando è evidente che tale materia solo con delega può essere affrontata – ed hanno espresso critiche così perentorie che si sarebbero potute giustificare solo da chi fosse stato portatore di un modello sanitario radicalmente diverso e sostanzialmente alternativo; poichè ciò non è, come dimostra del resto anche l'esperienza del Governo della Destra, la scelta dell'opposizione di non confrontarsi dialetticamente sui singoli temi della delega ma di negarla in blocco ha potuto essere sorretta solo da una pretestuosa attribuzione alla delega stessa e all'azione del Governo di fantasiose caratteristiche ideologiche.

Eppure gli elementi di confronto non sarebbero mancati.

Sulla questione del recupero del ruolo dei comuni, che la delega affronta sicuramente in maniera corretta, attraverso l'utilizzazione della sussidiarietà nei servizi sanitari e il coinvolgimento del comune nel procedimento ma non nella responsabilità della revoca dei direttori generali, può essere osservata l'opportunità di allargare la competenza e la rappresentanza della conferenza dei sindaci e l'istituzione di un organismo gestionale rappresentativo che regoli i procedimenti di integrazione socio-sanitaria.

Un'altra riflessione attenta, sicuramente, meriterebbero alcune questioni introdotte dalla Camera dei deputati come quelle di cui alla lettera q) che appesantiscono l'obiettivo della delega e determinano il ricorso alla contrattazione, mentre appare grave la soppressione dell'estensione alla dirigenza di contratti di diritto privato che costituiva un punto qualificante del testo governativo.

Allo stesso modo, andrebbe recuperato il criterio direttivo sul finanziamento degli enti erogatori del disegno di legge originario del Governo, che prescriveva l'inserimento di tetti di spesa vincolati alle compatibilità di bilancio.

Altre questioni poi andrebbero opportunamente affrontate, da quella dei tempi e delle procedure per l'edilizia sanitaria a quella della Scuola superiore per *manager* della sanità, mentre, in luogo della sola delega sulla sanità penitenziaria sarebbe stato auspicabile avviare un dibattito sul complesso delle sanità parallele.

Il senatore Lavagnini ribadisce quindi il suo invito all'opposizione a fornire un contributo costruttivo per l'approvazione di un testo che può consentire l'introduzione nel sistema di significativi elementi di responsabilità, controllo, professionalità e trasparenza.

Il senatore DI ORIO, nel ringraziare il relatore, i componenti del Gruppo della sinistra democratica e di tutta la maggioranza che sono intervenuti nel dibattito per il costruttivo contributo alla riflessione sul disegno di legge delega in titolo, invita i colleghi dell'opposizione a rivedere l'incomprensibile atteggiamento di contrapposizione fin qui tenuto per ricercare invece insieme, valorizzando così il ruolo stesso del Sena-

to, elementi di confronto per il miglioramento di un testo che, indubbiamente appesantito dall'esame da parte della Camera dei deputati, si presenta peraltro complessivamente condivisibile.

In particolare non si comprende la critica comune a gran parte degli oratori dell'opposizione fin qui intervenuti alla scelta di operare con lo strumento della legislazione delegata.

In realtà la delega al Governo che oggi viene proposta ha lo scopo di modificare e integrare una riforma dell'organizzazione del sistema sanitario nazionale che era stata anch'essa approvata con un decreto legislativo, il n. 502 del 1992. Egli ricorda che, in occasione dell'approvazione della legge n. 421 del 1992 che delegava il Governo ad emanare norme di riordino del sistema sanitario nazionale, l'opposizione di Sinistra si astenne, mentre tale norma era stata promossa e votata da Gruppi politici vicini a quelli che oggi contestano la correttezza del ricorso alla delegazione.

Piuttosto che attribuire alla maggioranza inesistenti pregiudiziali ideologiche, sarebbe senz'altro più costruttivo riconoscere che questo disegno di legge delega nasce dalla verifica dell'insufficiente risposta del sistema introdotto con il decreto legislativo n. 502 del 1992, e del conseguente dovere del Parlamento e del Governo di intervenire per modificare tale normativa.

Se anche l'opposizione conviene sulla necessità di questo intervento migliorativo ed integrativo, non vi è motivo per cui la maggioranza non debba essere disponibile ad un aperto confronto sui singoli temi recati dal disegno di legge delega.

Il senatore Di Orio si sofferma quindi su taluni aspetti del provvedimento che richiedono un maggiore approfondimento. In particolare egli condivide le osservazioni del senatore Lavagnini in ordine al ruolo dei comuni nella programmazione della sanità e sottolinea il positivo richiamo contenuto nel disegno di legge delega ad un maggiore coinvolgimento dei cittadini nel governo della salute.

Respingendo le critiche di antiregionalismo da più parti formulate, egli ritiene condivisibile la linea del Ministro intesa a salvaguardare lo spazio di intervento all'amministrazione centrale laddove si pongano esigenze di governo complessivo del sistema.

Per quanto riguarda la questione dei rapporti fra Università e Servizio sanitario nazionale, egli richiama l'esigenza, sottolineata anche dal sottosegretario Guerzoni nel corso di un'audizione recentemente svolta dalla Commissione di inchiesta sul sistema sanitario, che la revisione di tali rapporti avvenga nell'ambito di una riforma organica.

Il senatore Di Orio esprime infine una valutazione particolarmente favorevole, invitando anche qui l'opposizione ad un sereno confronto, circa il riconoscimento, da parte del disegno di legge delega, dell'esigenza di un sistema di finanziamento che consenta una programmazione dell'impegno delle risorse.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il relatore PAPINI sottolinea il carattere evidentemente eccessivo e strumentale di talune critiche mosse da esponenti dell'opposizione. Si pensi solo al fatto che si è arrivati ad individuare nella distinzione operata dalla lettera *o)* del comma 1 dell'articolo 2 tra dirigenza a contenuto professionale e dirigenza a contenuto gestionale l'istituzione di una sorta di controllore o commissario politico affiancato ai dirigenti sanitari.

Al di là di tali evidenti esagerazioni, il dibattito ha fornito spunti sui quali occorrerà soffermarsi, in particolare in tema di verifica del processo di aziendalizzazione. Egli fa presente come tale processo non possa essere visto, date le particolari caratteristiche della tutela della salute quale diritto costituzionalmente garantito, come un adeguamento pedissequo alle regole di mercato, ma piuttosto come adozione di un modello basato sulla attribuzione di centri di responsabilità, che è certamente conforme alla filosofia del disegno di legge delega in esame.

Un'altra questione degna di riflessione è quella, posta dal senatore Campus, relativa alla necessità di una depoliticizzazione della gestione della sanità.

Egli condivide senz'altro tale obiettivo, fa tuttavia presente che il suo conseguimento implica l'assegnazione da parte dell'autorità politica di precisi obiettivi di salute alle aziende, e la conseguente assunzione di responsabilità da parte dei direttori generali per il loro conseguimento.

Il ministro BINDI, intervenendo in sede di replica, si sofferma in primo luogo sulla questione dell'opportunità di procedere tramite lo strumento della delega legislativa, rilevando che tale procedura è apparsa la più idonea a consentire il coinvolgimento delle regioni – attraverso il parere sullo schema dei decreti legislativi richiesto, oltre che alle Commissioni parlamentari, alla Conferenza permanente – che insieme al Parlamento e al Governo rappresentano oggi il terzo protagonista della costruzione di un più efficiente sistema sanitario.

Del resto, ella sottolinea, l'iniziativa del Governo di intervenire sul sistema costruito con il decreto legislativo n. 502 del 1992 e le successive modificazioni, è stata assunta soprattutto su impulso delle regioni stesse, considerazione che dovrebbe essere da sola sufficiente a fare giustizia delle accuse di centralismo da più parti rivolte al disegno di legge delega nel corso della discussione generale.

A questo proposito il Ministro sottolinea che il ruolo dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, così come configurato dalle lettere ll) ed mm) del comma 1 dell'articolo 2, è quello di un ente terzo, che collabora con le regioni ed ha come referente il Ministro della sanità al fine di favorire il recupero dell'efficienza della gestione sanitaria, di fornire alle regioni che sono in maggiore difficoltà i necessari supporti tecnici e, quando necessario anche a individuare interventi sostitutivi del Governo in caso di l'inerzia delle amministrazioni regionali, inerzia che non può certamente ricadere sugli utenti.

Il Ministro si sofferma quindi sugli elementi di promozione del processo di aziendalizzazione recati dal disegno di legge delega,

e in particolare sulle norme che definiscono la posizione degli organi direttivi.

Per quanto riguarda in particolare la questione delle modalità previste dalla lettera t) per la revoca dei direttori generali, ella fa presente che non si è inteso favorire una ingerenza dei comuni nell'attività delle aziende sanitarie, restando ovviamente fermo che l'organo che revoca i direttori è lo stesso che li ha nominati, ma unicamente introdurre, attraverso il coinvolgimento degli enti esponenziali delle popolazioni interessate elementi ulteriori per la valutazione del conseguimento degli obiettivi di salute; quanto alla ridefinizione dei requisiti e dei procedimenti per la nomina del direttore, il Ministro si dichiara favorevole alla proposta di istituire una Scuola di *management* sanitario.

Ella osserva poi come non si comprendano le preoccupate reazioni di molti esponenti dell'opposizione circa l'introduzione di una distinzione fra dirigenza con prevalenti funzioni professionali e dirigenza con un ruolo prevalentemente gestionale, e sottolinea che, in entrambi i casi si tratta sempre e comunque di dirigenza medica e che tale distinzione intende valorizzare l'autonomia gestionale e organizzativa nel sistema sanitario.

Ella si sofferma poi sulle critiche rivolte al sistema di remunerazione delle prestazioni prefigurato dalla lettera ii). A tale proposito ella fa presente che l'introduzione del pagamento a tariffa delle prestazioni sulla base dei raggruppamenti omogenei di diagnosi (DRG) ha avuto una funzione sicuramente positiva per consentire il superamento del vecchio sistema del pagamento a piè di lista; tuttavia esso, non diversamente da quanto è accaduto nei paesi dove per primo è stato introdotto, ha determinato degli elementi distorsivi del sistema, inducendo le aziende a privilegiare gli interventi a più alta remunerazione, favorendo anche il ricorso ai ricoveri impropri.

Il sistema di cui alla lettera ii), che accanto al pagamento a tariffa programma livelli di spesa per piani di attività nell'ambito di quanto definito in rapporto alla spesa sanitaria, non è del resto differente da quello che viene oggi sperimentato negli Stati Uniti proprio per superare i limiti dell'applicazione del criterio del DRG.

Per quanto riguarda la questione, sollevata dal senatore Vegas, relativa alla disciplina delle forme integrative di assistenza sanitaria di cui alla lettera bb) ella non può che convenire con quanto affermato dal senatore circa l'effetto di sottrazione di risorse determinato da un'eccessiva defiscalizzazione delle forme di assistenza integrativa e preannuncia in proposito la presentazione di un rapporto del Ministero. Tuttavia ella fa presente che, in ogni caso, tali forme di assistenza non possono che rimanere integrative, pena la coerenza interna del sistema, a meno che non si adotti un modello completamente diverso che ella non può però condividere.

Per quanto riguarda infine la questione della riforma della medicina penitenziaria, ella fa presente in primo luogo che la lettera *qq)* è stata introdotta dalla Camera dei deputati su iniziativa parlamentare. Il Governo è oltretutto disposto a farne oggetto di una delega apposita, con tempi diversi rispetto a quelli stabiliti dalla delega di cui all'articolo 1. Ciò

detto non si può non rilevare che la sanità penitenziaria non appare attualmente in condizione di assicurare sempre un'assistenza di qualità ai detenuti, tanto che per il trattamento di alcune problematiche particolarmente diffuse nella popolazione carceraria, come l'AIDS e la tossicodipendenza, si è dovuti spesso ricorrere a convenzioni con il Servizio sanitario nazionale.

Il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di mercoledì 1° luglio 1998.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 22,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

207ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

indi del Vice Presidente
LASAGNA

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini ed il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane: audizione del Ministro della funzione pubblica
(R048 000, C13ª, 0006º)

Il presidente GIOVANELLI dichiara che l'esame dell'eziologia delle frane campane non può prescindere dall'accertamento delle carenze istituzionali del modello operativo preesistente in materia di difesa del suolo: tale accertamento va operato anche in rapporto alla ricerca di nuovi modelli istituzionali incentrati sull'identificazione di un unico centro di responsabilità politico-amministrativa in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico e di governo del territorio. In tale veste il Ministro della funzione pubblica è depositario di informazioni ed è abilitato a valutazioni di estremo interesse per la Commissione, anche in considerazione della prima strutturazione degli interventi d'urgenza compiuta dal Governo con il decreto-legge n. 180 del 1998.

Prende la parola il ministro BASSANINI il quale, dopo aver premesso che la sua funzione istituzionale di coordinamento non gli consente di esprimere indirizzi politici che non siano stati già deliberati nella sede collegiale del Consiglio dei ministri, fa presente di aver già presentato al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge n. 59 del 1997 nell'ambito della quale sono ricompresi anche le tematiche che rilevano ai fini della discussione in oggetto. Al momento, il Governo ha

già esercitato tutte le deleghe contenute nel Capo I eccetto la parte relativa ai decreti attuativi che però ha una scadenza successiva. La parte di competenza della 13ª Commissione è contenuta nel decreto legislativo n. 112 del 1998, che è stato emanato dopo aver raggiunto specifica intesa con le regioni sull'individuazione dei compiti di rilievo nazionale: il Parlamento può ovviamente esprimere i propri orientamenti anche in difformità di quanto previsto nei decreti delegati, i quali rimangono suscettibili di integrazioni e correzioni fino al prossimo marzo 1999. Soffermandosi sulla riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministro afferma poi che, secondo quanto maturato nell'ambito del Consiglio dei ministri, ne dovrà essere accentuato il ruolo di struttura di sostegno alle funzioni di indirizzo politico e coordinamento, liberandola dai compiti di gestione diretta dei singoli settori. Rinviando pertanto a quanto al riguardo vorrà dichiarare il sottosegretario Barberi, dà conto del dibattito svoltosi nell'ambito del Consiglio dei ministri sulla riorganizzazione dei Ministeri aventi competenza nei settori di interesse della Commissione, dibattito che si è da subito articolato secondo l'idea dell'accorpamento in due blocchi: infrastrutturazione e mobilità da una parte, preservazione, uso sostenibile delle risorse e protezione dai rischi dall'altra. L'affidamento di tutte queste competenze ad un unico Ministero è stato ritenuto suscettibile di comportare un rischio di eccessiva burocratizzazione ovvero di prevalenza di un interesse sugli altri a seconda della specifica competenza o sensibilità del singolo Ministro di volta in volta incaricato; ci si è dunque orientati verso la creazione di due strutture, una con competenza in materia di ambiente e territorio, l'altra con competenza in materia di infrastrutture e trasporti, affidando l'armonizzazione degli interessi in gioco previamente all'intesa tra le amministrazioni, in un secondo momento al Consiglio dei ministri; su tale ipotesi stanno attualmente operando specifici gruppi di lavoro. Nel rinviare poi alla citata relazione per i dettagli sull'attuazione della delega, il ministro Bassanini si dichiara disponibile a proseguire la discussione nella seduta di domani.

Il presidente GIOVANELLI – dopo brevi interventi dei senatori SPECCHIA, VELTRI e LASAGNA – ipotizza, per il concomitante inizio dei lavori del Parlamento in seduta comune, il rinvio alla seduta antimeridiana di domani delle domande dei senatori al Ministro.

Interviene il sottosegretario BARBERI, ritenendo utile un completamento delle informazioni rese dal ministro Bassanini con la descrizione degli scenari evolutivi che la riforma della pubblica amministrazione prefigura per il sistema nazionale di protezione civile: già il Governo in carica ha per la prima volta unificato la responsabilità politica in capo al Ministro dell'interno, ma le strutture sottostanti – cioè da un lato il Dipartimento, dall'altro la direzione generale da cui dipendono i vigili del fuoco – sono rimaste separate. Il riordino di competenze operato con il decreto legislativo n. 112 del 1998 non si è spinto fino ad un'unificazione amministrativa di tutte le attività concernenti lo sviluppo della prevenzione e la preparazione all'emergenza, ma su tale questione si po-

trebbe procedere in parallelo mediante un disegno di legge quadro che contempli anche la possibilità di dichiarazione preventiva di stato di crisi (eventualmente anche in ambito regionale).

L'orientamento del Governo è ormai nel senso di sottrarre la vigilanza politica della materia alla Presidenza del Consiglio dei ministri: quest'ultima dovrebbe spogliarsi della gestione di qualunque struttura operativa, anche se è innegabile che tale incardinamento agevolava il coordinamento tra le diverse strutture dello Stato coinvolte nelle attività di emergenza. Il Ministero dell'interno dovrebbe assurgere ad un ruolo di vigilanza, secondo un modello già in atto presso altri Stati europei ed incentrato sulla cultura del soccorso; peraltro, laddove fosse costituito un Ministero dell'ambiente e del territorio, ai suoi fini non potrebbe prescindersi dal contributo rappresentato dalla natura preventiva della Protezione civile: essa deve infatti essere in grado di concorrere all'identificazione delle aree a rischio, perchè ciò consente di affrontare in anticipo le possibili emergenze mobilitando le apposite risorse per prevenire i danni.

Quale che sia il riferimento ministeriale prescelto, comunque, il Sottosegretario auspica la costituzione, con funzioni operative, di un'Agenzia dotata di effettiva autonomia, anche contabile: essa dovrebbe coinvolgere tutte le strutture attualmente rappresentate dal Dipartimento della protezione civile, dai Servizi tecnici nazionali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco; quest'ultimo andrebbe valorizzato (unitamente al volontariato) come unico punto di riferimento presente in modo capillare sul territorio.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell'audizione è rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C13ª, 0032º)

Il senatore LASAGNA richiede alla Presidenza di contemplare, tra i soggetti da audire nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane, anche la partecipazione del magistrato che indaga sui fatti alluvionali del 5 maggio 1998 in Campania.

Il presidente GIOVANELLI replica dichiarando di non aver proceduto ancora alla redazione del programma dettagliato completo dell'indagine conoscitiva, in quanto l'esame del disegno di legge n. 3352 rappresenta una priorità che ha reso necessario calendarizzare soltanto le audizioni all'ordine del giorno. Peraltro, tra i soggetti da audire nel corso di un'indagine conoscitiva non è possibile includere un rappresentante del potere giudiziario investito di un'inchiesta penale in corso.

La seduta termina alle ore 9,55.

208ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i seguenti rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome: Filadelfio Manasseri, assessore alla difesa del suolo della regione Abruzzo; Angelo Grillo, assessore all'ambiente della regione Campania; Renato Cocchi, assessore all'ambiente della regione Emilia Romagna, accompagnato dal dirigente Enrico Carboni; Milena Bertani, assessore ai lavori pubblici ed alla protezione civile della regione Lombardia, accompagnata dai dirigenti Fabio Benato e Angelo Elefanti; Ugo Cavallera, assessore all'ambiente della regione Piemonte, accompagnato dal dirigente Piero Telesca; Stefano Mirabelli, addetto stampa della segreteria della Conferenza.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane: audizione della Conferenza dei Presidenti delle regioni
(R048 000, C13ª, 0006º)

Dopo un intervento di esordio del presidente GIOVANELLI, interviene l'assessore CAVALLERA. Auspica la rimozione delle carenze istituzionali che in passato hanno reso difficoltosa l'attuazione della legge sulla difesa del suolo, producendo il tipo di calamità che il 5 maggio scorso ha avuto l'ultima, tragica realizzazione. La lotta al dissesto idrogeologico deve invece rappresentare un'occasione di coinvolgimento degli enti locali, evitando sovrapposizioni normative foriere di conflitti istituzionali ed ispirandosi alla concertazione con tutti i soggetti interessati.

Produce quindi un documento, distribuito ai commissari, contenente ipotesi di modifica al decreto-legge n. 180 del 1998: al governo del territorio occorre affiancare attività di prevenzione che superino la molteplicità di competenze migliorando le procedure contemplate all'articolo 1. Occorre altresì corredare gli organismi periferici di strutture tecniche dotate di competenze progettuali, mediante un rafforzamento di quanto disposto all'articolo 2; idonea considerazione merita anche il monitoraggio meteo-pluviometrico nonchè la cartografia geologica. Invita poi a considerare l'incongruità della previsione di cui all'articolo 1, comma 5: esso attinge ai proventi del demanio idrico, evidentemente considerando-

lo già trasferito alle regioni, in virtù del decreto legislativo n. 112 del 1998, mentre tale trasferimento è ancora inattuato ed esso dovrebbe essere corredato dalla compensazione del maggior gettito regionale con una diminuzione dei trasferimenti ordinari.

L'assessore GRILLO invita ad operare affinchè gli interventi straordinari non si sostituiscano alla programmazione del governo del territorio, che compete agli enti titolari delle funzioni ordinarie; ricorda poi che, oltre ai comuni più direttamente disastrati dagli eventi del 5 maggio, un'area assai vasta (122 mila ettari di roccia calcarea sedimentata su lava vulcanica) necessità di interventi prioritari, rispetto ai quali le risorse stanziate sono ancora inadeguate. Ipotizza pertanto una riformulazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998, allo scopo di rendere meno esclusiva la definizione di aree a rischio.

Il senatore VELTRI, relatore sul disegno di legge n. 3352, dichiara che gli auspici di ulteriori misure idrogeologiche sono bene accetti, ma, pur essendo necessario incentivare gli enti locali ad adempiere alle incombenze loro derivanti da legge, non può dimenticarsi come alcune Autorità di bacino abbiano già iniziato a provvedere. Tale considerazione deve valere anche in rapporto alle richieste di copertura delle piante organiche, nonchè sull'esercizio dei poteri surrogatori; peraltro, il superamento della tridivaricazione dei bacini appare ipotizzato troppo timidamente dalla formulazione del comma 1 dell'articolo 2. Giudica infine opportuno il richiamo alla programmazione ordinaria degli interventi, dichiarando che il rischio va però identificato mediante parametri certi, e non con una maggiore vaghezza dell'ambito di riferimento.

Il senatore SPECCHIA richiede la posizione della Conferenza dei Presidenti delle regioni sulla bipartizione del decreto-legge n. 180 del 1998, avendo letto in precedenti dichiarazioni un giudizio di inopportunità dell'adozione dei primi due articoli con normativa d'urgenza. Richiede altresì una presa di posizione sull'utilizzo di finanziamenti già stanziati per le aree a rischio di crisi ambientale, alcuni dei quali in fase immediatamente precedente all'erogazione; in proposito, ricorda che un decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998 era in registrazione alla Corte dei conti mentre veniva emanato il decreto-legge che attinge alle medesime risorse.

L'assessore COCCHI sottolinea le contraddizioni esistenti tra i commi 1 e 2 dell'articolo 1 che fanno riferimento ad aree a rischio e ad aree ad elevato rischio idrogeologico, rilevando altresì che occorrerebbe individuare con chiarezza nelle regioni i soggetti attuatori, in quanto non può essere altrimenti alla luce del combinato disposto della legge n. 183 del 1989 e del decreto legislativo n. 112 del 1998; analogamente, sarebbe opportuno attenersi alla normativa vigente per quanto riguarda l'affidamento ai piani di bacino e non ad altri piani dell'individuazione di infrastrutture e manufatti che determinano rischi idrogeologici. Le proposte emendative formulate dalle regioni si muovono nell'ottica di privilegiare le aree in cui maggiori sono le inadempienze e dunque minore è il

monitoraggio del rischio, a differenza di quanto fa il decreto-legge che invece pone in primo piano le aree che hanno già istituito le Autorità di bacino di rilievo nazionale. Rileva poi criticamente come le disposizioni che prevedono l'utilizzo da parte delle regioni di personale e risorse in conseguenza del trasferimento di competenze e funzioni ancora da venire siano al momento prive di contenuto giuridico. Dichiarando poi di nutrire delle perplessità sulla copertura finanziaria, precisa al senatore Veltri che l'aggregazione dei bacini prevista al comma 1 dell'articolo 2 è finalizzata non tanto a superare la ripartizione dei bacini quanto ad agevolare le regioni che hanno nel loro territorio più bacini regionali e qualche bacino interregionale.

Il senatore LASAGNA giudica le proposte regionali meritevoli di grande attenzione ed invita il Governo a riconsiderare, anche alla luce della complessiva posizione delle regioni che è in controtendenza rispetto a quella sottesa al decreto-legge, l'eventualità di limitare l'oggetto del provvedimento alle misure riferite alla regione Campania.

Il presidente GIOVANELLI fa presente che, non essendo ancora scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, ciascuna forza politica può far proprie le proposte regionali nel senso che crede più opportuno, essendo le stesse interpretabili anche come migliorative del testo del Governo e non necessariamente soppressive.

L'assessore CAVALLERA, affermando che le parti del provvedimento non direttamente connesse con gli eventi campani del maggio scorso possono coesistere con la normativa d'urgenza purchè opportunamente modificate, condivide le perplessità espresse dall'assessore Cocchi sul tema del personale e delle risorse, nonchè sulla copertura finanziaria, che effettivamente può comportare il definanziamento di interventi altrettanto importanti.

Il presidente GIOVANELLI, nel ringraziare gli ospiti intervenuti, le cui osservazioni sono di grande utilità, dà assicurazioni sul fatto che nell'ambito della Commissione è già maturato un orientamento comune sulla materia del territorio che è opportuno rimanga sottoposta al coordinamento statale, senza il mantenimento di compiti di gestione diretta. Precisa altresì che l'obiettivo unanimemente condiviso di procedere ad un accorpamento delle competenze non significa affatto volontà di accentramento, bensì tende a creare un interlocutore politico unico a livello centrale e a rendere concreto ed efficace il decentramento di competenze alle regioni, avendo anche cura che la concorrenza sulle competenze non si traduca in un potenziamento degli organici.

Dichiara infine conclusa l'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.

La seduta termina alle ore 16,40.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

95ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fassino.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(3234) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998***
(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 18 giugno.

Il presidente relatore BEDIN cede la parola al sottosegretario Fassino per la replica agli interventi ed alle osservazioni e richieste di chiarimento esposte nelle precedenti sedute.

Il sottosegretario FASSINO, rilevando come il provvedimento in titolo costituisca la sesta legge comunitaria da quando l'attuale meccanismo di trasposizione delle direttive comunitarie è stato definito, con la legge La Pergola del 1989, conviene sull'esigenza di rivedere il funzionamento complessivo del suddetto procedimento. Non si tratta, in particolare, di sopprimere la legge comunitaria, che continuerà a costituire uno strumento quadro per il recepimento delle direttive non ancora attuate, bensì di avviare la prassi di presentare provvedimenti legislativi *ad hoc* per la trasposizione di direttive specifiche che possano esigere un dibattito dedicato. L'inserimento nel contesto della legge comunitaria di una direttiva che comporta delle implicazioni complesse come quella sulle biotecnologie, ad esempio, potrebbe ritardare il generale processo di adeguamento al diritto comunitario laddove iniziative legislative spe-

cifiche consentirebbero al Parlamento di svolgere un idoneo approfondimento. L'altro versante su cui si sta muovendo il Governo per snellire il procedimento di attuazione del diritto comunitario è quello di accelerare il recepimento in via amministrativa di quelle direttive a contenuto essenzialmente tecnico o che si limitino all'applicazione di direttive precedenti.

In relazione alle osservazioni sui ritardi dell'Italia nell'adeguarsi agli obblighi comunitari, l'oratore sottolinea come con la legge comunitaria 1995-97 e con il disegno di legge in titolo sia stato compiuto un salto che pone l'Italia sostanzialmente in regola. Come rilevato dal Presidente relatore non sono state ancora inserite talune direttive, per lo più pubblicate dall'Unione europea dopo la predisposizione del provvedimento in titolo, che potranno costituire l'oggetto di un emendamento integrativo dello stesso ovvero di una seconda legge comunitaria da presentare prima della fine del 1998.

Considerando, tuttavia, che la Commissione europea, ai fini della verifica dello stato di attuazione delle direttive, non si basa solamente sulle leggi comunitarie ma anche sull'effettiva emanazione delle disposizioni applicative, il Governo si è adoperato non solamente per accelerare la presentazione dei provvedimenti legislativi necessari per ridurre il *gap* rispetto alla produzione delle direttive ma anche per agire sulle varie Amministrazioni interessate affinchè provvedano sollecitamente ai rispettivi adempimenti.

In merito ai quesiti posti dal presidente relatore Bedin sullo stato del contenzioso il sottosegretario Fassino rileva come più della metà dello stesso sia stato eliminato con la legge comunitaria 1995-97 e come la stessa legge comunitaria 1998 consenta di far fronte ad ulteriori procedimenti, quali la sentenza sul lavoro notturno delle donne. Ulteriori risultati per ridurre il contenzioso potranno essere raggiunti grazie alla prassi di svolgere periodicamente con gli Uffici della Commissione europea le cosiddette «riunioni pacchetto», l'ultima delle quali si tiene oggi, per esaminare proprio tali aspetti.

Dichiarando la propria disponibilità in merito alla proposta di sopprimere l'allegato D l'oratore precisa che, a proposito del riordinamento normativo disposto dall'articolo 7, non si tratta del conferimento di una delega. Al riguardo, inoltre, è prevista solamente la consultazione della Conferenza Stato-Regioni, per gli schemi dei testi unici che riguardino materie di interesse regionale, ma non vi sono difficoltà in merito ad una estensione della procedura di consultazione che tuttavia comporterebbe un appesantimento burocratico della procedura. La legge comunitaria 1995-97 ha peraltro introdotto una significativa novità per le regioni, in relazione alla quale il Governo sta compiendo un'opera di sensibilizzazione, poichè esse potranno recepire le direttive concernenti materie di competenza concorrente senza attendere la legge comunitaria. È opportuno tener presente, però, che l'Unione europea riterrà l'Italia in difetto anche qualora una direttiva non venisse recepita da una sola delle venti regioni.

Il Sottosegretario dichiara infine la disponibilità del Governo ad esaminare i suggerimenti e le eventuali proposte integrative che saranno presentate dalla Giunta e dalle Commissioni competenti.

Il senatore BETTAMIO esprime apprezzamento per l'iniziativa di presentare una seconda legge comunitaria nel corso dell'anno e sottolinea l'esigenza di porre particolare attenzione alle implicazioni della trasposizione di talune delle direttive indicate negli allegati del disegno di legge in titolo. Nell'allegato A, ad esempio, figura una direttiva sull'interoperabilità del sistema ferroviario europeo il cui recepimento richiederebbe un maggiore approfondimento da parte del Parlamento e la consultazione delle Commissioni parlamentari per via delle rilevanti ripercussioni sul sistema ferroviario italiano. È necessario inoltre approfondire l'esame delle disposizioni di attuazione di alcune direttive che figurano nell'allegato D, come quella che ridefinisce l'elenco delle zone agricole svantaggiate che rientrano nell'ambito dell'obiettivo 5 b, per verificarne la conformità con le intese raggiunte nell'ambito dell'Unione europea. Si pone infine il problema di valutare l'incidenza dei provvedimenti di recepimento delle direttive – come nel caso della normativa comunitaria sulla protezione della riservatezza nell'utilizzo dei dati personali – sulla preesistente legislazione nazionale.

Il presidente relatore BEDIN condivide le considerazioni del senatore Bettamio ed espone talune osservazioni, ad integrazione di quelle già illustrate con lo svolgimento della relazione, in vista della redazione del parere della Giunta. In primo luogo non è opportuno proporre la soppressione del procedimento previsto con la legge comunitaria in assenza di meccanismi alternativi ma è necessario sottolineare che tale strumento deve essere aggiornato e, soprattutto, inserito nel contesto di una sessione parlamentare comunitaria che consenta di svolgere un dibattito anche sulla fase ascendente del diritto comunitario.

L'oratore precisa altresì che in merito all'allegato D non si prospetta una pura e semplice soppressione bensì il suo trasferimento dal testo del disegno di legge alla rispettiva relazione introduttiva in quanto esso conserva un indubbio valore informativo. La stessa relazione andrebbe altresì completata con opportune indicazioni sulle direttive che il Governo non intende recepire in quanto ritenga che l'ordinamento interno sia già conforme.

Ricordando che alcuni aspetti settoriali, quali l'attuazione delle norme comunitarie sul lavoro notturno e sul sistema ferroviario, sono stati approfonditi in occasione del precedente dibattito, il presidente relatore sottolinea l'esigenza di una riflessione del Parlamento e del Governo sull'opportunità di affrontare il recepimento di talune disposizioni dell'Unione europea con provvedimenti legislativi specifici. Al riguardo, inoltre, sarebbe opportuno considerare i profili europei, e quindi anche il recepimento di direttive eventualmente non attuate, nel contesto dell'esame di leggi ordinarie che disciplinano organicamente i vari settori.

Soffermandosi sull'articolo 7, che reca disposizioni per l'adozione di testi unici compilativi, l'oratore rileva l'opportunità di definire una lista di priorità con particolare riferimento alla normativa sul lavoro, la quale è di importanza centrale anche nella prospettiva di un ravvicinamento dei cittadini alla costruzione europea. L'esame di tali testi dovrebbe offrire l'occasione per approfondire non solamente l'adeguamento della legislazione italiana rispetto alle disposizioni dell'Unione europea ma anche l'eventualità di intervenire più efficacemente nel procedimento normativo comunitario per sostenere, nei limiti del possibile, delle soluzioni compatibili con l'ordinamento italiano.

Nel parere da esprimere per la 1ª Commissione potrebbero essere infine inseriti dei riferimenti all'esigenza di introdurre modificazioni che recepiscano nel testo di legge le questioni che in occasione dell'esame del precedente disegno di legge comunitaria hanno costituito l'oggetto di ordini del giorno approvati dal Senato nonchè, come rilevato dai senatori Besostri e Tapparo, disposizioni volte a migliorare il coordinamento con le regioni in merito all'adempimento degli obblighi comunitari. Tali disposizioni, in particolare, dovrebbero rispettare quel grado di federalismo già introdotto nell'ordinamento con leggi ordinarie, tenendo però conto che i loro inadempimenti possono comportare degli oneri per lo Stato, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che è stato riaffermato in occasione del recente Vertice di Cardiff.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al Presidente relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini emersi nel dibattito.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

(269) ***Schema di decreto legislativo recante: Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento***
(R144 003, C12ª, 0005º)

(270) ***Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 97/2/CE recante norme minime per la protezione dei vitelli***
(R144 003, C12ª, 0006º)

(271) ***Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 95/25/CE che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina***
(R144 003, C12ª, 0007º)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, con esiti separati. Osservazioni alla 12ª Commissione: favorevoli sullo schema di decreto legislativo n. 269; favorevoli sullo schema di decreto legislativo n. 270; favorevoli sullo schema di decreto legislativo n. 271).

Sugli schemi di decreti legislativi in titolo riferisce congiuntamente la relatrice DANIELE GALDI la quale illustra in termini generali la normativa comunitaria da attuare ed i rispettivi atti di recepimento precisando, in particolare, che in relazione alla trasposizione delle direttive comunitarie sui problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di bovini e suini si sovrappongono vari provvedimenti interni

che rispondono tuttavia all'esigenza di un più completo adeguamento dell'ordinamento agli obblighi comunitari.

Dichiarando la propria disponibilità ad illustrare i profili più tecnici dei vari atti la relatrice, considerando la rispondenza degli schemi dei decreti legislativi alle rispettive direttive di riferimento, propone di esprimere su ciascuno di essi, separatamente, osservazioni favorevoli.

Non essendovi richieste di chiarimento, la Giunta conferisce il mandato alla relatrice ad esprimere osservazioni favorevoli su ciascuno dei provvedimenti in titolo nei termini emersi.

IN SEDE CONSULTIVA

(1667) ***RUSSO ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo***

(2205) ***BEDIN ed altri. – Disciplina del volontariato internazionale***

(2281) ***PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo***

(2494) ***BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo***

(2781) ***ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo***

(2989) ***Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo***

(Parere alla 3ª Commissione: esame congiunto e rinvio)

Il presidente relatore BEDIN propone di svolgere l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, analogamente a quanto disposto dalla Commissione di merito, e di rinviarne l'illustrazione.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente relatore. Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su «L'Agenda 2000 e le prospettive di riforma delle politiche agricole, strutturali e di coesione sociale dell'Unione europea»: dibattito conclusivo

(Seguito dell'esame e conclusione)
(R048 000, C23ª, 0002º)

Prosegue l'esame rinviato nella seduta del 9 giugno.

Il presidente BEDIN propone di concludere formalmente l'indagine conoscitiva in titolo senza l'adozione di un documento finale, a differenza di quanto stabilito in occasione della precedente indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea, considerando che i senatori Nava e Pappalardo, relatori sull'Agenda 2000, assegnata alla Giunta ai sensi dell'articolo 50, comma 2, potranno predisporre un progetto

di risoluzione sullo stesso argomento il cui esame offrirà alla Giunta l'opportunità di esprimere un indirizzo politico.

La Giunta approva la proposta del Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN informa la Giunta che non avrà più luogo la seduta già convocata giovedì 25 giugno alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(R029 000, C23ª, 0005º)

Il presidente BEDIN ricorda che in data odierna è prevista una riunione dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi per incontrare il presidente del Parlamento europeo Gil-Robles Gil-Delgado.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14,20.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE:

(S. 3163) ***CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo***
(Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione e raccomandazione)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge costituzionale in titolo, sospeso nella seduta del 10 giugno scorso.

Il Presidente Mario PEPE, *facente funzioni di relatore*, illustra la seguente proposta di parere, che tiene conto sia del dibattito svoltosi nella seduta del 10 giugno scorso, sia dell'audizione che si è tenuta nella giornata di ieri:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge costituzionale S. 3163, recante «Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo»,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

– il potere della regione di legiferare in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali – attualmente riservato alla legislazione statale dall'articolo 17, 3° comma del vigente statuto – incontra i limiti ordinari della potestà legislativa primaria delle regioni, rinvenibili anzitutto nel principio costituzionale secondo cui l'ineleggibilità deve basarsi su esigenze di pubblico interesse – quali la tutela della spontaneità del voto e l'eguaglianza dei candidati

– nonchè negli altri principi costituzionali e in quelli generali dell'ordinamento;

e con la raccomandazione che sia assicurato un celere esame da parte della commissione di merito».

Il deputato Dario ORTOLANO, a nome del gruppo di rifondazione comunista, manifesta due perplessità che motivano il suo voto contrario sulla proposta di parere. In primo luogo, demandare alle regioni la scelta del proprio sistema elettorale comporta una frammentazione dei meccanismi di rappresentanza politica, che a suo avviso è inaccettabile. Inoltre, il fatto di consentire la modifica della forma di governo e del sistema elettorale sulla base del voto della maggioranza dei consiglieri rischia di determinare situazioni di instabilità istituzionale, in quanto le diverse maggioranze politiche che si alterneranno nel governo dell'isola potrebbero facilmente essere indotte ad alterare il sistema elettorale secondo valutazioni di mera convenienza di parte.

Il deputato Eugenio DUCA, nel dichiarare voto favorevole sulla proposta di parere, riconosce tuttavia una certa fondatezza all'osservazione secondo cui un'eventuale legge regionale che preveda premi di maggioranza renderebbe troppo facilmente modificabile sia la forma di governo regionale che il sistema elettorale. Inoltre, esprime perplessità in ordine all'attribuzione al consiglio regionale del potere di determinare, senza alcun limite massimo, il numero dei componenti del consiglio stesso.

Il deputato Riccardo MIGLIORI dichiara voto favorevole sulla proposta di parere, che giudica equilibrata e coerente con le risultanze del dibattito in Commissione e dell'audizione degli esponenti della regione Sardegna. In ordine a quanto rilevato dal deputato Ortolano, egli fa presente che già oggi la Sardegna presenta un sistema elettorale del tutto peculiare. Con il disegno di legge costituzionale in esame, del resto, non si opera sul sistema elettorale, ma si conferisce all'autonomia regionale libertà di scelta in tale materia. Ricorda, infine, che anche laddove le istituzioni regionali dispongono di un'ampia libertà in ordine alla definizione del meccanismo elettorale, si realizza poi, di fatto, una sostanziale omogeneità di sistemi.

Il deputato Umberto GIOVINE, nel dichiarare a nome del gruppo di forza Italia voto favorevole sulla proposta di parere, osserva che l'eterogeneità dei sistemi elettorali costituisce in Italia ormai un innegabile dato di fatto. Sarebbe del resto incoerente sostenere le istanze di autonomia che provengono dalle regioni senza conferire poi i necessari poteri. Si dovrebbe piuttosto, a suo avviso, potenziare l'istituto referendario.

Il senatore Ivo TAROLLI dichiara a nome del centro cristiano democratico voto favorevole sulla proposta di parere, rilevando che le leg-

gi elettorali rappresentano il crocevia del buon funzionamento delle istituzioni e che il significato più profondo dell'autonomia è di responsabilizzare i corpi sociali in ordine alle conseguenze delle loro scelte in ciò che direttamente li riguarda.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere favorevole, con osservazione e raccomandazione, di cui sopra.

La Commissione approva con il voto contrario del deputato Ortolano.

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE:

(S. 2073) ***CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE: Modifiche allo Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino***

(S. 2440) ***TAROLLI: Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento***

(S. 3308) ***Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca*** *(approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge costituzionale di iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri)*

(Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dei disegni di legge costituzionale in titolo, sospeso nella seduta del 16 giugno scorso.

Il senatore Renzo GUBERT, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che l'esame non si concluda nella seduta odierna, ritenendo opportuna un'attenta riflessione in ordine alle questioni sollevate nel corso delle audizioni informali testè tenutesi in sede di ufficio di presidenza con gli esponenti delle comunità ladine.

Il Presidente Mario PEPE, non essendovi obiezioni, ritiene accoglibile la proposta del senatore Gubert nella prospettiva di definire un più ampio accordo sul parere da esprimere alla commissione di merito.

Il senatore Armin PINGGERA, *relatore*, interviene per sottolineare che l'esigenza maggiormente avvertita nel corso delle audizioni e degli incontri informali tenutisi è di pervenire all'approvazione, senza ulteriori modifiche, del testo già deliberato dalla Camera.

Il senatore Renzo GUBERT giudica insoddisfacente la proposta di realizzare la tutela di uno stesso gruppo linguistico, quello ladino, attra-

verso due sistemi differenti, uno a base soggettiva (in Alto Adige) e uno a base territoriale (nel Trentino). Egli osserva che il principio di identificazione della ladinità come minoranza rappresenta un fatto recente, che si è imposto soprattutto a partire dal dopoguerra come un vero e proprio processo di autocoscienza collettiva. A suo avviso, però, non si può trascurare l'importante dato sociologico, secondo il quale l'identità ladina – a differenza di quella sudtirolese – non è alternativa all'identità italiana. Sembra dunque preferibile realizzare la rappresentanza del gruppo linguistico ladino attraverso un collegio separato fondato su una dichiarazione di appartenenza, anzichè su base territoriale, anche al fine di evitare che si impedisca il processo di costruzione dell'identità politica ladina, conseguenza inevitabile nel caso in cui si opti per il sistema del collegio territoriale. Giudica, d'altro canto, eccessivamente protettiva una disciplina che riservi agli appartenenti al gruppo ladino specifici posti nell'ambito degli organi esecutivi della regione e della provincia di Bolzano. Infine, non ritiene fondata la richiesta di approvazione senza modifiche del testo licenziato dalla Camera per asseriti motivi di urgenza, che in realtà non sussistono nei termini in cui vengono addotti.

Il senatore Ivo TAROLLI, nel rilevare che il tema oggi in discussione appassiona gli esponenti delle varie forze politiche, osserva come non si sia ancora pervenuti ad una sintesi soddisfacente delle diverse posizioni espresse. A suo avviso non è possibile comunque prevedere due distinti regimi di tutela delle minoranze ladine, rendendosi piuttosto necessaria una soluzione omogenea. Inoltre, ritiene che il gruppo ladino vada valorizzato anche sotto il profilo strettamente linguistico, a differenza dei gruppi mocheni e cimbri; in tal senso si è espresso il ministro Bassanini ed è indirizzata la stessa nuova formulazione dell'articolo 102 dello statuto speciale proposta dal consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

Il Presidente Mario PEPE rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta ha inizio alle ore 18,10.

SULLA RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DEGLI ENTI PUBBLICI DI PREVIDENZA E DEI LORO ORGANI
(A007 000, B68ª, 0012º)

Il presidente Michele DE LUCA riferisce che la Relazione all'Assemblea sulle prospettive di riforma degli enti pubblici previdenziali e dei loro organi – trasmessa ai Presidenti delle Camere – ha avuto positivi riscontri in vari ambienti, a partire da quello governativo.

Il Ministro del lavoro – egli aggiunge – in occasione di un recente convegno, nel manifestare l'intenzione di riformare gli enti previdenziali ed i loro organi, ha enunciato i principi ispiratori della riforma, che coincidono con quelli contenuti nella Relazione di questa Commissione, espressamente richiamata dal Ministro.

Attività svolta dagli enti di previdenza ed assistenza sociale dal 1994 al 1997
(Esame e rinvio del seguito)
(R050 001, B68ª, 0004º)

Il presidente Michele DE LUCA comunica che si è proceduto a predisporre – sulla base dei dati contenuti nel Modello di analisi compilato dagli enti controllati,relativamente all'attività svolta nel periodo 1994-1997 – delle tavole riassuntive di tali dati: il testo delle tavole sarà pubblicato in allegato al Resoconto delle seduta.

Premesso quindi che toccherà ai singoli relatori riferire alla Commissione e commentare i dati delle varie tavole per ciascun ente, il Presidente passa ad illustrare l'impostazione generale di dette tavole (parte

prima dell'allegato) rilevando in particolare che queste seguono la stessa logica sistematica delle quattro sezioni in cui sono ripartiti i fondamentali aspetti dell'attività degli enti. Nella sezione I sono contenuti i dati sulla gestione economico-finanziaria (tavole 2,3,4,5 e 6); nella sezione II si riportano i dati concernenti la gestione immobiliare e mobiliare (tavole 7 ed 8); nelle rimanenti sezioni III e IV sono contenute, rispettivamente, le informazioni sulla situazione patrimoniale e sulla costituzione delle riserve (tavola 9) e le informazioni per una valutazione dell'efficienza dell'ente (tavole 10,11,12,13 e 14).

Intervengono quindi brevemente i deputati STELLUTI e GASPERONI per esprimere apprezzamento sull'impegnativo lavoro svolto.

Si conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 18,30.

ALLEGATO

TAVOLE RIASSUNTIVE DEI DATI
elaborati sulla base del Modello unico di analisi

SULLA

ATTIVITÀ DEGLI ENTI PREVIDENZIALI
(1994-1997)

SOMMARIO

PARTE PRIMA:

Illustrazione del contenuto delle tavole

PARTE SECONDA:

Le tavole

ELENCO DEGLI ENTI *

1. Onaosi
2. Cassa dottori commercialisti
3. Cassa forense
4. Cassa geometri liberi professionisti
5. Cassa del notariato
6. Cassa ragionieri e periti commerciali
7. Ente nazionale consulenti del lavoro
8. Enam
9. Enasarco
10. Enpaf
11. Enpaia
12. Enpals
13. Enpam
14. Ente nazionale veterinari
15. Fasc
16. Inail
17. Inarcassa
18. Inpdai
19. Inpdap
20. Inpgi
21. Inps
22. Ipost
23. Ipsema
24. Fondo spedizionieri doganali (dal 1° gennaio 1998 assorbito dall'Inps)

---

* L'ente Sportass non ha compilato il Modello unico d'analisi; ha trasmesso il bilancio preventivo 1998.

PARTE PRIMA

ILLUSTRAZIONE DEL CONTENUTO DELLE TAVOLE

PARTE SECONDA

LE TAVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37ª, 0046º)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

AUDIZIONE DEL DOTTOR LUCA RAMACCI, SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA DI VENEZIA
(R010 000, B37ª, 0001º)

Il Presidente Massimo SCALIA, dopo aver riassunto il contenuto dell'audizione del sostituto procuratore dottor Casson svoltasi il 12 maggio scorso, ritiene che sia ben presente alla Commissione la gravità della situazione connessa all'area di Porto Marghera, sia sotto il profilo ambientale che sotto quello sanitario, con notevole nocumento della salute della popolazione.

Invita il dottor Ramacci a prendere la parola, in particolare sulla richesta di sequestro da lui avanzata in merito allo stabilimento dell'Enichem, con riferimento allo smaltimento delle scorie radioattive conseguenti alla lavorazione delle fosforiti. Insieme alle motivazioni legate al sequestro ed al successivo dissequestro dell'area, lo invita a far conoscere anche eventuali azioni dell'azienda per pervenire alla decontaminazione.

Il sostituto procuratore presso la pretura di Venezia, Luca RAMACCI, dopo aver ringraziato la Commissione per l'invito rivoltogli, fa presente che le indagini sull'inquinamento dell'area lagunare di

cui è titolare sono iniziate nel 1995 e sono terminate nel marzo scorso.

In base ad esse, sono state effettuate molteplici analisi chimiche sulle varie tipologie della diossina, sui contaminanti ambientali e sui metalli pesanti presenti nel terreno e nelle acque: fornisce, a tale proposito, dati molto ampi sull'attività svolta dalla procura in accordo con gli uffici della Magistratura delle acque di Venezia.

Si sofferma poi, altrettanto ampiamente, sulla ricaduta nel terreno delle polveri derivanti dalle alte concentrazioni di fumi nell'atmosfera, affermando in particolare che, in presenza di tale situazione critica, è manifestamente pericoloso l'utilizzo alimentare delle specie ittiche pescate nell'area di Porto Marghera, soprattutto delle vongole, le quali sfuggendo in parte ai controlli sanitari vengono commerciate su gran parte del territorio nazionale.

Si sofferma successivamente, a lungo, sui confronti delle analisi chimiche degli agenti inquinanti relativi all'area di Porto Marghera e di quelli relativi ai valori medi dell'intero mare Adriatico.

Fa conoscere anche gli elementi tecnici contenuti nella sua richiesta di sequestro, precisando in particolare che le indagini della procura di Venezia si sono estese ad altre aree limitrofe, come ad esempio il controllo dei fumi prodotti dalle vetrerie di Murano.

Il Presidente Massimo SCALIA chiede di far pervenire alla Commissione tutti i dati relativi alle analisi di laboratorio finora effettuate.

Il dottor Luca RAMACCI assicura il Presidente che i dati saranno disponibili per la Commissione.

In seguito fornisce notizie sui fanghi e sul bromoformio immessi nell'area lagunare, in particolare dall'Enichem e dalla società Ambiente. Si sofferma sulle vicende relative agli atti connessi al sequestro ed al dissequestro dello stabilimento SM 15, cui è seguita una consistente riduzione dell'attività inquinante; cita poi il caso del cosiddetto «scarico fantasma», da lui rilevato di recente, successivamente deviato e ricondotto all'interno del depuratore biologico.

Il Presidente Massimo SCALIA riassume i diversi aspetti, tecnici, giudiziari e sociali, contenuti nell'esposizione del dottor Ramacci, invitandolo a svolgere approfonditi controlli in futuro affinchè non si ripetano gli inquinamenti finora verificatisi.

Il dottor Luca RAMACCI esprime l'intenzione di continuare anche in futuro i controlli sulle attività inquinanti.

Il senatore Giovanni POLIDORO chiede se gli uffici giudiziari veneziani abbiano posseduto negli anni passati la documentazione e le notizie di reato utili per intervenire nella situazione prima richiamata; chiede anche di conoscere le ragioni del loro mancato intervento, ritenendo che insieme alle responsabilità dei vertici dell'Eni-

chem vadano ricomprese anche quelle della magistratura e degli organismi pubblici deputati al controllo ambientale e sanitario.

Il senatore Bruno CAZZARO, osservato che l'inquinamento dell'area di Porto Marghera è conosciuto da molti anni, si chiede se attualmente si proceda nella giusta direzione, essendo anzitutto necessario definire compiutamente un coordinamento fra gli organismi pubblici preposti al controllo. Ritiene che alcune affermazioni contenute nella predetta richiesta di sequestro non siano esatte e che in ogni caso il recente «decreto Ronchi-Costa» tende a rimediare alle storture del passato: si dichiara d'accordo sul risanamento di Porto Marghera ma anche sull'opportunità di tener conto delle esigenze espresse dal punto di vista economico e sociale.

Il senatore Giovanni LUBRANO di RICCO chiede di conoscere quali pene siano ipotizzabili nel caso di una condanna dei responsabili e se gli organismi abilitati abbiano esercitato l'azione di danno ambientale in relazione all'attività inquinante delle aziende operanti a Porto Marghera.

Il deputato Pierluigi COPERCINI chiede notizie sulle eventuali «pressioni» ricevute dai magistrati veneziani in ordine alle indagini ricordate e da quali soggetti siano pervenute; ritiene poi che lo Stato debba promuovere un'azione risarcitoria nei confronti dei pubblici ufficiali che non hanno effettuato i dovuti controlli a Porto Marghera.

Il senatore Giuseppe FIRRARELLO ringrazia il dottor Ramacci per l'ottimo lavoro svolto, che ha messo in evidenza i preoccupanti livelli di inquinamento raggiunti a Porto Marghera: in tale contesto, esprime alcune valutazioni circa la necessità di non pregiudicare ulteriormente i livelli occupazionali.

Il dottor Luca RAMACCI, dopo aver consegnato copia dei documenti giudiziari da lui predisposti, risponde ampiamente alle domande formulate, affermando in particolare che per il passato è stata evidenziata una condotta non immune da critiche da parte della magistratura veneziana e che i controlli degli organismi pubblici sono stati svolti in maniera non corretta; quanto alle «pressioni», precisa che in qualche caso è stato interessato il Consiglio superiore della magistratura.

Conclude ricordando che l'Enichem farà conoscere agli uffici della procura l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti di sequestro nell'area di Porto Marghera.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il dottor Ramacci e lo congeda, osservando che il diritto alla salute è tutelato in via primaria dalla Carta costituzionale e che altre esigenze di natura economica e sociale sono da considerare rispetto ad esso secondarie. In ogni caso, la Commissione ha deciso di ascoltare, su questa e su altre tematiche, il 7 luglio prossimo l'amministratore delegato dell'ENI.

SEGUITO DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE RELATIVA ALLE REGIONI LIGURIA E PIEMONTE (RELATORE SENATORE ROBERTO LASAGNA)

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che, nella seduta del 3 giugno scorso, il relatore ha illustrato il documento in titolo.

Nessuno chiedendo di parlare, ritiene che il termine ultimo per la presentazione di eventuali proposte emendative possa essere fissato alle ore 18 di martedì 30 giugno; nella seduta di giovedì 2 luglio, alle ore 14, tali proposte emendative potranno essere esaminate e si potrà in seguito procedere alla votazione finale del documento.

Il senatore Roberto LASAGNA, relatore, ricorda di aver presentato al Senato nella giornata di ieri, insieme al senatore La Loggia, un disegno di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta avente l'obiettivo di acquisire tutti gli elementi relativi alla discarica di Pitelli a La Spezia. Ritiene che si debba procedere per la completa bonifica ed il ripristino ambientale dell'area interessata, anche sulla scorta dell'esperienza acquisita a Bagnoli.

Il Presidente Massimo SCALIA non reputa opportuna l'istituzione di una specifica Commissione d'inchiesta in materia: potrà essere utilmente costituito un gruppo di lavoro nell'ambito della Commissione.

Il senatore Roberto LASAGNA, relatore, si dichiara d'accordo con tale impostazione.

Il deputato Pierluigi COPERCINI reputa opportuno inserire nel documento in titolo la citazione dell'incidente probatorio sollevato nei mesi scorsi dal sostituto procuratore di La Spezia dottor Franz, che ha ipotizzato il disastro ambientale in ordine alle vicende connesse alla discarica di Pitelli.

Il Presidente Massimo SCALIA invita il relatore a tener conto di tale osservazione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B37ª, 0013º)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che una delegazione della Commissione si recherà in Calabria e Basilicata nella terza settimana del mese di luglio per effettuare alcuni sopralluoghi e svolgere delle audizioni: invita i commissari a far pervenire agli uffici di segreteria le loro proposte e a far conoscere l'elenco dei partecipanti, specificando che nei prossimi giorni sarà disponibile la bozza del programma.

Avverte inoltre che giovedì 2 luglio 1998, alle ore 14, è prevista, oltre al seguito dell'esame del documento sulle regioni Liguria e Piemonte, anche l'audizione del dottor Luciano Padula, sostituto procuratore della Repubblica di Monza.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui rapporti tra Ministero delle finanze e società concessionaria dei servizi informatici (SOGEI): audizione del professor Stefano Rodotà, garante per la protezione dei dati personali
(R048 000, B62ª, 0001º)

Il professor Stefano Rodotà premette che, dopo un anno di duro rodaggio, il garante per la tutela dei dati personali avverte il bisogno di aprire un fronte di verifica che in primo luogo obbliga ad un confronto con il Parlamento. Richiamandosi ad un interrogativo posto recentemente dal Presidente della Repubblica, il quale correttamente si domandava a quale soggetto le autorità di controllo fossero tenute a rispondere, ritiene che il problema non possa essere risolto su un piano settoriale, ancorchè disciplinato da singole leggi, bensì al massimo livello istituzionale e quindi, come ha appena detto, attraverso un confronto con il Parlamento.

Per venire al tema più specifico ritiene costituisca un motivo di riflessione critica il fatto che l'approvazione della legge 675/96 non abbia avuto un seguito sul piano degli atti formali che concernono il complesso rapporto tra società concessionarie dei servizi informatici e Ministero delle finanze.

Egli ritiene perciò auspicabile un atto formale del Ministro delle finanze, anche perchè dalla lettura di alcuni atti o documenti interni della SOGEI emerge scarsa consapevolezza e una certa contraddizione tra il richiamo all'articolo 8 della legge 675, laddove essa fa riferimento agli «incaricati del trattamento (che) devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile» ed il richiamo all'articolo 4 comma 1 lettera E che esonera dall'applicazione della legge 675 i soggetti pubblici che perseguono fi-

nalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione. Trova non pertinente la citazione di questo articolo, sia che ci si riferisca al Ministero delle finanze sia, a maggior ragione, che si faccia riferimento alla società concessionaria.

Ricorda che la materia è in forte evoluzione sul versante della moltiplicazione delle banche dati e dei soggetti abilitati al trattamento dei dati personali; la accentuata e crescente distribuzione territoriale di questi dati si scontra con la forte centralizzazione del loro utilizzo, tanto più grave il problema se la elaborazione del prodotto informatico è affidato a soggetti privati. Alla luce di queste considerazioni ritiene più che giustificate le preoccupazioni in materia di trattamento dei dati relativi al reddito, facendo ovviamente l'ipotesi che il Ministro, assecondando una naturale tendenza al decentramento, attribuisca ad un numero maggiore di utenti la responsabilità delle decisioni.

È ovvio che la bussola per orientarsi all'interno della rete unitaria informatica della Pubblica Amministrazione e fissare regole di circolazione, è rappresentata dalla pertinenza dei dati rispetto alle finalità istituzionali. Il problema in sè molto delicato, lo diviene ancora di più quando i dati si moltiplicano, si diffondono nel territorio e sono affidati alla elaborazione di soggetti privati.

Si sofferma quindi sul grado di tutela delle notizie relative al reddito, osservando che i sistemi di sicurezza fisica e logica non hanno giustificazioni proprie ma sono funzionali allo scopo di mettere i dati, una volta trasmessi, nella intera disponibilità dell'Amministrazione ricevente.

Soffermandosi poi sulla questione delle garanzie giuridiche che non riguardano solo il segreto d'ufficio, ritiene che gli sportelli bancario-postali debbano essere considerati responsabili per la propalazione di dati i quali non possono uscire dall'ambito ristretto costituito dal circuito degli utenti istituzionali e dei soggetti abilitati al trattamento dei dati personali. Per contro deve essere stigmatizzata la tendenza alla sommatoria di dati disomogenei, un eccesso cioè di standardizzazione che potrebbe provocare conseguenze indesiderate, dal momento che nessun atto o provvedimento giudiziale o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali (art. 17 comma 1 legge 675).

Si apre la discussione.

Il vicepresidente Vannoni chiede se, a salvaguardia della certezza del diritto, non siano consigliabili più puntuali interventi legislativi.

Il senatore Ventucci chiede se il delicato equilibrio tra pubblico e privato non sia spesso alterato da un uso burocratico e discrezionale dei poteri della Pubblica Amministrazione.

Il deputato Cambursano, dopo aver concordato con il professor Rodotà sulla opportunità di far discendere la formale abilitazione dei soggetti (al trattamento dei dati) da un atto altrettanto formale del Ministro, ritiene che specialmente in provincia una morbosa curiosità alimentata,

o comunque assecondata, da cattivo giornalismo possa provocare non facili problemi, con grave pregiudizio della protezione dei dati personali.

Il deputato Pistone, dopo essersi definita garantista *ante litteram*,ritiene che quando si apre il capitolo fiscale è naturale dare la priorità alle esigenze della massima trasparenza pubblica dal momento che questa è la garanzia più vera per un trattamento uniforme ed omogeneo dei dati.

Il presidente Mantica ritiene anche lui che sia difficile ma indispensabile fissare un punto di equilibrio tra pertinenza dei dati e trattamento informatico. Il compito sarebbe certamente facilitato se il Ministero delle finanze provvedesse ufficialmente a definire la qualifica dei soggetti abilitati al trattamento dei dati personali e l'ampiezza del loro mandato.

Il professor Rodotà sostiene che l'Italia può vantarsi di essere tra le nazioni antesignane della trasparenza fiscale, perchè essa costituisce una forma di controllo nei confronti della Pubblica Amministrazione che viene stimolata ad adottare criteri uniformi. Naturalmente bisogna distinguere, quando si verte in materia di trasparenza, tra redditi certi e redditi presunti ed inoltre bisogna che la diffusione dei dati personali metta in grado chiunque di leggere le notizie con discernimento, facendo per esempio la dovuta differenza tra redditi a regime e benefici economici a carattere saltuario.

Il professor Rodotà, raccogliendo una preoccupazione venuta dal dibattito che non gli sembra retorica ma anzi molto pertinente, ritiene che costituisca un obiettivo, difficile da realizzare ma indispensabile, assicurare per quanto possibile equa parità di trattamento tra chi è benestante e quindi gode di un flusso consolidato di reddito e chi invece si trova costretto a comunicare in continuazione dati personali al fine di ottenere trattamenti di esenzione etc. etc.

Conclude sostenedo la necessità di procedere ad una elencazione dei dati personali che confluiscono nelle diverse banche dati, assegnando per ognuno una valutazione sul grado di pertinenza.

Il presidente Mantica ringrazia il professor Rodotà per l'intensa proficua collaborazione, che spera costituisca una introduzione per ulteriori approfondimenti di cui la Commissione saprà certamente giovarsi.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

Presidenza del Presidente
Antonio MARZANO

La seduta inizia alle ore 13,35.

Esame dello schema di regolamento recante ulteriori disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94
(R139 b 00, B30ª, 0004º)

Il Presidente Antonio MARZANO ricorda che la Commissione è convocata ai fini dell'espressione del prescritto parere sullo schema di regolamento in esame adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 94 del 1997 . Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione del provvedimento in esame.

Il senatore Franco DEBENEDETTI, *Relatore*, intende svolgere preliminarmente una premessa di ordine metodologico; afferma infatti che l'articolato in esame potrebbe sembrare *prima facie* un esempio di regolamentazione ordinaria del settore della pubblica amministrazione mentre occorre valutare più a fondo le diverse implicazioni e le conseguenze che la regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento del Nucleo tecnico di valutazione può comportare.

Si parla spesso infatti della necessità di riformare i meccanismi che presiedono all'agire della pubblica amministrazione e non si considera a sufficienza che la regolamentazione dell'operare del Nucleo di valutazione costituisce il motore di tutte le riforme in quanto strettamente funzionale alla realizzazione dei progetti di sviluppo che si vogliono realizzare nelle diverse aree del Paese. Sottolinea al riguardo come la pubblicistica si interessi spesso della problematica concernente gli investimenti da effettuare per rilanciare il processo produttivo del Paese, mentre dimentica di soffermarsi sull'importanza del modo con il quale vengono analizzati i programmi di investimento dal punto di vista della loro sele-

zione e del modo in cui verranno spese le somme a ciò destinate. L'esperienza pluridecennale della Cassa del Mezzogiorno insegna, infatti, come sia più importante il modo in cui vengono spese le somme che il *quantum* destinato agli investimenti.

Intende al riguardo volgere uno sguardo a ciò che successe in passato; ricorda quando nel 1982 venne istituito il primo nucleo tecnico di valutazione degli investimenti e come il ministro del bilancio di allora, Giorgio La Malfa, fosse particolarmente soddisfatto potendo finalmente contare su un organico di tecnici che potesse valutare la realizzabilità dei progetti presentati. L'idea nacque in seguito a delle trattative sindacali che si svolsero in quello stesso anno del 1982 durante le quali si discuteva di come trovare un fondo per la realizzazione di progetti già pronti; si reperirono quindi 800 miliardi e si decise di istituire il nucleo di valutazione mettendo a capo di esso personalità di primo piano a livello tecnico.

L'idea sottostante era quella di definire delle metodologie moderne che facessero mettere in moto la macchina dello Stato in modo da produrre sviluppo e progresso.

Si chiede quindi che cosa non ha funzionato nell'organizzazione precedente del detto nucleo; probabilmente si è data una grande risonanza all'iniziativa senza che a ciò si sia accompagnato un ruolo istituzionale incisivo dei diversi ministri del bilancio che si sono nel tempo succeduti; oltre a ciò, si sono rivelati negativi i criteri di selezione e retribuzione del personale. Inoltre non è stata mai presa in considerazione l'importanza, nella valutazione degli investimenti, del tasso di attualizzazione da usare, per le stime della redditività del capitale che rappresenta l'elemento più rilevante per l'analisi dell'opera progettata; ricorda che l'unica volta che ciò fu fatto risale al 1984, con un aggiornamento nel 1991.

Ritiene pertanto che occorrerà fare in modo che nel futuro non si ripetano più quegli errori che hanno caratterizzato la gestione passata del nucleo degli investimenti. Per quanto riguarda più specificatamente l'organizzazione del Nucleo di valutazione afferma che dai dati a sua conoscenza risulta l'intendimento di ripartire il personale in due diversi ruoli: uno specializzato nella gestione della parte finanziaria ed uno che si interessi dei singoli settori di intervento. Il sistema di retribuzione dovrebbe basarsi, anche se ciò non si evince dall'articolato, in un sistema premiante e retributivo, basato su un contratto di quattro anni rinnovabile a cui si affianca una retribuzione mobile, con un premio del quindici per cento; le professionalità dovrebbero articolarsi su quattro livelli a seconda se si tratti di giovani occupati nella ricerca o soggetti che invece devono rientrare dai diversi istituti di ricerche.

Tali strumenti dovrebbero garantire che al nuovo Nucleo tecnico di valutazione operino elevate professionalità che siano esenti da quei fenomeni di lassismo presenti nella pubblica amministrazione. Probabilmente l'impostazione del passato ha risentito di una filosofia di tipo illuministico che non ha dato i frutti sperati; per difendersi dagli eccessi di dirigismo occorrerà basarsi sul fatto che il Nucleo tecnico di valutazione agirà in condizioni di concorrenza aiutando gli enti locali ad uti-

lizzare le risorse disponibili nel mercato e non sostituendosi ad esse. A tal fine sarà di aiuto, soprattutto per le regioni del sud, la regionalizzazione del Nucleo.

Estremamente importante sarà verificare i risultati dell'azione svolta; sul punto esprime condivisione sul fatto che l'articolato prevede che alla verifica fattuale si affianchi una verifica sull'effetto economico-sociale; in tal senso sarebbe estremamente importante utilizzare i rapporti esecutivi dei programmi d'intervento che danno conto dell'effetto politico dell'informazione.

Conclude affermando che l'intenzione non dovrebbe essere quella di istituire una nuova Corte dei conti ma quella di approntare un Nucleo di valutazione che verifichi l'efficacia degli strumenti utilizzati.

Il Sottosegretario Giorgio MACCIOTTA esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Debenedetti osservando che nel passato l'istituzione del nucleo di valutazione ha forse risentito di un'aspirazione di tipo giacobino che ha portato a far sì che le valutazioni dei progetti avvenisse *ex post* e nei confronti di proposte già in sè perfette, oltre che molto autorevoli, in quanto provenienti da grandi amministrazioni locali. Ciò ha determinato a sua volta una degenerazione nella composizione dei componenti di detto Nucleo.

In tutto ciò ha sicuramente influito anche la scarsa incisività dei ministri del bilancio che si sono susseguiti dal 1982 fino ad oggi nel saper utilizzare e rendere perfettamente efficiente una tale struttura.

Si domanda allora come possa evitarsi in futuro una tale situazione e come quindi si possa far fronte a quelle che sono le esigenze derivanti dal mercato.

Ritiene che la risposta debba essere trovata proprio nel cambio dell'asse in quanto l'intervento, quale progettato dalla normativa in esame, del nucleo tecnico di valutazione non avviene più *ex post* ma *ex ante;* in tal modo si prevede che il nucleo possa essere sentito anche prima che il progetto sia definito in tutti i suoi termini. Inoltre la nuova regolamentazione si inserisce in un quadro normativo nuovo che vede le intese di programma come base di negoziazione tra enti locali e amministrazione dei progetti da realizzare; in tale contesto il Nucleo di valutazione e di verifica interviene in maniera costruttiva e attiva nella definizione delle intese; infatti anche la sezione di verifica potrà assumere una nuova valenza in quanto chiamata a confrontarsi non più sul semplice controllo di efficacia dell'opera ma anche nella valutazione delle discrepanze che si ritrovano tra le procedure seguite per gli investimenti nel sud e quelle seguite nel nord, in modo da poter cogliere le motivazioni dei ritardi e correggerli in tempo reale.

Inoltre l'unificazione delle strutture periferiche del Tesoro dovrebbe dare nuovo impulso all'intero sistema sia per quanto riguarda l'efficacia del controllo effettuato, sia per il fatto che le direzioni provinciali del Tesoro avendo al loro interno un proprio Nucleo avranno un collegamento funzionale con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione.

Per quanto riguarda gli aspetti concernenti le retribuzioni del personale impiegato nel Nucleo in esame afferma che una regolamentazione più precisa di tale materia sarà contenuta in un'altra normativa la quale dovrebbe prevedere una diversa graduazione dei livelli e delle retribuzioni ed un vincolo a non inquadrare più del 50 per cento del personale nei due livelli più alti delle retribuzioni.

Tutto ciò implicherà una selezione rigorosa del personale; si è in tal senso ritenuto necessario innovare in profondità passando da un precedente organico di circa settanta persone all'attuale che registra circa una trentina di persone; si sta ora procedendo al reclutamento di nuove professionalità per coprire gradualmente i posti vacanti.

Il Presidente Antonio MARZANO avverte che la Commissione potrebbe organizzare i propri lavori ai fini dell'espressione del presente parere, prevedendo: per la giornata di domani la prosecuzione della discussione generale; per il giorno venerdì 26 giugno il deposito dello schema di parere da parte del relatore e per lunedì 29 giugno, che per il Parlamento non è giorno festivo, il termine per la presentazione degli emendamenti, termine che comunque verrà considerato non perentorio ritenendosi accettabili emendamenti presentati anche nella prima mattinata del giorno di martedì 30 giugno.

Il senatore Giovanni FERRANTE, ritiene che l'esame dello schema di parere presentato potrebbe concludersi nella giornata di domani dal momento che due giornate sembrano sufficienti per un'adeguata istruttoria del provvedimento in esame.

Il Presidente Antonio MARZANO, in relazione a quanto proposto dal senatore Ferrante, osserva che il provvedimento in esame necessita di una approfondita riflessione su quello che è l'indirizzo che emerge in merito al ruolo che si intende assegnare al detto Nucleo di valutazione; ricorda infatti che il Governo non ha recepito la condizione contenuta nel parere espresso da questa Commissione in data 21 novembre 1997 sulla necessità che fosse prevista l'obbligatorietà della valutazione del nucleo per gli investimenti pubblici superiori a 50 miliardi di lire e che fosse garantita la terzietà del Nucleo mediante la previsione della dipendenza diretta dal ministro. Si chiede quindi, quale sarà la funzione dell'istituto in questione e se il regolamento in esame intenda aumentarne o depotenziarne il ruolo. Infatti esso è configurato come dipendente dal capo del Dipartimento e, se dal punto di vista del trattamento sembra emergere una volontà di potenziamento della sua funzione, dal punto di vista invece della collocazione gerarchica, non risulta perfettamente chiara la volontà di far seguire questo obiettivo.

Intende infine sottolineare che occorre inoltre un approfondimento sui criteri di selezione del nuovo personale, in quanto se è importante rompere con le procedure seguite nel passato, è anche importante evitare che vengano seguite delle procedure non corrette.

Osserva pertanto che occorra su tale punto un approfondimento da parte di tutti i componenti della Commissione e ritiene di conseguenza

più utile mantenere il programma dei lavori della Commissione così come precedentemente annunciato.

Il senatore Giovanni FERRANTE ritiene che le funzioni e il ruolo del Nucleo di valutazione dovrebbero essere interpretati ed analizzati alla luce della profonda ristrutturazione del Ministero in atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

86ª seduta

Presidenza del senatore
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 15,05.

(3296) ***Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO)***
(Parere alla 3ª Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore MUNDI espone le ragioni che sono all'origine dell'iniziativa del Governo, diretta ad assicurare le condizioni materiali per l'esercizio della presidenza di turno italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO). In tale contesto, il ruolo del Governo italiano sarà particolarmente rilevante, fino a comprendere la formulazione di indirizzi politico-militari. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore ROTELLI ricorda che l'Unione dell'Europa Occidentale fu fondata a causa del fallimento della Comunità europea di difesa: gli sviluppi successivi del processo di unificazione europea rendono quanto mai dubbia, a suo avviso, la stessa opportunità di una simile organizzazione, se non per le pressioni inevitabili provenienti dalle burocrazie civili e militari interessate. D'altra parte, egli contesta la notazione del relatore circa la possibilità, per il Governo italiano, di formulare indirizzi politico-militari in sede di presidenza di turno.

Il presidente ANDREOLLI osserva che le questioni sollevate dal senatore Rotelli non investono direttamente il contenuto del disegno di legge ma rileva che quest'ultimo prevede una spesa di circa 6 miliardi allo scopo di organizzare e finanziare gli impegni del Governo italiano derivanti dal turno di presidenza: dall'analisi della relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, peraltro, si evince che le spese in questione, assai rilevanti, sono destinate pressochè esclusivamente ad interventi di ristrutturazione e adeguamento immobiliare nel palazzo del Ministero degli affari esteri, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Al fine di valutare criticamente la conformità del provvedimento al principio costituzionale di buon andamento delle amministrazioni pubbliche, ritiene opportuno rimettere l'esame del disegno di legge alla sede plenaria.

Concorda il senatore MAGGIORE, il quale contesta in particolare la qualificazione dell'evento come eccezionale, di cui all'articolo 1, comma 3, dato che si tratta, piuttosto, di un impegno prevedibile e previsto.

Il relatore MUNDI conviene sull'opportunità di rimettere l'esame alla sede plenaria.

L'esame del disegno di legge viene infine rimesso alla sede plenaria.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente ANDREOLLI avverte che la Sottocommissione è convocata per una nuova seduta alle ore 14,30 di domani, giovedì 25 giugno 1998.

La seduta termina alle ore 15,15.

DIFESA (4ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

39ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ucchielli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3ª Commissione:

(3149) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo IV sulle armi laser acceccanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del Protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della Conferenza di revisione, quali atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(3280) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996:*** parere favorevole con osservazione;

(3296) ***Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO):*** parere favorevole.

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

129ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il coordinamento della protezione civile, Barberi e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 14,50.

(3352) ***Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania***
(Parere alla 13ª Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MORANDO ricorda che nella seduta di ieri la Sottocommissione aveva sospeso l'esame del provvedimento per valutare più approfonditamente le implicazioni della previsione di poteri sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e l'idoneità dei fondi trasferiti alle regioni per l'attuazione dei piani stralcio e dei programmi di protezione del suolo.

Il sottosegretario BARBERI conferma che l'esercizio degli eventuali poteri sostitutivi può essere esercitato, grazie al rafforzamento delle strutture tecniche, nell'ambito delle dotazioni e risorse esistenti. In ordine al secondo punto, dopo aver sottolineato che la copertura finanziaria del provvedimento non utilizza le risorse della legge n.183 del 1989, rileva che il disegno di legge, autorizzando l'erogazione di finanziamenti aggiuntivi per 100 miliardi, intende sovrapporre al quadro ordinario di risorse ulteriori interventi per consentire l'accelerazione delle procedure di redazione dei piani stralcio. Ricorda che la copertura finanziaria degli

oneri del disegno di legge in titolo viene effettuata in parte con una riduzione proporzionale degli stanziamenti della tabella B della legge finanziaria, in parte con le risorse della legge n.305 del 1989 – i cui stanziamenti risultano, peraltro, in parte già impegnati – e infine con una quota delle risorse dell'otto per mille; in relazione a quest'ultima copertura, osserva che in occasione dell'ultima ripartizione fu formulata, da parte della Commissione, una raccomandazione per l'utilizzazione prioritaria di tali risorse per gli interventi di protezione civile.

Il relatore RIPAMONTI osserva che, anche grazie alle indicazioni fornite dal rappresentante del Governo, si può valutare che l'erogazione di ulteriori 100 miliardi costituisce un tetto di spesa; ritiene, peraltro, che, poichè l'autorizzazione ad assumere personale per l'ANPA, seppur nell'ambito del proprio bilancio, appare in contrasto con le politiche di contenimento della spesa per il pubblico impiego, si possa formulare un parere contrario sull'articolo 2, comma 6.

Il senatore VEGAS sottolinea che le numerose disposizioni di rafforzamento degli organici non appaiono diretta conseguenza dei recenti eventi franosi in Campania; osserva, inoltre, che l'appartenenza dell'ANPA al settore pubblico non sembra consentire, ai sensi delle vigenti norme contabili, il rinvio alle disponibilità di bilancio; ritiene, quindi, necessario che la Sottocommissione formuli sull'articolo 2, comma 6 parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime, infine, perplessità sull'utilizzazione della quota relativa all'otto per mille per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, in deroga a quanto previsto anche nel regolamento recentemente approvato sulle modalità di ripartizione di tali risorse.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime infine parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sull'articolo 2, comma 6, sul quale il parere è contrario.

(3312) ***Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco***

(Parere alla 1ª Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione, nella seduta di ieri, ha rinviato l'esame del disegno di legge in titolo, per approfondire la quantificazione degli effetti finanziari degli articoli 1 e 3, per i quali la relazione tecnica non appariva sufficientemente esaustiva. Ricorda inoltre che erano state sollevate alcune perplessità sull'articolo 11, di istituzione di un fondo a disposizione per esigenze impreviste.

Il sottosegretario BARBERI, dopo aver consegnato alla Sottocommissione un documento esplicativo sulla quantificazione degli oneri, ri-

corda che il fondo a disposizione costituisce un istituto volto ad assicurare la flessibilità indispensabile per fronteggiare le situazioni di emergenza non prevedibili e connaturate con l'attività istituzionale del Corpo dei Vigili del fuoco e che, comunque, esiste un analogo fondo per le esigenze del Dipartimento della pubblica sicurezza. Ribadisce infine che le assunzioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 verranno effettuate nel rispetto delle procedure previste all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997.

Il senatore VEGAS sottolinea che le numerose disposizioni di autorizzazione ad assumere personale sembrano contrarie, pur riferendosi a settori esclusi dalle limitazioni previste dal provvedimento collegato, al più generale obiettivo di contenimento della spesa; osserva peraltro che le quantificazioni degli oneri conseguenti a tali assunzioni non sembrano tenere conto della progressione in carriera dei vigili del fuoco. Esprime infine la propria contrarietà all'istituzione di un fondo a disposizione che, qualora esteso a numerosi comparti della pubblica amministrazione, altererebbe il funzionamento dell'esistente fondo di riserva per le spese impreviste, rendendo probabilmente impossibile una efficiente utilizzazione delle risorse.

Il presidente MORANDO, dopo aver osservato che le vigenti leggi di contabilità consentono di istituire in via amministrativa capitoli di bilancio nell'ambito di una unità previsionale, sottolinea che l'articolo 11 potrebbe limitarsi al finanziamento dell'unità previsionale per sei miliardi.

Il sottosegretario BARBERI precisa che, poichè le posizioni funzionali dei vigili del fuoco per le progressioni in carriera sono quantitativamente predeterminate, la relazione tecnica tiene conto dei futuri incrementi retributivi; per quanto riguarda l'istituzione di un fondo a disposizione, ribadisce l'esigenza di maggiore flessibilità consentita dall'istituzione del citato fondo, ma provvederà ad appurare la possibilità di realizzarlo in via amministrativa.

Il relatore FERRANTE, dopo essersi riservato di valutare in modo puntuale le integrazioni relative alla quantificazione degli oneri fornite dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, osservando che l'istituzione di un capitolo di bilancio, come formulata dall'articolo 11, non sembra richiedere la necessità di un intervento legislativo.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 17,30.

(3053-B) ***Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'8ª Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO rileva che si tratta del disegno di legge in materia di trasmissione dei lavori parlamentari e di agevolazioni per l'editoria già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera. Per quanto concerne tali modificazioni, segnala che il Governo ha precisato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento che le nuove disposizioni non determinano effetti finanziari aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente. Si ritiene utile, tuttavia, approfondire ulteriormente le implicazioni finanziarie del comma 3 dell'articolo 2 (che, interpretando l'articolo 2, comma 29, della legge n. 549 del 1995, sembra escludere dall'applicazione del tetto ivi previsto talune contribuzioni a favore di quotidiani e periodici) e dell'articolo 4 (che modifica i piani di ammortamento dei mutui agevolati per la estinzione delle passività del settore editoriale). Su tali punti sarebbe quindi opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario MACCIOTTA precisa che le disposizioni di cui all'articolo 4 consentono la sostituzione nei soggetti percettori del contributo, poichè viene previsto che l'erogazione dei contributi per l'estinzione dei debiti delle imprese editoriali possa essere effettuata anche nel caso di rilevazione della testata da parte di altri soggetti, purchè tali contributi siano stati effettivamente utilizzati per l'estinzione dei debiti. Per ciò che concerne l'articolo 2, comma 3, osserva, inoltre, che gli uffici competenti della Presidenza del Consiglio precisano che si tratta di una norma interpretativa di conferma delle prassi attualmente già vigenti.

Il senatore DONDEYNAZ esprime la propria netta contrarietà al disegno di legge in titolo, nella parte integrata dalla Camera dei deputati, in quanto con essa si realizza una inaccettabile disparità di trattamento tra i diversi soggetti interessati.

La Sottocommissione esprime quindi, su proposta del relatore, parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 17,40.

ISTRUZIONE (7ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1998

68ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10ª Commissione:

(1073) ***CIMMINO: Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna:*** parere contrario;

(2537) ***CAPONI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna:*** parere contrario;

alla 13ª Commissione:

(3294) ***SPECCHIA ed altri: Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione:*** parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 25 giugno 1998, ore 14

Comunicazioni del Presidente.

Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione

Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione:

– Richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 6440/97 RG – 18733/96 RNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione

I. Esame del seguente documento:

– Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Giulio Andreotti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, nonchè del signor Nicola D'Amato (*Doc.* IV-*bis*, n. 26).

II. Seguito dell'esame del seguente documento:

– Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonchè dei signori Alessandro Voci, Franco Carraro e Riccardo Triglia (*Doc.* IV-*bis*, n. 25).

COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)
(4ª - Difesa)

Giovedì 25 giugno 1998, ore 8,45

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

– BERTONI ed altri. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (43).

– PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (2669).

– MANCONI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage; ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (2745).

– BERTONI. – Previsione della nomina di un Ministro senza portafoglio alla Presidenza del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS) (2959).

– MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto (3137).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 25 giugno 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).

– SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d'asilo (203).

– BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputati GASPERONI ed altri. – Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– MARINI. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).

– UCCHIELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).

– DIANA Lino ed altri. – Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).

– BESOSTRI ed altri. – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).

– LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sul processo amministrativo (3179).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Norme in materia di conflitti di interesse (3236) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).*

– PASSIGLI ed altri – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri).*

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-*ter*) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa).*

– DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TAROLLI. – Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a fa-

vore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).

– COSTA ed altri. – Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).

– MANFREDI. – Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).

X. Esame dei disegni di legge:

– MAGNALBÒ ed altri. – Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).

– D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

– Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) *(Approvato dalla Camera in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri).*

– Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti (3217).

In sede consultiva

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (3288).

– Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) (3296).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

– Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di approvazione e rilascio di pareri da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici (n. 272).

– Schema di decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri (n. 275).

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 25 giugno 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

– VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).

– LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

– CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– VALENTINO ed altri. – Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale (3006).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

– Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (n. 267).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

– PELLEGRINO e PARDINI. – Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari (3081).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedì 25 giugno 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonchè di alloggi per il personale (3119).

– Iniziative e manifestazioni per la celebrazione del 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (3314) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997 (3077).

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica lettone, fatto a Riga il 23 ottobre 1996 (3232) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione del Protocollo IV sulle armi *laser* accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del Protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della Conferenza di revisione, quali atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati (3149) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).

– PREIONI. – Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).

– MANTICA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).

– RUSSO SPENA ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).

– BEDIN ed altri. – Disciplina del volontariato internazionale (2205).

– PROVERA e SPERONI. – Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).

– SALVI ed altri. – Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).

– BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).

– ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).

– Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 25 giugno 1998, ore 9

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale: esame del documento conclusivo.

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-*ter*) *(Risultante dallo*

stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5ª e 6ª riunite).

– CUSIMANO ed altri. – Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).

– FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (3142) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri).*

– SERENA. – Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio (2174).

– SPECCHIA. – Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie (3166).

(Rimessi il 7 aprile 1998, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– PIERONI ed altri. – Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).

– DEBENEDETTI. – Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CAMO ed altri. – Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).

– CASTELLANI Pierluigi. – Nuovi criteri di valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).

– VALLETTA. – Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).

– VEGAS ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).

– BEDIN ed altri. – Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (3288) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (2793-B/*bis*) *(Risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 1997, dell'articolo 15 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato – nella parte stralciata – dalla Camera dei deputati)*

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 25 giugno 1998, ore 9 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

– Schema di regolamento concernente disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore (n. 261).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

– Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Università di Varese-Como (n. 273).

Procedure informative

Comunicazioni del Governo sui tempi e le modalità di attivazione dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria

---

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 25 giugno 1998, ore 14,30

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria (3053-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 25 giugno 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– UCCHIELLI. – Disciplina delle «strade del vino» italiano (570).

– FERRANTE ed altri. – Disciplina delle «strade del vino italiano» (2084).

– Disciplina delle «strade del vino» (3246) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri, Poli Bortone ed altri, Simeone, Peretti, Malagnino ed altri).*

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RUSSO SPENA e CARCARINO. – Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (811).

– TAPPARO ed altri. – Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1083).

– ASCIUTTI e BALDINI. – Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina «lupo italiano» e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1450).

– MONTELEONE ed altri. – Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1631).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998 (3234).

INDUSTRIA (10ª)

Giovedì 25 giugno 1998, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– CAPONI. – Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo (1063).

– BARRILE ed altri. – Disciplina della professione di guida subacquea (2080).

In sede referente

I. Esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

– WILDE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate (*Doc.* XXII, n. 32).

– Deputati RUBINO Alessandro e DEODATO. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonchè sulle modalità della sua liquidazione (2459) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MACONI. – Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati (2849).

– PIERONI ed altri. – Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile (3052).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 25 giugno 1998, ore 14,45

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti del gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure: esame dello schema di documento conclusivo.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– BEDIN ed altri. – Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (799) *(Limitatamente all'articolo 4, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 28 aprile 1998).*

– SMURAGLIA ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049) *(Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 23 aprile 1998).*

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 25 giugno 1998, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (3299) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000 (n. 260).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedì 25 giugno 1998, ore 8,30 e 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane: seguito dell'audizione del Ministro della funzione pubblica.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale (3116).

– SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione (3294).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania (3352).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 25 giugno 1998, ore 15

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale dell'ordine dei medici, della Confederazione italiana medici ospedalieri e della Associzione nazionale aiuti assistenti ospedalieri-sindacato italiano medicina pubblica.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Giovedì 25 giugno 1998, ore 14

Audizione del Ministro della difesa.

Seguito dell'esame della terza relazione conclusiva sulle attività svolte.

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

Giovedì 25 giugno 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di regolamento recante ulteriori disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 25 giugno 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame del Piano per la trasformazione di una rete Rai in emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonchè dei piani aziendali coordinati, discussione sullo stato di attuazione dell'articolo 37, comma 4, del Contratto di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai: audizione di rappresentanti della SIPRA.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,30